## TITOLO III – DELLE OBBLIGAZIONI

# CAPITOLO PRELIMINARE – DELLE FONTI DELLE OBBLIGAZIONI (ARTICOLI DAL 1101 AL 1101-2)

Art. 1101\* Le obbligazioni derivano da atti o da fatti giuridici.

Le obbligazioni derivano anche dalla sola legge, come le obbligazioni di vicinato e gli oneri pubblici\*\*, secondo le rispettive discipline

Note: \* Trattasi dell'articolo 1370 c. civ. attuale ripreso e ampliato. \*\* Così la tutela (V. art. 427 c. civ.)

Art. 1101-1 Gli atti giuridici sono manifestazioni di volontà destinate a produrre effetti giuridici. 1

L'atto giuridico convenzionale o convenzione consiste nell'accordo concluso tra due o più persone al fine di produrre tali effetti.

L'atto giuridico unilaterale è un atto compiuto da una o più persone per un interesse comune, al fine di produrre effetti nei casi previsti dalla legge o dagli usi.

L'atto giuridico collettivo consiste nella decisione presa collegialmente dai membri di una collettività.

L'atto unilaterale e l'atto collettivo sono soggetti, quanto al regime di validità ed ai loro effetti, alla disciplina delle convenzioni, in quanto compatibile.

Art. 1101-2 I fatti giuridici sono comportamenti o eventi ai quali la legge collega effetti giuridici.

Il fatto che procura ad altri un vantaggio ingiustificato costituisce un quasicontratto. Le obbligazioni che ne derivano sono regolate dal Sotto-titolo Dei quasicontratti.

Il fatto che cagiona ad altri un danno [ingiusto] obbliga colui che lo ha commesso a risarcirlo. Questa obbligazione è disciplinata dal Sotto-titolo Della responsabilità civile.

Note complementari al capitolo preliminare :

1) Il capitolo pone l'accento sulla parola **fonte**, cosa non irrilevante.

<sup>1</sup> N.D.R. Nel sistema giuridico francese l'*acte juridique* vale a designare la categoria del negozio giuridico secondo l'elaborazione della Pandettistica tedesca. Sul punto cfr. *Lexique des termes juridiques*, Dalloz, 2005.

- 2) Il capitolo delinea la principale ripartizione fra atti giuridici e fatti giuridici.
- 3) Come l'articolo relativo agli atti giuridici ne distingue le tre specie, allo stesso modo l'articolo riguardante i fatti giuridici distingue tra fatti dannosi e quasi-contratti, ed in ogni fattispecie la terminologia moderna è messa in relazione con le nozioni tradizionali.
- 4) La responsabilità da illecito civile e la responsabilità contrattuale, sono, a partire da questo momento, riunite sotto il regime della responsabilità, cosa che costituisce assunto di base del progetto.
- 5) Ispirata da un suggerimento di Carbonnier e da una contrapposizione scientificamente esatta « danno causato » ingiustamente, « vantaggio procurato » ingiustamente, la definizione del quasi-contratto è qui delineata nei suoi elementi essenziali. La definizione più elaborata trova collocazione nell'articolo 1327 del disegno di legge.
- 6) I quasi-contratti trovano la loro collocazione naturale dopo i contratti (Sotto-Titolo II), cosa che permette di ben distinguere fra i contratti e l'insieme raggruppato dei fatti dannosi ed inadempimenti contrattuali fonte di responsabilità civile.

## SOTTO-TITOLO I – DEL CONTRATTO E DELLE OBBLIGAZIONI VOLONTARIE IN GENERALE (ARTICOLI DAL 1102 AL 1326-2)

#### CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE 1. DEFINIZIONI (ARTICOLI DAL 1102 AL 1103)

- Art. 1102 Il contratto è un accordo mediante il quale una o più persone si obbligano nei confronti di una o più altre ad effettuare una prestazione.
- Art. 1102-1 Il contratto è sinallagmatico, o bilaterale, quando i contraenti si obbligano reciprocamente gli uni nei confronti degli altri.

Il contratto è unilaterale quando una o più persone si obbligano nei confronti di altre senza che vi sia un'obbligazione reciproca.

Art. 1102-2 Il contratto è a titolo oneroso quando ciascuna delle parti intende ricevere dall'altra un vantaggio come controprestazione di quello procurato.

Il contratto è a titolo gratuito quando una delle parti intende procurare all'altra un vantaggio senza ricevere una controprestazione.

Art. 1102-3 Il contratto è commutativo quando ciascuna delle parti si impegna a procurare all'altra un vantaggio che è considerato come equivalente di quello che riceve.

Il contratto è aleatorio quando le parti non perseguono l'equivalenza delle prestazioni convenute e accettano la possibilità di un guadagno o di una perdita per entrambe o per una di esse in dipendenza dell'avveramento di un evento incerto.

(Osservazione : Si tiene conto dell'articolo 1964.)

Art. 1102-4 Il contratto è consensuale quando si perfeziona con il solo consenso dei contraenti comunque manifestato.

Il contratto è solenne quando la sua conclusione è subordinata, a pena di nullità, al rispetto delle forme previste dalla legge.

Art. 1102-5 Il contratto per adesione è quello le cui condizioni non sono oggetto di trattativa e sono accettate da una delle parti così come unilateralmente predisposte dall'altra.

Un contratto di questo tipo può, tuttavia, aggiungere condizioni particolari oggetto di trattativa a quelle unilateralmente e preventivamente predisposte.

Art. 1102-6 Il contratto quadro è un accordo di base mediante il quale le parti convengono di trattare, concludere o mantenere delle relazioni contrattuali di cui le stesse predispongono il contenuto essenziale.

Convenzioni di attuazione ne precisano le modalità di esecuzione, in particolare la scadenza e l'entità delle prestazioni come pure, quando occorra, il corrispettivo.

Art. 1103 Tutti i contratti, nominati e innominati, sono sottoposti alle regole generali del presente titolo.

Regole particolari a determinati contratti sono contenute sia nei titoli del presente codice relativi a ciascuno di essi, sia in altri codici e leggi, specialmente in materia di corpo umano, di proprietà intellettuale, di operazioni commerciali, di rapporti di lavoro e di tutela del consumatore.

Ai contratti innominati si applicano, per analogia e in quanto compatibili, le regole relative ai contratti nominati simili.

# SEZIONE 2. DELLA FORMAZIONE DEL CONTRATTO (ARTICOLI 1104 – 1107)

### § 1 − Delle trattative

Art. 1104 L'iniziativa, lo svolgimento e l'interruzione delle trattative sono liberi ma devono essere conformi a buona fede.

Il mancato raggiungimento di un accordo non può essere fonte di responsabilità se non quando sia imputabile alla mala fede o alla colpa di una delle parti.

Art. 1104-1 Le parti possono, in virtù di un accordo di massima, impegnarsi a procedere ulteriormente nelle trattative dirette alla conclusione di un contratto i cui elementi debbano ancora essere determinati e a contribuire in buona fede alla loro determinazione.

Art. 1104-2 La disciplina degli accordi volti a regolare lo svolgimento o la rottura delle trattative è dettata dalle disposizioni del presente sotto-titolo.

### § 2 – Della proposta e dell'accettazione

Art. 1105 La formazione del contratto richiede l'incontro di più volontà stabili e chiare di impegnarsi.

Art. 1105-1 La proposta è l'atto unilaterale che, determinando gli elementi essenziali del contratto, colui dal quale proviene rivolge ad un soggetto determinato o indeterminato e manifesta la di lui volontà di vincolarsi in caso di accettazione.

Art. 1105-2 La proposta può essere liberamente revocata fino a quando non sia pervenuta a conoscenza del destinatario o qualora non sia stata validamente accettata entro un termine ragionevole.

Art. 1105-3 La proposta decade quando non sia accettata entro il termine stabilito dal proponente, come pure in caso di incapacità sopravvenuta o di morte dello stesso prima dell'accettazione. La proposta decade altresì se il destinatario la rifiuta.

Art. 1105-4 Quando la proposta rivolta ad un destinatario determinato contenga l'impegno di mantenerla ferma per un tempo determinato, né la revoca né l'incapacità sopravvenuta o la morte del proponente impediscono la conclusione del contratto.

Art. 1105-5 L'accettazione è l'atto unilaterale con il quale colui dal quale proviene manifesta la volontà di vincolarsi nei termini della proposta.

Una accettazione non conforme alla proposta è inefficace, ma costituisce nuova proposta.

Art. 1105-6 In assenza di un'espressa previsione di legge, di accordi, di usi professionali o di circostanze particolari, il silenzio non vale accettazione.

§ 3 – Della promessa unilaterale di contratto e del patto di prelazione

Art. 1106 La promessa unilaterale di contratto è l'accordo con il quale una parte promette a un'altra, che accetta, di concludere un contratto i cui elementi essenziali sono determinati e per il perfezionamento del quale manca solo il consenso della parte beneficiaria della promessa stessa.

La revoca del promittente durante il periodo di tempo concesso al beneficiario per esprimere il suo consenso non può impedire la conclusione del contratto promesso.

Il contratto concluso con un terzo è inopponibile al beneficiario della promessa, salvi gli effetti che discendono dalle regole poste a tutela dei terzi di buona fede.

Art. 1106-1 Il patto di prelazione per un contratto futuro è l'accordo in forza del quale colui che resta libero di concluderlo si obbliga a preferire il beneficiario del patto come contraente nel caso in cui decida di concluderlo.

Il promittente è tenuto a portare a conoscenza del beneficiario ogni proposta relativa al contratto oggetto della prelazione.

Il contratto concluso con un terzo è inopponibile al beneficiario della prelazione, salvi gli effetti che discendono dalle regole poste a tutela dei terzi di buona fede.

§ 4 – Del tempo e del luogo della formazione

Art. 1107 In mancanza di patto contrario, il contratto si perfeziona con la ricezione dell'accettazione; si considera concluso nel luogo in cui l'accettazione è ricevuta.

## CAPITOLO II – DEI REQUISITI DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO

Art. 1108 Per la validità del contratto sono requisiti essenziali:

- ° il consenso delle parti contraenti;
- ° la loro capacità di contrarre;
- ° un oggetto che forma la materia dell'impegno;
- ° una causa giustificativa dell'impegno.

Qualora l'atto sia posto in essere dal rappresentante di una delle parti, è altresì richiesto il potere di agire in nome di questa.

La forma dei negozi [dei contratti] è regolata dagli articoli 1127 e seguenti.

(Nota: il termine "potere" è polisemico, ma è nell'ambito della rappresentanza che emerge nel suo significato specifico più rigoroso (Carbonnier e Gaillard) di presupposto di validità dell'atto compiuto dal rappresentante. Merita pertanto d'essere menzionato già in questo titolo all'articolo 1108. Si tratta, invero, di un requisito eventuale che ricorre soltanto nell'ipotesi di rappresentanza; ma in tal caso assume un ruolo essenziale.

La nozione di potere è richiamata anche con riguardo al soggetto capace che agisce per sé. Si tratta in questo caso di un concetto distinto e, quale requisito, si ritrova contemplato dalle diverse disposizioni che lo prevedono con riferimento ai vari istituti. Così, ad esempio, i "poteri" dei coniugi in tema di disciplina matrimoniale, ovvero i "poteri" del proprietario, dell'usufruttuario, del detentore temporaneo, ecc. A livello di contratti in generale, non costituisce un presupposto generale di validità. Se ne fa astrazione.)

## SEZIONE 1. DEL CONSENSO (ARTICOLI 1109 – 1115-1)

Sotto-sezione 1 - Dell'inesistenza del consenso

Art. 1109 Per concludere un valido contratto occorre essere capaci d'intendere e di volere.

Spetta a chi agisce per far valere la nullità provare l'incapacità d'intendere e di volere al momento del perfezionamento dell'atto.

Art. 1109-1 Il consenso è escluso quando le volontà non si sono incontrate sugli elementi essenziali del contratto.

Art. 1109-2 La mancanza di consenso è causa di nullità relativa del contratto.

Sotto-sezione 2 - Della qualità del consenso

§ 1 – Dell'integrità del consenso

Art. 1110 Il contraente che conosce o che avrebbe dovuto conoscere una circostanza della quale gli è nota l'importanza decisiva per la controparte ha l'obbligo di comunicargliela.

Quest'obbligo di informazione sussiste, tuttavia, solo a favore di colui che si sia trovato nell'impossibilità di informarsi personalmente o che abbia potuto fare legittimo affidamento sulla controparte, avuto riguardo alla natura del contratto o alla qualità delle parti.

Spetta a colui che lamenti la violazione dell'obbligo di informazione provare che la controparte era a conoscenza o avrebbe dovuto conoscere la circostanza taciuta e la sua pertinenza.

Sono considerate pertinenti le circostanze che presentino un legame necessario e diretto con l'oggetto o con la causa del contratto.

Art. 1110-1 L'inadempimento dell'obbligo di informazione senza l'intenzione di ingannare, non esclude la responsabilità di chi vi era tenuto.

Art. 1110-2 Nei casi previsti dalla legge, il consenso non diviene definitivo e irrevocabile se non decorso un termine di riflessione o di pentimento.

Per termine di riflessione s'intende quello fino alla cui scadenza il destinatario della proposta non può prestare un valido consenso alla conclusione del contratto.

Per termine di pentimento s'intende quello fino alla cui scadenza è consentito al destinatario della proposta di revocare [discrezionalmente] il proprio consenso alla conclusione del contratto.

### § 2 – Dei vizi del consenso

Art. 1111 Non è valido il consenso prestato per errore, carpito con dolo o estorto con violenza.

(Art. 1109 c. civ.)

Art. 1111-1 L'errore, il dolo e la violenza viziano il consenso quando sono di tale natura che senza di essi una delle parti o il suo rappresentante non avrebbero contrattato o avrebbero contrattato a diverse condizioni.

Il loro carattere determinante si valuta con riguardo ai soggetti e alle circostanze.

- Art. 1112 L'errore non è causa di nullità del contratto se non quando cade sulla sostanza della cosa che ne costituisce l'oggetto o sulla persona dell'altro contraente.
- Art. 1112-1 Per errore sulla sostanza della cosa si intende quello che verte sulle qualità essenziali della stessa in considerazione delle quali le parti, o una di esse con la consapevolezza dell'altra, hanno contrattato.

L'errore è causa di nullità sia che investa la prestazione dell'una sia quella dell'altra parte.

L'accettazione del rischio circa una qualità della cosa esclude l'errore su tale qualità.

Art. 1112-2 Per errore sulla persona si intende quello che cade su qualità essenziali dell'altro contraente.

L'errore sulla persona è causa di nullità solo dei contratti che hanno carattere personale.

- Art. 1112-3 L'errore, sia di fatto che di diritto, che cade sulla sostanza della cosa o sulla persona è causa di nullità, salvo che sia inescusabile.
- Art. 1112-4 Quando, senza cadere in errore circa le qualità essenziali della cosa, un contraente incorre soltanto in una valutazione economica inesatta di essa, questo errore sul valore non è di per sé causa di nullità.
- Art. 1112-5 L'errore sul motivo, indipendente dalle qualità essenziali della cosa o della persona, non è causa di nullità se le parti non ne hanno fatto espressamente un elemento determinante del consenso.
- Art. 1113 Il dolo consiste nel fatto che un contraente carpisce il consenso dell'altro con intrighi o menzogne.

(Oss.: ripetizione del verbo impiegato all'articolo 1111 (1109 c. civ.))

- Art. 1113-1 Costituisce dolo anche la dissimulazione intenzionale da parte di un contraente di un fatto che, se fosse stato noto alla controparte, l'avrebbe dissuasa dal concludere il contratto, almeno alle condizioni che sono state convenute.
- Art. 1113-2 Il dolo ricorre altresì quando promana dal rappresentante, dal gestore d'affari, dal preposto o dal garante del contraente, ovvero da un terzo sotto l'istigazione o con la complicità del contraente.
- Art. 1113-3 L'errore indotto da dolo è sempre scusabile. E' causa di nullità anche quando cade sul valore della cosa che costituisce oggetto del contratto o su un semplice motivo dello stesso.
- Art. 1114 Si ha violenza quando una parte si obbliga sotto la minaccia di un male rilevante alla persona sua o dei suoi familiari ovvero ai beni propri o di costoro.
- Art. 1114-1 La minaccia di esercitare un diritto non costituisce violenza, salvo il caso di abuso. Ricorre abuso quando l'esercizio del diritto sia distolto dal fine che gli è proprio o posto in essere per ottenere un vantaggio manifestamente eccessivo.
- Art. 1114-2 La violenza vizia il consenso della parte che si obbliga sia quando è esercitata dalla controparte che da un terzo, e anche nell'ipotesi in cui sia stata rivolta contro il coniuge del contraente o contro un di lui parente prossimo.

Il timore reverenziale verso il padre, la madre o un altro ascendente, se non vi sia stata violenza, non è sufficiente per annullare il contratto.

(Oss: è la riproposizione di tre articoli in vigore: 1111, 1113, 1114).

Art. 1114-3 Si ha violenza anche quando una parte si obbliga perché indotta da uno stato di necessità o di dipendenza e l'altro contraente approfitta di tale situazione di debolezza, traendo dal contratto un vantaggio manifestamente eccessivo.

La situazione di debolezza si valuta in base alle circostanze complessive, tenendo conto, in particolare, della vulnerabilità della parte che la subisce, dell'esistenza di rapporti precedentemente intercorsi tra le parti o della loro disuguaglianza economica.

Art. 1115 Il contratto stipulato per errore, dolo o violenza dà luogo ad una azione di nullità relativa.

Indipendentemente dall'annullamento del contratto, la violenza, il dolo o l'errore che cagioni un danno ad una delle parti obbliga colui che l'ha provocato a risarcirlo.

Le azioni basate su un vizio del consenso sono riconducibili a una sola ed unica causa che le rende fungibili.

Art. 1115-1 Il termine per esercitare l'azione di nullità nel caso di violenza non decorre che dal giorno in cui questa è cessata; nelle ipotesi di errore o di dolo, dal giorno in cui sono stati scoperti.

# SEZIONE 2. DELLA CAPACITÀ DELLE PARTI CONTRAENTI E DEL POTERE DI AGIRE IN NOME ALTRUI

(ARTICOLI 1116-1120-2)

### § 1 Della capacità d'agire

(Nota: con riguardo alla rubrica della Sezione 2, si è posto l'accento sulla capacità delle parti contraenti, distinguendo tra capacità giuridica e capacità d'agire (§ 2), e presentando il potere d'agire come un accessorio della seconda)

Art. 1116 Perché un'obbligazione sia validamente assunta si richiede la capacità giuridica del contraente, vale a dire l'attitudine ad essere titolare di un diritto.

(Nota: la scelta di proporre una definizione integrata nella frase è più leggera e si rifà al paradigma definitorio della tutela (art.427). L'importante è esprimere un'idea di capacità giuridica quale partecipazione all'attività giuridica.)

Art. 1116-1 Ogni persona fisica possiede, in quanto soggetto di diritto, capacità giuridica generale.

Tale capacità non incontra restrizioni se non per le incapacità e interdizioni particolari stabilite dalla legge relativamente ad alcuni atti.

Art. 1116-2 Senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, è vietato a chiunque svolga una funzione o presti la propria opera presso un istituto che ospiti persone non

autosufficienti o che somministri cure psichiatriche di acquistare un bene o essere cessionario di un diritto del quale sia titolare la persona ricoverata nell'istituto, come pure di prendere in affitto l'abitazione occupata dalla persona stessa prima del ricovero.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti dei soggetti per i quali valgono i divieti sopra enunciati sono considerate persone interposte.

(Oss: art. 1125-1 vigente)

Art. 1116-3 Le persone giuridiche sono dotate di una capacità giuridica speciale.

Questa capacità è relativa agli atti funzionali alla realizzazione del loro oggetto quale risulta definito dal relativo statuto, nel rispetto delle norme applicabili alla persona giuridica di cui si tratti, e si estende agli atti accessori.

(Nota: rispetto al termine "possiede", utilizzato per la persona fisica (art. 1116), è interessante mettere in rilievo il termine "dotate" impiegato con riguardo alle persone giuridiche)

Art. 1116-4 La capacità giuridica dei nascituri è disciplinata ai titoli Delle successioni e Delle liberalità del presente codice.

Art. 1116-5 L'incapacità giuridica o l'interdizione che colpisca una delle parti di un contratto in corso di esecuzione lo rende caduco<sup>2</sup>, salvo che questo non possa essere eseguito dagli altri contraenti.

§ 2 – Della capacità d'agire

Art. 1117 Ogni persona fisica che non sia dichiarata incapace dalla legge può contrattare personalmente senza bisogno d'assistenza o di rappresentanza.

(Nota: appare opportuno enunciare, relativamente alle persone fisiche, cosa sia la capacità d'agire. Si tratta di un enunciato di principio)

La persona fisica può compiere ogni atto diretto a tutelare i propri interessi ed a regolarne la gestione per il caso in cui divenga incapace di esercitare i suoi diritti, nel rispetto dei principi enunciati nel Libro primo del presente codice.

Art. 1117-1 Sono incapaci di contrarre, nella misura stabilita dalla legge:

- ° i minori non emancipati;
- ° i maggiorenni tutelati ai sensi dell'art. 490 del presente codice.

(Oss: c. civ. Art. 1124 vigente)

-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> N.D.R. Nel sistema francese la *caducité* costituisce una inefficacia sopravvenuta, non necessariamente retroattiva, dovuta al venir meno di un elemento essenziale del contratto in una fase successiva al suo perfezionamento.

Art. 1117-2 La persona incapace d'agire può, ciononostante, porre in essere personalmente gli atti necessari alla conservazione dei propri diritti, gli atti indicati dalla legge, come pure gli atti d'ordinaria amministrazione previsti dagli usi.

(Nota: si tratta di un'eccezione all'eccezione; di qui, l'ordine degli articoli)

L'incapace, qualora possegga sufficiente discernimento, può anche porre in essere gli atti relativi alla propria persona e a quella dei propri figli, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Libro primo del presente codice o delle leggi speciali.

Tuttavia le conseguenze patrimoniali di questi atti sono soggette al regime che si applica alla parte incapace.

Art. 1117-3 Il minore non può sottrarsi alle obbligazioni che abbia assunto nell'esercizio della propria attività lavorativa, né a quelle derivanti dall'illecito o dal quasi-.

La semplice dichiarazione del minore di essere maggiorenne non esclude la restituzione.

(Oss: cfr. artt. 1306-1310 del c. civ. vigente)

Art. 1117-4 Il minore non può contestare la validità dell'atto compiuto durante la minore età qualora l'abbia convalidato una volta divenuto maggiorenne, sia che l'obbligazione assunta fosse nulla sia che della prestazione eseguita fosse possibile soltanto la ripetizione.

Art. 1117-5 Le restituzioni dovute a un incapace sono ridotte in proporzione del profitto che egli abbia tratto dall'atto annullato.

(Oss: art. 1312 c. civ. Innovato)

Art. 1118 La lesione, quando non sia dovuta ad un fatto fortuito ed imprevisto, dà luogo alla rescissione del contratto in favore del minore non emancipato e del maggiore d'età interdetto o inabilitato ai sensi degli articoli 491-2 e 510-3 del presente codice.

La parte che ha profittato della lesione può sempre offrire di ricondurre il contratto ad equità.

(Oss: si confronti con l'articolo 1305 c. civ. vigente)

Art. 1118-1 Le persone capaci di obbligarsi non possono far valere l'incapacità di coloro con i quali hanno contrattato quando l'incapacità sia diretta a proteggerne l'interesse.

(Oss: c. civ. 1125 vigente modificato)

Le stesse persone possono opporsi all'azione di nullità relativa o di rescissione promosse nei loro confronti dimostrando che il contratto era vantaggioso per la persona protetta ed immune da lesione, ovvero che è ridondato a profitto di questa. Possono anche opporre all'azione di nullità o di rescissione la convalida del contratto da parte del contraente divenuto o tornato ad essere capace.

Art. 1118-2 Quando l'incapacità d'agire ha carattere generale la legge assicura la rappresentanza o l'assistenza della persona incapace.

Art. 1118-3 Le persone dotate della capacità di concludere contratti possono conferire a un terzo il potere di rappresentarle.

Art. 1118-4 Gli enti contrattano in persona dei propri rappresentanti.

§ 3 – Del potere d'agire in nome altrui

Art. 1119 I contratti conclusi da coloro ai quali per disposizione di legge o dell'autorità giudiziaria, ovvero per effetto di un contratto, sia stato conferito il compito di rappresentare un contraente sono soggetti ad un requisito complementare di validità.

(Nota: E' il richiamo dell'articolo 1108 nella versione proposta)

Il rappresentante legale, giudiziale o contrattuale non è legittimato ad agire se non limitatamente agli atti che rientrano nella capacità giuridica del rappresentato e nel rispetto dei poteri che gli sono stati conferiti.

Art. 1119-1 Il rappresentato è vincolato esclusivamente dagli atti compiuti dal rappresentante nel limite dei poteri conferitigli.

Il rappresentante risponde comunque dell'esercizio dei poteri che gli sono conferiti, in particolare quando ne derivi una causa di nullità dell'atto compiuto in nome del rappresentato.

Art. 1119-2 Quando il potere di rappresentanza sia, per come risulta conferito, generale, esso si estende unicamente agli atti di ordinaria amministrazione.

Quando sia speciale, il rappresentante può compiere solo gli atti cui sia stato legittimato e quelli ad essi accessori.

Art. 1119-3 L'atto compiuto dal rappresentante senza poteri è nullo. Il rappresentato può comunque ratificarlo qualora ne abbia la capacità.

Le stesse regole trovano applicazione relativamente all'atto con il quale il rappresentante abusi del potere conferitogli in danno del rappresentato, salvi i diritti dei terzi di buona fede.

Art. 1120 La rappresentanza legale o giudiziale priva il rappresentato dei poteri trasferiti al rappresentante per tutto il tempo per cui è disposta.

La rappresentanza conferita per effetto di un contratto consente al rappresentato l'esercizio dei propri diritti, fermo il dovere di lealtà che questo ha nei confronti del rappresentante.

(Nota: cauta l'aggiunta di quest'ultima postilla)

Art. 1120-1 E' fatto divieto al rappresentante di agire in nome e per conto di entrambi i contraenti o di contrattare egli stesso col rappresentato, salvo che la legge lo autorizzi ovvero consenta al giudice di autorizzarlo in tal senso.

Il divieto non opera qualora vi sia il consenso espresso del rappresentato o, nel caso di pluralità di rappresentati, in forza di una valida decisione degli stessi.

Art. 1120-2 Il rappresentante non può assumere o continuare a svolgere la propria funzione qualora divenga incapace o sia dichiarato interdetto.

Non può continuare a svolgerla in caso di revoca contrattuale o giudiziale dell'incarico.

# SEZIONE 3. DELL' OGGETTO (ARTICOLI 1121 – 1122-3)

Art. 1121 Il contratto ha per oggetto una cosa di cui una parte si impegna a cedere la proprietà o a concedere l'uso, ovvero che la stessa si obbliga a fare o a non fare. La detenzione della cosa può essere trasferita anche senza che ne sia concesso l'uso, in particolare, a titolo di deposito o di garanzia (1)

(Nota: questo comma s'inquadra nell'ultima parte del vigente articolo 1127 "Il semplice uso o il semplice possesso di una cosa può essere, come la cosa stessa, oggetto del contratto", ma è più corretto nella sua formulazione. Ciò perché se è vero che l'uso può anche essere oggetto del contratto (la sua concessione), il possesso, res facti e non res juris, non può esserlo. In effetti il testo fa riferimento alla detenzione (termine tanto più ampio da implicare l'obbligo di restituzione). Nella versione proposta la detenzione costituisce un elemento comune ai contratti che la concedono con l'uso (affitto, comodato; cfr. più oltre. artt. 1146, 1155 ss., le obbligazioni di concedere l'uso) e ai contratti che attribuiscono la detenzione senza diritto d'uso (pegno, deposito).)

Le prestazioni, quali dedotte dalle parti, valgono a qualificare il contratto come dichiarativo, costitutivo, traslativo o estintivo dei diritti e delle obbligazioni.

Si considera non apposta la clausola incompatibile con i suddetti elementi essenziali.

(Osservazione di carattere generale: e' opportuno continuare a utilizzare le nozioni e i termini tradizionali (cosa, dare, fare, non fare, oggetto dell'obbligazione, commercio), ponendoli comunque in rapporto con l'uso corrente (prestazioni, elementi essenziali, termini ed espressioni che tante volte ricorrono nel corpo dei più diversi articoli). L'impianto risulta coerente.

- Art. 1121-1 Le sole cose che sono in commercio possono formare oggetto di contratto.
- Art. 1121-2 La cosa che forma oggetto dell'obbligazione deve essere lecita.

Deve essere possibile ed esistente al momento della conclusione del contratto.

Anche le cose future possono essere oggetto di una obbligazione.

Art. 1121-3 L'obbligazione può avere per oggetto una cosa determinata o determinabile a condizione che, in questo secondo caso, la determinazione non sia rimessa alla sola volontà di una delle parti.

Art. 1121-4 Nei contratti a esecuzione continuata o periodica può essere convenuto che il corrispettivo della prestazione da effettuarsi sia determinato di volta in volta dalla parte che vi è tenuta al momento dell'esecuzione, in base alle proprie tariffe e con l'onere di giustificarne l'ammontare in caso di contestazione.

Art. 1121-5 Se l'oggetto di una obbligazione di fare non è determinato al momento della conclusione del contratto, né determinabile ulteriormente in base a criteri obiettivi rispetto alla volontà delle parti, il corrispettivo può essere fissato dal creditore a prestazione eseguita, con l'onere di giustificarne l'ammontare in caso di contestazione.

Art. 1122 L'illiceità dell'oggetto è causa di nullità assoluta del contratto.

La mancanza di oggetto è causa di nullità relativa.

Art. 1122-1 Il difetto di equivalenza tra le prestazioni di un contratto commutativo non è causa di nullità, salvo il caso in cui la legge ammette la rescissione del contratto per lesione.

Art. 1122-2 La clausola che crea una sproporzione significativa a carico di una delle parti del contratto può essere modificata o eliminata su domanda di questa nei casi in cui la legge le accordi tutela mediante una espressa previsione normativa, in particolare, nella sua qualità di consumatore o, ancora, nell'ipotesi in cui la clausola non sia stata oggetto di trattativa.

(Oss: l'ultimo periodo della formula è ispirato ai principi del codice Lando)

Art. 1123 Il difetto di equivalenza tra le prestazioni di un contratto commutativo, sopravvenuto durante l'esecuzione dello stesso, è disciplinato dalle disposizioni contenute nel capitolo 3 del presente titolo relativo all'efficacia del contratto.

# SEZIONE 4. DELLA CAUSA (ARTICOLI 1124 – 1126-1)

Art. 1124 Il contratto è valido quando l'obbligazione ha una causa reale e lecita che la giustifica.

Art. 1124-1 La mancanza di causa provoca la nullità relativa del contratto. L'illiceità della causa di nullità assoluta.

Art. 1124-2 Il contratto è valido benché la causa non sia espressa.

La mancanza o l'illiceità della causa implicita devono essere provate da colui che le invoca.

Art. 1125 L'obbligazione è senza giustificazione, per difetto di una causa reale, quando il corrispettivo originariamente convenuto risulti essere inconsistente o irrisorio.

(Nota: il termine "convenuto" include il riferimento al contenuto del contratto (alla sua dimensione economica).)

Si considera non apposta la clausola incompatibile con il carattere reale della causa.

Art. 1125-1 La causa dell'obbligazione di restituire una cosa o una somma di denaro consiste nella consegna della cosa o del denaro a colui che si obbliga.

Quando il valore corrisposto sia d'importo inferiore a quello dedotto in obbligazione quest'ultimo deve essere ridotto nella misura in cui sia giustificato dalla causa.

Art. 1125-2 L'obbligazione assunta in corrispettivo di una attribuzione in favore di un terzo ha per causa tale attribuzione, indipendentemente dal soddisfacimento dell'interesse morale o patrimoniale che possa derivarne a colui che si obbliga.

Art. 1125-3 I contratti aleatori sono privi di una causa reale quando sin dalla conclusione l'assenza di alea renda inconsistente o irrisorio il corrispettivo convenuto.

Art. 1125-4 Non vi è donazione né testamento in mancanza di un intento liberale.

Le liberalità sono prive di una causa reale ogni qual volta manchi un motivo che abbia indotto il loro autore a disporle.

Art. 1126 L'obbligazione è ingiustificata per difetto di una causa lecita quando sia assunta anche da una sola delle parti per uno scopo contrario all'ordine pubblico, al buon costume o, più in generale, a una norma imperativa.

(Nota: cfr. art. 1162-3)

Art. 1126-1 La parte che conclude un contratto per uno scopo illecito all'insaputa dell'altra deve risarcirla del pregiudizio che deriva dall'annullamento del contratto.

Il risarcimento è escluso quando entrambe le parti erano a conoscenza dell'illiceità.

(Nota: in quest'ultima disposizione l'illiceità è comprensiva dell'immoralità)

SEZIONE 5. DELLA FORMA (ARTICOLI 1127 – 1128-2)

### § 1 – Disposizioni generali

Art. 1127 I contratti sono conclusi in virtù del semplice consenso delle parti, in qualunque forma espresso.

Art. 1127-1 In deroga a quanto previsto nell'articolo precedente, gli atti solenni sono soggetti all'osservanza delle forme stabilite dalla legge, la cui inosservanza è causa di annullamento dell'atto, salvo che questo possa essere rinnovato con l'osservanza delle forme prescritte.

Art. 1127-2 Quando sia richiesta la forma scritta per la validità di un atto giuridico, questo può essere redatto e conservato in forma elettronica secondo le condizioni stabilite al capitolo settimo del presente Titolo.

Quando sia richiesta l'autografia di chi si obbliga, la forma elettronica è equivalente a quella scritta se la prima è idonea a garantire la paternità esclusiva del documento.

Art. 1127-3 Non sono soggette alle disposizioni del precedente articolo le scritture private in materia di diritto di famiglia e delle successioni, nonché le scritture private relative a garanzie personali e reali, sia di natura civile che di natura commerciale, salvo che siano sottoscritte in ragione dell'attività professionale del loro autore.

Art. 1127-4 L'azione di nullità per difetto o vizio di forma, quando non sia disciplinata dalla legge, è regolata in coerenza con la natura degli interessi che la forma intende tutelare [v. infra art. 1129-1, secondo comma].

Art. 1127-5 Le forme richieste ai fini della prova e dell'opponibilità non incidono sulla validità dei contratti.

Art. 1127-6 I contratti che hanno per oggetto la modifica o l'estinzione di un precedente contratto sono soggetti alle stesse regole che disciplinano la forma per questo richiesta, salvo che le parti dispongano diversamente.

#### § 2 – Della forma dei contratti elettronici

Art. 1128 Chiunque professionalmente offra la fornitura di beni o la prestazione di servizi avvalendosi di mezzi elettronici è tenuto a predisporre le clausole contrattuali da applicarsi in una forma che ne consenta la conservazione e la riproduzione. Salve le condizioni di validità specificate nell'offerta, il proponente è obbligato nella misura in cui l'offerta è da lui resa accessibile per via elettronica.

### L'offerta deve indicare:

1° Le diverse operazioni da compiere per concludere il contratto in forma elettronica;

2°I mezzi tecnici che consentano all'utente, prima che il contratto sia concluso, di rilevare gli errori commessi nell'acquisizione dei dati e di correggerli;

3° Le lingue disponibili per la conclusione del contratto;

- 4° In caso di archiviazione del contratto, le modalità di archiviazione adottate dal proponente e le condizioni d'accesso al contratto archiviato da parte del contraente;
- 5° I modi per consultare attraverso il mezzo elettronico le norme professionali e commerciali che il proponente ritiene applicabili in caso di contestazione.

(art. 1369-1 c. civ. invariato)

Art. 1128-1 Perché il contratto sia validamente concluso, l'oblato deve avere la possibilità di verificare nel dettaglio il proprio ordine e il relativo importo complessivo, nonché di correggere eventuali errori prima confermare l'ordine e accettare così l'offerta.

Il proponente deve accusare ricezione dell'ordine inoltratogli per via elettronica con lo stesso mezzo e senza ritardo ingiustificato.

L'ordine, la conferma dell'accettazione dell'offerta e l'accusa di ricezione si considerano ricevuti dal momento in cui le parti cui sono indirizzati possono avervi accesso.

(art. 1369-2 c. civ. invariato)

Art. 1128-2 Ai contratti di fornitura di beni o di prestazioni di servizi conclusi esclusivamente a mezzo di posta elettronica non si applicano le disposizioni contenute nei nn. da 1° a 5° dell'articolo 1369-1 [1128 secondo comma] e nei primi due commi dell'articolo 1369-2 [1128-1].

I contratti conclusi tra professionisti possono derogare alle disposizioni contenute nell'art. 1369-2 [1128-1] e nei nn. da 1° a 5° dell'articolo 1369-1 [1128 secondo comma]

(art. 1369-3 c. civ. immodificato)

### SEZIONE 6. DELLE SANZIONI (ARTICOLI 1129 – 1133)

§ 1 – Della nullità

Art. 1129 Il contratto privo dei requisiti di validità è nullo.

Art. 1129-1 La nullità si dice assoluta, o d'ordine pubblico, quando la norma violata sia posta a tutela dell'interesse generale.

Si dice relativa, o di protezione, quando la norma violata sia posta a tutela di un interesse privato. Tuttavia, quando l'interesse privato si riferisce a un valore fondamentale, quale la protezione del corpo umano, la nullità è sempre assoluta.

(Nota: i termini "assoluta" e "relativa" presentano una tale molteplicità di significati da rendere utile la relativa specificazione attraverso formulazioni alternative ed introdurli con l'espressione "è detta")

Art. 1129-2 La nullità assoluta può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, come pure dal pubblico ministero; può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice.

La nullità assoluta non può essere sanata mediante convalida dell'atto; questo deve essere rinnovato.

(Nota: in ordine all'articolo 1131-2 si osserva l'armonizzazione con il Codice di procedura civile: le parti "sollevano", il giudice "rileva")

Art. 1129-3 La nullità relativa non può essere fatta valere che da colui a tutela del quale è disposta. Chi è legittimato ad agire può rinunziare all'azione e convalidare il contratto.

Art. 1129-4 L'atto di convalida o di ratifica di un'obbligazione contro la quale la legge ammette l'azione di nullità è invalido quando non contenga l'indicazione del contenuto di tale obbligazione, la menzione della causa di nullità, nonché la manifestazione della volontà di sanare il vizio sul quale l'azione stessa si fonda.

Gli effetti della convalida o della ratifica si producono ugualmente quando l'obbligazione sia adempiuta volontariamente, decorso il periodo entro il quale l'obbligazione viziata avrebbe potuto essere validamente convalidata o ratificata.

La convalida, la ratifica o l'esecuzione volontaria nelle forme e nei termini stabiliti dalla legge comporta la rinunzia alle azioni ed eccezioni previste per l'atto viziato, salvi in ogni caso i diritti dei terzi.

(art. 1138 c. civ. modificato)

Se l'azione di nullità spetta a diversi soggetti, la rinunzia dell'uno non impedisce l'azione degli altri.

Art. 1129-5 Alla parte dalla quale dipende la convalida o la ratifica la controparte può assegnare un termine di sei mesi, a pena di decadenza, per procedere alla convalida o alla ratifica, ovvero per esercitare l'azione di nullità.

Art. 1129-6 Il donante non può in nessun modo sanare una donazione tra vivi nulla per vizio di forma; è necessario che la donazione sia rinnovata nella forma prescritta dalla legge.

(art. 1139 c. civ. invariato)

La conferma, la ratifica, ovvero l'esecuzione volontaria di una donazione da parte degli eredi o degli aventi causa dal donante dopo la morte di questo comporta la rinunzia degli stessi a far valere sia i vizi di forma che ogni altra eccezione.

(art. 1140 c. civ. invariato)

Art. 1130 L'azione di nullità assoluta si prescrive in dieci anni e quella di nullità relativa in tre anni, salvo che la legge disponga diversamente.

L'eccezione di nullità non si prescrive se si riferisce ad un contratto che non ha avuto alcun principio d'esecuzione.

Art. 1130-1 La nullità è dichiarata dal giudice, salvo che le parti ne diano consensualmente atto.

Art. 1130-2 La causa di nullità che riguardi una clausola non comporta la nullità dell'intero contratto, salvo che la clausola stessa non abbia costituito un elemento determinante dell'assunzione dell'obbligazione da parte di entrambi i contraenti o di uno solo di essi.

Il contratto è conservato se lo scopo della disposizione violata richiede tale conservazione o se la legge considera non apposta una clausola che, pertanto, non vincola il debitore.

Le stesse regole trovano applicazione nel caso in cui la nullità investa solo una parte dell'atto.

Art. 1130-3 Il contratto nullo si considera inesistente sin dalla sua conclusione.

Le prestazioni eseguite danno luogo a restituzioni in natura o in denaro secondo le diverse ipotesi di cui agli articoli 1161 – 1164-7 del presente codice.

§ 2 – Della caducità

Art. 1131 Il contratto validamente concluso diventa caduco per il venir meno di uno dei suoi elementi costitutivi o per il difetto di un elemento estrinseco dal quale dipenda l'efficacia del contratto stesso.

La caducità opera, a seconda dei casi, per il futuro o si estende anche al passato.

(Oss. : si applica al negozio unilaterale (V. art. 1101 in fine).)

§ 3 – Dell'inopponibilità

Art. 1132 Il contratto che non presenta tutti i requisiti e le condizioni della piena sua efficacia non può essere opposto ai terzi.

Art. 1132-1 L'inopponibilità è relativa. Gli effetti del contratto, benché valido, sono neutralizzati nei confronti di chi abbia interesse a non esserne pregiudicato, purché assolva l'onere di provare la circostanza che giustifica tale inefficacia, come un contegno fraudolento o il difetto di pubblicità di un atto.

Art. 1133 Quando la legge la consenta, la regolarizzazione restituisce piena efficacia ad un atto mediante l'eliminazione del vizio o il compimento della formalità richiesta.

#### CAPITOLO III – DEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO

# SEZIONE 1. DISPOSIZIONI GENERALI (ARTICOLI 1134 e 1135)

Art. 1134 I contratti conclusi nelle forme stabilite dalla legge hanno forza di legge tra le parti.

Non possono essere sciolti che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.

Devono essere eseguiti in buona fede.

Art. 1134-1 Le parti possono, in base alle condizioni stabilite dal contratto, dagli usi o dalla legge\*, riservarsi la facoltà di recedere o accordare tale facoltà ad una di esse\*\*.

(Note:

- \* Si presume qui che la facoltà di recesso sia contemplata in una clausola del contratto, laddove il relativo esercizio è disciplinato, a seconda dei casi, dalla legge, dagli usi o dal contratto stesso.
- \*\* La facoltà di recesso è di regola unilaterale ma nulla esclude che possa essere prevista a favore di entrambi i contraenti.)
- Art. 1135 I contratti obbligano non soltanto a ciò che è nei medesimi espresso ma anche a tutte le conseguenze che l'equità, gli usi o la legge connettono all'obbligazione secondo la natura di questa.

(Oss.: art. 1135 c. civ. vigente)

Le clausole d'uso, sebbene non espressamente previste dal contratto, devono considerarsi in esso incluse.

(Oss.: si tratta dell'articolo 1160 vigente, che qui appare meglio formulato)

Art. 1135-1 Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, le parti possono obbligarsi a trattare una modificazione del contenuto per i caso in cui, per effetto di circostanze sopravvenute, l'equilibrio iniziale delle prestazioni corrispettive risulti alterato al punto che l'una delle parti non abbia più interesse alcuno alla persistenza del rapporto.

Art. 1135-2 In difetto della clausola di cui all'articolo precedente, la parte che perde interesse al contratto può richiedere al Presidente del Tribunale di disporre una nuova trattativa.

Art. 1135-3 A queste trattative sono applicabili, in quanto compatibili, le norme di cui al capitolo I del presente titolo.

Il fallimento delle stesse non imputabile a mala fede lascia alle parti la facoltà di risolvere il contratto senza costi e pregiudizi.

(Oss: questi commi non prendono in esame la sopravvenienza e si limitano ad un riferimento alle circostanze (cfr. art. 900-2 c. civ). S'incentrano sulla perdita dell'interesse al contratto: riferita alla fattispecie del contratto oneroso, la formulazione proposta risulta più rispondente alla situazione rispetto a quella dell'articolo 900-2. Si osservi inoltre il loro armonizzarsi con le disposizioni preliminari del capitolo I relative alle trattative.

# SEZIONE 2. DELL'INTERPRETAZIONE E DELLA QUALIFICAZIONE (ARTICOLI 1136 – 1143)

§ 1 – Dell'interpretazione

# Art. 1136 Nei contratti si deve ricercare la comune intenzione dei contraenti e non limitarsi al significato letterale delle parole.

(Nota: si è ritenuto necessario conservare come norma di apertura la formula dell'articolo 1156 vigente, regola basilare che ha la forza di una massima tralatizia. E' la norma che proclama il fondamento dell'interpretazione, il principio esegetico secondo il quale la volontà prevale sul dato letterale.

Questa scelta fondamentale è tanto più preziosa in quanto, senza dimenticare le differenze specifiche, l'interpretazione della regola contrattuale è sempre stata considerata – e lo è ancora oggi – il modello cui attingere nell'interpretazione della legge statale; almeno a un primo stadio dell'attività ermeneutica.)

Nell'interpretazione del negozio unilaterale deve prevalere, come per i contratti, la reale intenzione del suo autore.

(Nota: e' sottinteso che la prevalenza è rispetto al significato letterale, ma questo si desume dal tenore complessivo della disposizione)

Nell'interpretazione di una manifestazione di volontà collettiva (o collegiale) deve prevalere il significato più conforme all'interesse comune dei membri che compongono la collettività.

Art. 1137 Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso coerente con l'atto nel suo complesso.

I contratti connessi ad altri contratti si interpretano gli uni in funzione degli altri.

Art. 1138 Le clausole chiare e precise non devono essere interpretate per non travisare il significato dell'atto.

Art. 1138-1 Per quanto generali siano le espressioni usate per concludere il contratto, questo non comprende che le sole cose sulle quali risulta che le parti si sono proposte di contrattare.

(Oss: art. 1163 c. civ. invariato)

Art. 1138-2 Quando in un contratto si è contemplato un caso come esempio della prestazione dovuta, non devono intendersi per ciò esclusi dall'obbligazione i casi non previsti.

(Oss: art. 1164 c. civ. invariato)

(Nota: e' importante conservare il parallelo storico fra queste due disposizioni complementari, frutto di formulazioni maldestre: enunciato troppo generico o eccessivamente specifico)

Art. 1139 Il contratto deve interpretarsi secondo ragionevolezza ed equità.

Art. 1139-1 Quando una clausola sia suscettibile di due distinti significati, deve essere interpretata nel senso in cui possa avere qualche effetto anziché in quello secondo cui non potrebbe produrne alcuno.

(Oss.: art. 1157 c. civ. invariato)

Art. 1139-2 Le espressioni suscettibili di due distinti significati devono essere intese nel senso che più convenga al contenuto del contratto.

(Oss.: art. 1158 c. civ. invariato)

Art. 1139-3 Quel che risulta ambiguo deve interpretarsi secondo gli usi praticati nel luogo in cui il contratto è stato concluso e la pratica generalmente seguita dalle parti.

Art. 1140 Nel dubbio, il contratto si interpreta contro il creditore e a favore del debitore.

Art. 1140-1 Tuttavia, quando il contenuto del contratto risulti dall'influenza dominante di una parte, il contratto deve essere interpretato in senso favorevole alla controparte.

Art. 1141 L'interpretazione del contratto si basa sull'analisi del complesso dei suoi elementi. La mancata considerazione degli elementi essenziali del contratto ne comporta un travisamento.

(Nota: ricorre qui il classico esempio di una norma formulata in un testo legislativo che è il portato di una consolidata esperienza giurisprudenziale. Non è traducibile in norma di legge la tradizione giurisprudenziale che rimette l'interpretazione del contratto alla valutazione sovrana del giudice di merito e il travisamento, errore di diritto, al sindacato della Corte di Cassazione. Questo indirizzo coinvolge la questione della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici del fatto e giudice del diritto. La disposizione proposta esprime

questo concetto, ma lo fa attraverso l'esplicitazione della ratio che presiede alla ripartizione del potere in parola, chiarendo insomma perché l'interpretazione sia valutazione del fatto e perché il travisamento costituisca errore di diritto. Ciò che è merito e ciò che è diritto civile (puro).

Scopo di questa disposizione è l'armonizzazione della regola in essa contenuta con la definizione dell'oggetto del contratto (uguale riferimento agli elementi essenziali, alla natura, impianto centrale coerente). Cfr. art. 1124)

### § 2 – Della qualificazione

(Nota: la qualificazione può intervenire a tre livelli. Quando le parti diano esse stesse una denominazione all'accordo tra loro intercorso, si deve prendere in considerazione quale dato di riferimento questa qualificazione negoziale. Nel caso particolare contemplato nell'art. 12 comma 3 del Codice di procedura civile, il nomen juris scelto dai contraenti si impone allo stesso giudice: è quanto avviene quando le parti "in virtù di un accordo esplicito e relativamente a diritti di cui possono liberamente disporre" vincolano il giudice alla qualificazione che hanno assegnato al loro contratto. In questa ipotesi la denominazione convenzionalmente adottata è l'unica possibile.

Al di fuori di questo caso, compete al giudice (si tratta di un dovere) sia di qualificare giuridicamente il contratto oggetto di controversia quando le parti non vi abbiano provveduto, sia, nell'ipotesi inversa, di restituire al contratto controverso la sua reale denominazione "senza arrestarsi alla qualificazione che le parti ne abbiano data laddove sia erronea (art. 12, comma 2 c.p.c.).

La qualificazione o la riqualificazione promanano pertanto dal giudice di merito. Soggetta al vaglio della Corte di Cassazione, questa qualificazione giudiziale può essere censurata per errore di diritto.

Ferme restando le regole stabilite dal codice di procedura civile, la questione di diritto sostanziale che il Codice civile affronta è quella di chiarire su quali criteri di fondo si basa il controllo giurisdizionale della qualificazione (e dunque la qualificazione stessa): sugli elementi essenziali del contratto, più precisamente, sugli elementi essenziali che nel caso concreto le parti hanno assunto come base del loro accordo.)

## Art. 1142 Se le parti hanno dato una denominazione all'accordo che hanno concluso, di questa deve tenersi conto.

Quando tale denominazione risulti erronea, il giudice provvede a modificarla, salvo il caso in cui sia tenuto a rispettarla. Nel procedere alla riqualificazione il giudice deve fare riferimento agli elementi che le parti hanno concretamente posto alla base dell'accordo.

(cfr. C.p.c., art. 12, comma 3: "Il giudice non può modificare la denominazione o il fondamento giuridico[del contratto] quando le parti, in forza di un accordo esplicito e relativamente a diritti di cui possono liberamente disporre, lo abbiano vincolato in ragione delle qualificazioni giuridiche dalle stesse adottate e delle questioni di diritto cui intendono circoscrivere la controversia)

Art. 1143 L'atto nullo per inosservanza dei requisiti di validità di un atto corrispondente alla denominazione adottata dalle parti è efficace se presenta i requisiti di validità di un altro atto che persegue un intento conforme alla volontà delle parti.

(Nota:è un'applicazione della massima <u>potius ut valeat</u>, in questo contesto per via di riqualificazione)

## SEZIONE 3 – DELLE DIVERSE SPECIE DI OBBLIGAZIONI (ARTICOLI 1144 – 1151)

Art. 1144 L'obbligazione di fare ha per oggetto una azione, quale la realizzazione di un'opera o la prestazione di servizi, come avviene nell'appalto o nel contratto d'opera; quella di non fare ha per oggetto un'astensione, quale la non-concorrenza, l'omissione di ripristino, la non-divulgazione di informazioni o la non-edificazione.

Art. 1145 L'obbligazione di dare ha per oggetto il trasferimento della proprietà o di un altro diritto, come nella vendita, nella donazione, nella cessione del credito o nella costituzione dell'usufrutto.

Art. 1146 L'obbligazione di dare in uso ha per oggetto la concessione dell'utilizzazione di una cosa con l'obbligo di restituirla, come avviene nel caso della locazione o del comodato; non ricorre nei contratti che concedono la detenzione senza il diritto d'uso, come il pegno e il deposito.

(Nota: l'obbligazione di dare in uso non si riduce né all'obbligazione di dare né a quella di fare. Integra una nozione autonoma; costituisce infatti una categoria distinta che si caratterizza: per la natura specifica e limitata del diritto conferito, un diritto d'uso, e per l'obbligo di restituzione. Altrimenti detto, in estrema sintesi, crea un detentore precario; non un proprietario o un debitore di una somma di denaro, bensì un usuario tenuto alla restituzione. La summa divisio "dare" - "fare" dovrebbe cedere il passo alla trilogia "dare" - "dare in uso" - "fare" (o non fare).

Sotto il profilo linguistico, l'espressione "dare in uso", sufficientemente concisa da trovare spazio nel primo comma dell'articolo 1101-1 tra "dare" e "fare", è appropriata poiché richiama la locazione e il comodato. O, più esattamente, la locazione e il comodato sono le due applicazioni tipiche del modello "dare in uso".)

Art. 1147 L'obbligazione è pecuniaria quando ha per oggetto una somma di denaro. Ogni altro tipo di obbligazione si dice in natura.

Le obbligazioni pecuniarie, in qualunque moneta espresse, sono fungibili, salvo diversa disposizione o accordo.

Art. 1148 L'obbligazione di valore consiste nel procurare al creditore un vantaggio economico, in denaro o in natura, variabile secondo le circostanze, tale da garantirgli nel tempo un soddisfacimento adeguato del proprio interesse grazie alla rivalutazione dell'importo dovutogli al momento dell'adempimento.

L'obbligazione di valore è pecuniaria quando ha per oggetto una somma di denaro da determinarsi nel momento in cui diviene esigibile; è in natura quando ha per scopo di provvedere ai bisogni di una persona o alla conservazione di una cosa, salvo che sia convertita, per accordo delle parti o per decisione del giudice, in una obbligazione pecuniaria rivalutabile.

Art. 1149 L'obbligazione si dice di risultato quando il debitore è tenuto a procurare al creditore l'utilità promessa, in modo che, salvo il caso di forza maggiore, la sua responsabilità deriva dal semplice fatto di non essere riuscito a realizzare lo scopo convenuto.

L'obbligazione si dice di mezzi quando il debitore è tenuto esclusivamente a fare quanto normalmente necessario per conseguire un determinato risultato, cosicché la sua responsabilità dipende dalla prova della sua mancanza di prudenza o di diligenza.

(Nota: molto spesso le parti non chiariscono in modo esplicito a cosa si obbligano (risultato o mezzi). Certamente è bene evitare il verbo "obbligarsi". Più consona un'espressione neutra, quale, ad esempio, "essere tenuti", che vale nel silenzio delle parti. Sotto il profilo pratico, la differenza specifica si apprezza sul terreno della regola della prova. E' importante tenerlo presente laddove si tenti di conciliare il criterio sostanziale con quello della prova.)

Art. 1150 L'obbligazione di sicurezza<sup>3</sup>, relativa a determinati vincoli contrattuali, impone di vigilare sull'integrità della persona del creditore e dei suoi beni.

Art. 1151 L'obbligazione naturale corrisponde ad un dovere di coscienza nei confronti degli altri. Può dar luogo ad un adempimento spontaneo, non ripetibile, o a una promessa irrevocabile di adempimento.

(Nota: il dovere di coscienza non necessita del qualificativo "legittimo": lo è per definizione.)

# SEZIONE 4. DELL'ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI (ARTICOLI 1152 - 1156-2)

§ 1 – Dell'obbligazione di dare

Art. 1152 L'obbligazione di dare si ritiene, in principio, eseguita in forza del solo consenso.

Tuttavia, la sua esecuzione può essere differita per volontà delle parti, per disposizione di legge o per la natura delle cose.

L'obbligazione di dare si esegue in natura, indipendentemente dal fatto che il suo oggetto sia materiale o immateriale.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> N.D.R. L'*obligation de sécurité*, fattispecie elaborata dalla giurisprudenza francese, costituisce un'obbligazione accessoria che, in relazione alla natura di determinati contratti (es. di trasporto), deve considerarsi in essi implicitamente dedotta.

La sua esecuzione rende il creditore titolare del diritto trasmesso e pone a suo rischio la cosa oggetto di tale diritto, benché la consegna non sia ancora stata fatta.

```
(cfr. art. 1138 al. 2 et 1302 al. 1 c. civ)
```

Art. 1152-1 L'obbligazione di dare implica quella di consegnare la cosa e di custodirla fino alla consegna con la diligenza del buon padre di famiglia.

```
(cfr. art. 1136 cod. civ.)
```

Il perimento della cosa libera il debitore dall'obbligazione a condizione che provi che non dipenda da sua colpa. Il debitore è, tuttavia, tenuto a cedere al creditore gli eventuali diritti ed azioni relativi ad indennità spettanti in rapporto alla cosa perita.

```
(cfr. art. 1303 cod. civ.)
```

Art. 1152-2 Il rischio del perimento è a carico del debitore in mora.

```
(cfr. art. 1138 comma 2 cod. civ.)
```

In caso di perimento della cosa, il debitore in mora è tenuto a restituirne il prezzo, a meno che la cosa non sarebbe ugualmente perita presso il debitore se gli fosse stata consegnata.

```
(cfr. art. 1302 comma 2 cod. civ.)
```

Art. 1152-3 Il debitore è messo in mora sia per effetto di una citazione o di atto equivalente dal quale risulti un'ingiunzione sufficiente, sia, se il contratto lo prevede, per la sola scadenza del termine.

```
(art. 1139, comma 2 cod. civ.)
```

Art. 1153 Nel caso in cui ci si sia obbligati, con atti consecutivi, a dare una cosa mobile a due persone, tra queste prevale chi ne ha conseguito per primo il possesso materiale e, se in buona fede, ne diventa proprietario benché il suo titolo sia posteriore nel tempo.

Art. 1153-1 Gli effetti dell'obbligazione di dare un immobile sono regolati nel titolo Della Vendita e nel titolo Dei Privilegi e delle Ipoteche.

§ 2 – Delle obbligazioni di fare o di non fare

Art. 1154 L'obbligazione di fare o di non fare si esegue, se possibile, in natura.

L'ordine giudiziale di eseguirla può essere assistito da penale o altro mezzo di costrizione, a meno che la prestazione dovuta non abbia carattere eminentemente personale.

In nessun caso l'esecuzione può essere ottenuta disponendo un mezzo di costrizione che attenti alla libertà o alla dignità del debitore.

(Nota: il ribaltamento del principio è benvenuto. E' certamente preferibile enunciarlo in termini oggettivi piuttosto che per il tramite di una locuzione come "diritto a".

Sarebbe opportuno aggiungere "quando possibile"? Ci sono pro e contro (precauzione o evidenza). Se prevalessero i pro, si potrebbe immaginare di dire: "l'obbligazione di fare o di non fare si esegue, se possibile, in natura".

Il ribaltamento è tanto più ammissibile in quanto non rimuove ciò che è irrinunciabile nell'esclusione della coercizione personale. Di qui la proposizione del terzo comma, prossima alla massima "nemo praecise cogi ad factum"

Il termine "prestazione" è adeguato ad evocare il comportamento personale del debitore che lo mette al riparo dalla penale o dalla costrizione.

Art. 1154-1 In caso di inadempimento, l'obbligazione si converte nel risarcimento, indipendentemente dalla prova del verificarsi di un danno se l'obbligazione è di non fare.

Art. 1154-2 Tuttavia, il creditore può essere autorizzato a fare eseguire o a distruggere ciò che è stato fatto trasgredendo all'obbligazione. Il tutto a spese del debitore che può essere, all'occorrenza, condannato ad anticipare le somme necessarie all'esecuzione.

§ 3 – Dell'obbligazione di concedere in uso

Art. 1155 L'obbligazione di concedere l'uso di una cosa consiste nel consegnarla e nel mantenerla in istato di servire all'uso convenuto per un certo tempo, decorso il quale il detentore è tenuto a restituirla; salvo disposizione o patto contrari.

Tali obbligazioni possono avere ad oggetto un bene materiale o immateriale.

Si eseguono in natura.

Art. 1155-1 In caso di conflitto di più persone che pretendano l'uso della cosa, prevale colui il cui titolo ha data anteriore.

Art. 1155-2 Quando le parti non hanno fissato un termine per la restituzione della cosa, la stessa deve essere restituita entro un ragionevole periodo di tempo e, salvo il caso di urgenza, previo preavviso al debitore.

Art. 1156 Il detentore ha, tuttavia, diritto a non restituire la cosa fino al completo pagamento delle somme dovutegli per un titolo connesso alla cosa.

SEZIONE 5. DELL'INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI E DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (ARTICOLI 1157-1160-1)

Art. 1157 Nei contratti a prestazioni corrispettive ciascuna parte ha la facoltà di rifiutare di eseguire la propria prestazione finché l'altra non ha eseguito la propria.

Se l'inadempimento è dovuto a forza maggiore o ad altra causa legittima, l'esecuzione del contratto può essere sospesa purché la prestazione sia ancora possibile.

All'eccezione di inadempimento, l'altra parte può replicare provando in giudizio che la sospensione del contratto non è giustificata.

(Osservazioni:

- 1) Il riferimento ai contratti sinallagmatici, terreno nel quale si prospetta l'eccezione, sembra necessario (soprattutto in contrapposizione all'articolo 1161);
- 2) La valorizzazione dell'inadempimento fortuito o legittimo (servizio della nazione, maternità, sciopero, altri casi speciali) può essere utile (e offre l'opportunità per sottolineare il carattere non irrimediabile dell'inadempimento, condizione necessaria della sospensione);
- 3) Il richiamo generalizzato alla prova contraria in giudizio, benché in termini generici, appare opportuno.

Art. 1158 In ogni contratto, la parte nei confronti della quale l'obbligazione non è stata adempiuta o è stata inesattamente adempiuta ha la scelta tra chiedere l'esecuzione dell'obbligazione o la risoluzione del contratto o pretendere il risarcimento del danno che, all'occorrenza, si cumula all'esecuzione o alla risoluzione.

Se opta per la risoluzione, il creditore può sia chiedere al giudice di pronunciarla sia costituire in mora il debitore inadempiente intimandogli di eseguire la prestazione dovuta entro un termine ragionevole, decorso inutilmente il quale potrà risolvere il contratto di diritto.

Se l'inadempimento persiste, il creditore notifica al debitore la risoluzione del contratto, indicandone i motivi. La risoluzione si verifica a far tempo dalla notificazione.

(Osservazioni:

- 1) In un primo comma, che funge da prologo, è bene presentare il ventaglio dei rimedi possibili (cfr. art. 1370);
- 2) La risoluzione è, essa stessa, ottenibile seguendo due percorsi alternativi. Perché precludere la risoluzione giudiziale nel momento in cui si prevede la risoluzione stragiudiziale unilaterale? E' l'occasione per chiarire che il creditore scioglie l'alternativa a suo rischio.
- 3) Nella risoluzione unilaterale c'è qualcosa di inquietante. E' certamente utile prevederla ma è bene modularne le forme (pensando al profilo psicologico dell'innovazione). La formula "dichiara che il contratto è risolto" rischia di essere troppo categorica. Ottenendo lo stesso risultato, si potrebbe smussare l'innovazione ricorrendo ad una fraseologia meno "unilateralista" quale "potrà considerare risolto il contratto".)

Art. 1158-1 E' facoltà del debitore contestare in giudizio la dichiarazione del creditore, provando che l'inadempimento che gli è imputato non giustifica la risoluzione del contratto.

Secondo le circostanze, il giudice può accertare la risoluzione o condannare all'esecuzione del contratto, eventualmente concedendo un termine al debitore.

Art. 1159 Le clausole risolutive devono espressamente indicare le obbligazioni l'inadempimento delle quali comporterà la risoluzione del contratto.

La risoluzione è subordinata ad una messa in mora non ottemperata, a meno che sia stato convenuto che si produrrà per il solo fatto dell'inadempimento. La messa in mora non è efficace qualora non menzioni in termini chiari la clausola risolutiva.

In ogni caso, la risoluzione si verifica per effetto della notificazione fatta al debitore ed a far tempo dalla ricezione della stessa.

Art. 1160 La risoluzione può essere parziale quando la prestazione dovuta è divisibile.

Art. 1160-1 La risoluzione del contratto libera le parti dalle obbligazioni assunte.

Nei contratti ad esecuzione differita o periodica la risoluzione equivale ad un recesso; le obbligazioni delle parti vengono meno per il futuro, a far data dalla domanda di risoluzione giudiziale ovvero dalla risoluzione unilaterale.

Nel caso di esecuzione parziale le prestazioni eseguite non devono essere restituite né v'ha luogo a risarcimento dei danni se l'esecuzione è stata conforme alle obbligazioni rispettive delle parti.

Nei contratti ad esecuzione istantanea la risoluzione è retroattiva; ciascuna delle parti restituisce all'altra quanto ha ricevuto, in osservanza delle norme dettate nella seguente Sezione 6 del presente capitolo.

SEZIONE 6. DELLE RESTITUZIONI CONSEGUENTI ALLA SOPPRESSIONE DEL CONTRATTO

(ARTICOLI 1161 – 1164-7)

Art. 1161 Le restituzioni che seguono alla soppressione del contratto per annullamento o risoluzione sono soggette alle regole che seguono.

Queste regole si applicano altresì, salve disposizione o convenzione difformi, agli altri casi di restituzione, particolarmente ai casi di caducazione quando questa ha efficacia retroattiva.

(Nota: la molteplicità delle ipotesi di restituzione rende necessario che, fin dall'inizio, si determini l'ambito di applicazione delle regole dettate in tema di restituzioni susseguenti alla soppressione del contratto.)

§ 1 – Principi

Art. 1162 L'annullamento e la risoluzione con effetto retroattivo del contratto comportano la restituzione integrale e, all'occorrenza, reciproca delle attribuzioni ricevute in esecuzione del contratto.

Quando l'annullamento o la risoluzione sia imputabile a una delle parti, questa deve, inoltre, risarcire all'altra il danno.

Art. 1162-1 Il credito di restituzione è assistito dalle garanzie concesse per l'adempimento dell'obbligazione principale.

Tale diritto è soggetto al medesimo termine di prescrizione che si applica alle azioni di nullità o di risoluzione che ne determinano la costituzione.

Art. 1162-2 Il giudice che conosce di un'azione di nullità o di risoluzione può disporre d'ufficio le restituzioni benché non ne sia richiesto dall'attore.

Il giudice provvede alla compensazione giudiziale dei debiti fungibili di restituzione.

Il giudicato di annullamento o di risoluzione comporta che l'obbligazione di restituzione sia soggetta alla prescrizione che le è propria.

Art. 1162-3 Le restituzioni possono essere negate a chi ha contravvenuto all'ordine pubblico, al buon costume o, più generalmente, ad una norma imperativa.

### § 2 – Modalità di restituzione

Art. 1163 Le modalità delle restituzioni dipendono dalla natura delle prestazioni compiute in esecuzione del contratto.

Art. 1163-1 In caso di obbligazioni di fare o di non fare, la restituzione si effettua per equivalente.

Il montante della restituzione è calcolato tenendo conto dei vantaggi diretti e indiretti che le parti hanno potuto ricavare dall'esecuzione del contratto, da stimarsi nel giorno della restituzione.

Art. 1163-2 La restituzione di una somma di denaro si esegue per il valore nominale indicato nel contratto.

Art. 1163-3 La restituzione di una cosa determinata si fa in natura se la cosa esiste ancora presso colui che l'ha ricevuta.

Si fa per equivalente quando la cosa è stata distrutta volontariamente o per caso fortuito, è stata trasformata o incorporata.

Quando la cosa è solo parzialmente distrutta, trasformata o incorporata, l'avente diritto alla restituzione può scegliere tra una restituzione integrale del valore e una restituzione parziale della cosa stessa integrata da una somma di denaro.

Art. 1163-4 La restituzione di cose generiche, che non consistano in una somma di denaro, si fa con cose dello stesso genere, a meno che l'avente diritto non preferisca ottenerne il valore pecuniario.

Art. 1163-5 Quando la cosa da restituire è perita per caso fortuito o per fatto di un terzo, il diritto alla restituzione si converte automaticamente sull'indennizzo assicurativo o sul risarcimento del danno o, per surrogazione, sui crediti relativi.

Quando la cosa da restituirsi sia stata venduta, la restituzione si trasferisce automaticamente sul prezzo o, per surrogazione, sul credito relativo.

Art. 1163-6 In tutti i casi nei quali la restituzione non ha luogo in natura o per surrogazione, il giudice valuta la cosa nel giorno della sua decisione, tenendo conto dello stato della cosa medesima nel giorno dell'adempimento.

### § 3 – Disposizioni complementari

Art. 1164 La restituzione concerne la prestazione principale e i suoi accessori nel giorno del pagamento.

Art. 1164-1 Gli accessori della somma di denaro da restituire comprendono gli interessi legali e le tasse ricevute a complemento del prezzo.

Art. 1164-2 Quando la restituzione concerne una cosa diversa da una somma di denaro, gli accessori comprendono i frutti ed il valore del godimento che dalla cosa stessa si è tratto.

La restituzione dei frutti naturali, industriali o civili, ha luogo se questi non sono disponibili in natura, per il loro valore stimato alla data del rimborso, tenendo conto dello stato della cosa nel giorno del pagamento dell'obbligazione. Quando i redditi derivano in parte dai miglioramenti apportati alla cosa da colui che la restituisce, la restituzione si fa per un valore proporzionale ai redditi che la cosa avrebbe prodotto nel suo stato iniziale.

La restituzione del godimento si fa per il valore stimato dal giudice nel giorno in cui decide.

Art. 1164-3 Le spese occasionate dal contratto possono esser messe a carico della parte alla quale l'annullamento o la risoluzione siano imputabili.

Art. 1164-4 Possono essere oggetto di restituzione le spese che afferiscano alla cosa.

Colui al quale la cosa è restituita deve rimborsare a chi la restituisce tutte le spese necessarie alla conservazione della cosa.

Gli deve inoltre le spese che hanno migliorato lo stato della cosa nella misura nella quale ne abbiano determinato un aumento di valore.

Art. 1164-5 Per converso, chi deve restituire la cosa risponde del degrado e del deterioramento che abbiano provocato una riduzione del valore della cosa od il suo perimento.

Art. 1164-6 Gli incrementi e i decrementi di valore della cosa da restituire sono stimati nel giorno della restituzione.

# SEZIONE 7. DELL'EFFETTO DEI CONTRATTI NEI CONFRONTI DEI TERZI (ARTT. 1165 – 1172-3)

§ 1 – Disposizioni generali

Art. 1165 Il contratto non vincola che i contraenti e produce effetti nei confronti dei terzi nei soli casi e nei limiti appresso previsti

(Nota: questo enunciato onnicomprensivo sembra da preferirsi all'opposizione riduttiva tra 'nocere' e 'prodesse')

Art. 1165-1 Le controdichiarazioni non hanno effetto che tra le parti contraenti; non producono effetti a danno dei terzi.

Art. 1165-2 I contratti sono opponibili ai terzi che devono rispettarli e possono avvalersene, senza aver il diritto di chiederne l'adempimento.

§ 2 – Della sostituzione del contraente e della cessione del contratto

Art. 1165-3 I diritti e le obbligazioni del defunto, qualora non si estinguano a causa della morte, si trasmettono agli eredi in conformità delle disposizioni dettate nei Titoli Delle Successioni e delle Donazioni tra vivi e dei Testamenti.

Gli eredi e i legatari del defunto, o alcuni di questi, potranno, parimenti, succedere nella di lui posizione nei contratti dei quali era parte e l'esecuzione dei quali persiste dopo la morte, se questa successione è disposta per legge, prevista da una convenzione o voluta dal defunto nel testamento.

Art. 1165-4 Un contraente non può cedere a un terzo il contratto per atto tra vivi senza il consenso espresso o tacito dell'altra parte.

Art. 1165-5 Fanno eccezione a questo principio i casi previsti dalla legge.

Indipendentemente da tali casi, la sostituzione del contraente si verifica quando il contratto è parte integrante di un'operazione indivisibile, come le fusioni o le scissioni di società e gli apporti parziali di attività patrimoniali.

Salvo patto contrario, è in facoltà dell'altra parte, quando la cessione ha luogo senza il suo consenso, di recedere dal contratto dando un preavviso ragionevole.

Art. 1166 I creditori possono esercitare, in nome del debitore, tutti i diritti e le azioni che gli competono, eccezion fatta per i diritti e le azioni di natura esclusivamente personale.

(Nota: questa formulazione sottolinea opportunamente la differenza tra azione surrogatoria e azione revocatoria)

I creditori hanno, in tal caso, l'onere di provare che l'inerzia del debitore causa loro un pregiudizio.

Art. 1167 I creditori possono anche contestare, agendo in nome proprio, gli atti che il loro debitore compia in frode dei loro diritti, provando, quando si tratti di un atto a titolo oneroso, che il terzo era consapevole della frode.

L'atto dichiarato fraudolento è inopponibile ai creditori, di modo che nei confronti di costoro non produce nessuna conseguenza. All'occorrenza, il terzo acquirente è tenuto a restituire quanto ricevuto fraudolentemente.

L'azione deve essere esercitata nei tre anni che decorrono dal momento in cui i creditori ne hanno conoscenza.

Art. 1167-1 I creditori che esercitano l'azione loro accordata dall'art. 1166 si soddisfano sulle somme che sono acquisite al patrimonio del debitore inerte per effetto della loro iniziativa.

Dell'azione prevista dall'articolo 1167 si avvantaggiano prioritariamente i creditori che l'hanno esercitata e che sono intervenuti nel giudizio.

Art. 1168 Nei casi previsti dalla legge, i creditori possono agire direttamente per il pagamento dei loro crediti contro il debitore del loro debitore, fino a concorrenza del loro credito.

L'azione diretta è parimenti concessa quando essa sola permette di evitare l'impoverimento ingiusto del creditore, tenuto conto del collegamento dei contratti.

§ 4 – Della promessa del fatto del terzo e della stipulazione a favore di terzo

Art. 1169 In generale nessuno può impegnarsi né stipulare che per sé stesso.

(Nota: il vantaggio di conservare, come proemio, questo articolo è di mantenere qui il termine "stipulare" nel suo significato originario (far promettere), qui massimamente valorizzato, anche se oggi ciò risulti marginale in rapporto al significato generico per il quale stipulare è sinonimo di concludere (mettersi d'accordo)

Art. 1170 Ciononostante, si può promettere il fatto del terzo; in tal caso si è tenuti a indennizzare il promissario se il terzo rifiuti di compiere il fatto promesso o di assumerne l'obbligazione.

Se il terzo compie il fatto promesso o ne assume l'obbligazione, il promittente è liberato e l'obbligazione del terzo s'intende costituita a far tempo dal momento della promessa.

(Nota: è preferibile conservare nel primo comma il testo attuale dell'art. 1120, perché questo mette in risalto il rischio dell'operazione del promittente ed il suo effetto proprio (quell'effetto del quale la promessa è antecedente necessario e sufficiente): l'onere dell'indennità. Si tratta di un enunciato di valore comminatorio. L'assunzione dell'obbligazione da parte del terzo (ratifica) è altro atto giuridico che sopravviene (se sopravviene) e produce allora il suo distinto effetto).

### L'erede di chi promette il fatto del terzo è vincolato come il suo autore.

Art. 1171 Un contraente, detto stipulante, può far promettere all'altro, il promittente, di compiere una prestazione a favore di un terzo beneficiario, purché questi, che può essere una persona esistente o futura, sia chiaramente identificato o sia identificabile al tempo dell'esecuzione della promessa, sempre che, a questa data, abbia la capacità di ricevere.

(Nota: l'interesse di questa disposizione è di prospettare l'eventualità di una stipulazione a favore di altri. E' anche di fissare la nomenclatura di questa operazione triangolare, soprattutto di dare un nome allo stipulante che echeggi il verbo "stipulare" conservato nell'art. 1169; il che permette, di passaggio, di fissarne l'esatto valore semantico).

Art. 1171-1 Finché il terzo non ha accettato il beneficio della stipulazione in suo favore, lo stipulante è libero di revocarla.

Se interviene prima della revoca, l'accettazione rende la stipulazione irrevocabile dal momento in cui il suo autore o il promittente ne ha avuto conoscenza.

Il beneficiario, fin da questo momento, è legittimato ad agire contro il promittente per l'esecuzione dell'obbligazione ed è considerato titolare del diritto a far tempo dalla sua costituzione.

(Nota: ridotta all'essenziale, questa disposizione articola tutte le conseguenze giuridiche della stipulazione a favore di terzo, quali sono state messe a punto da una giurisprudenza creativa della fine del secolo XIX. Si tratta del nocciolo – prezioso – delle grandi sentenze del 1888: la libera revocabilità della stipulazione fino all'accettazione. E poi: l'irrevocabilità della stipulazione per effetto dell'accettazione in tempo utile e la retroattività dell'accettazione; il tutto attorno ad un asse concettuale: l'effetto diretto).

Art. 1171-2 Le revoca deve provenire dallo stipulante o, dopo la sua morte, dai suoi eredi. Questi possono provvedervi scaduto un termine trimestrale da computarsi dal giorno in cui abbiano messo in mora il beneficiario con riguardo all'accettazione.

La revoca produce effetto dal momento in cui il terzo beneficiario o il promittente ne abbia avuto conoscenza. Quando è fatta per testamento, produce effetti dal momento della morte. Se la revoca non si accompagna alla designazione di un nuovo beneficiario, della revoca si avvalgono, secondo i casi, lo stipulante o i suoi eredi. Il terzo si considera come se non fosse mai stato beneficiario.

Art. 1171-3 L'accettazione promana dal beneficiario o, dopo la sua morte, dai suoi eredi, salvo patto contrario. Può essere espressa o tacita. Può sopravvenire alla morte dello stipulante o del promittente.

Art. 1171-4 Anche lo stipulante è legittimato ad esigere dal promittente l'esecuzione dell'obbligazione assunta nei confronti del beneficiario.

§ 5 – Dell'effetto dei contratti collegati.

Art. 1172 I contratti concomitanti o consecutivi, l'esecuzione dei quali è necessaria alla realizzazione di un'operazione complessiva alla quale appartengono sono considerati collegati nella misura di cui alle disposizioni seguenti.

Art. 1172-1 Le clausole relative alle parti di uno dei contratti collegati non si applicano negli altri contratti a meno che esse vi siano state riprodotte e siano state accettate dagli altri contraenti.

Art. 1172-2 Tuttavia, alcune clausole presenti in uno dei contratti collegati estendono i loro effetti ai contraenti degli altri contratti, a condizione che costoro abbiano avuto conoscenza del loro impegno e non abbiano formulato riserve.

La disposizione precedente si applica alle clausole limitative o esclusive della responsabilità, alle clausole compromissorie e alle clausole sulla competenza.

Art. 1172-3 Quando uno dei contratti collegati è nullo, le parti degli altri contratti del medesimo insieme possono avvalersi dell'invalidità.

### CAPITOLO IV – DELLE MODALITÀ DELL'OBBLIGAZIONE

SEZIONE 1. DELLE OBBLIGAZIONI SOTTOPOSTE A CONDIZIONE (ARTICOLI 1173 – 1184-1)

§ 1 – Della condizione in generale

Art. 1173 L'obbligazione è soggetta a condizione quando dipende da un evento futuro e incerto.

L'evento dal quale dipende la nascita dell'obbligazione è detto condizione sospensiva; quello da cui deriva il suo venir meno costituisce, a seconda dei casi, una condizione risolutiva o estintiva.

(Nota: la contrapposizione tra condizione sospensiva e condizione risolutiva (retroattiva) si arricchisce (V. Carbonnier) se vi si include una terza fattispecie, la condizione estintiva (non retroattiva).)

Art. 1174 La condizione impossibile o illecita è nulla e rende nullo il contratto che vi è sottoposto.

(Nota: illecita: termine generico migliore di quelli attualmente adottati)

Tuttavia, il contratto può essere conservato e la condizione considerata come non apposta quando risulti escluso che la condizione sia stata il motivo determinante del consenso.

(Nota: l'eccezione da luogo ad un successivo accertamento giudiziale (è quanto avviene in concreto).)

Parimenti, la condizione impossibile di non fare esclude la nullità del contratto ad essa sottoposto.

(Nota: previsione nel medesimo articolo del principio (comma 1) e delle due eccezioni allo stesso (commi 2 e 3).)

Art. 1175 E' nulla l'obbligazione sottoposta a una condizione il cui avveramento sia rimesso alla mera volontà del debitore; tuttavia la nullità non può più essere fatta valere quando l'obbligazione sia stata spontaneamente adempiuta.

(Nota: sintesi in un unico articolo di quanto si riferisce alla condizione nota come potestativa.)

## Art. 1176 Le parti devono comportarsi secondo buona fede quanto all'avveramento della condizione.

(Nota: nell'articolo 1177-1 proposto il verbo cooperare mal si attaglia alla condizione che non dipende dalla volontà delle parti (che sussiste pur sempre sebbene non se ne faccia più menzione). Il dovere di buona fede è suscettibile di essere riferito tanto alla mancata realizzazione quanto all'avveramento della condizione: d'onde l'espressione generica "evento" che li ricomprende.)

# Art. 1177 La condizione si considera avverata se colui che aveva interesse contrario all'avveramento l'ha impedito.

Si reputa non avverata se il suo avveramento è stato provocato dalla parte che vi aveva interesse.

(Nota: fonte probabile di dissensi, l'inciso "in danno della controparte" è stato reputato di scarsa utilità.)

Art. 1178 La parte nel cui interesse esclusivo la condizione è stata convenuta può ad essa rinunziare unilateralmente finché non si sia avverata. Fino a tale momento le parti possono ugualmente, di comune accordo, rinunziare alla condizione convenuta nell'interesse di entrambe.

### La rinunzia rende incondizionata l'obbligazione.

(Nota: sintesi in un unico articolo di quel che si riferisce alla rinunzia, con conseguente indicazione del fattor comune nella proposizione finale (ultimo comma). In questo articolo un'inversione risulta più logica. Ciò che merita d'esser posto in rilievo è la rinunzia unilaterale che può aversi in una determinata ipotesi. Laddove la rinunzia convenzionale, sempre possibile, appare scontata.

Non appare opportuno (e neanche corretto) prendere in considerazione le eventuali rinunzie successive all'avveramento della condizione. Si uscirebbe del resto dal campo dell'obbligazione sottoposta a condizione e ipotizzare un articolo 1178-1 significherebbe introdurre un elemento spurio.)

Art. 1179 Durante la pendenza della condizione il creditore può porre in essere atti conservativi dei suoi diritti ed agire contro le condotte del debitore lesive dei suoi interessi.

(Nota: questa disposizione sembra trovare la sua collocazione migliore dopo l'articolo 1178 e prima di quella che disciplina il trasferimento e la cessione dell'obbligazione.)

Art. 1180 Le obbligazioni sottoposte a condizione possono essere trasferite a causa di morte, salva la diversa volontà delle parti o la speciale natura dell'obbligazione; con le stesse limitazioni, i crediti sottoposti a condizione possono essere ceduti per atto tra vivi.

(Nota: la proposta formulazione dell'art. 1179 non è felice ed è anche incompleta. Le obbligazioni sottoposte a condizione non sono altro, sotto il profilo attivo e passivo, che elementi del patrimonio. Ma se la trasmissibilità può riferirsi tanto ai debiti che ai crediti, la cedibilità è esclusiva dei crediti. L'eccezione è comune a entrambe le ipotesi.)

§2 – Della condizione sospensiva

Art. 1181 L'obbligazione assunta sotto condizione sospensiva è quella che dipende da un evento futuro ed incerto, ovvero da un evento già verificatosi ma ancora ignoto alle parti.

(Ripetizione dell'art. 1181,comma 1 c. civ.)

L'obbligazione non può essere adempiuta prima che l'evento si avveri o che le parti abbiano preso conoscenza del suo avveramento.

(Nota: è l'ultimo comma dell'articolo 1181.)

Art. 1182 In caso di mancato avveramento della condizione l'obbligazione viene meno; si considera come se non fosse mai esistita.

In caso di avveramento della condizione l'obbligazione si considera esistente dal giorno in cui il contratto è stato concluso.

La retroattività non investe gli atti di amministrazione e di godimento posti in essere durante la pendenza della condizione.

(Nota: il parallelismo tra mancato avveramento e realizzazione della condizione nello stesso articolo sembra sufficientemente chiaro, laddove l'attenuazione dell'efficacia retroattiva è elemento comune ad entrambe le ipotesi (non sarà di grande utilità ma il sottolinearlo certo non disturba.)

Art. 1182-1 Quando l'obbligazione è sottoposta a condizione sospensiva il rischio relativo alla cosa oggetto del contratto grava sul debitore il quale è tenuto a consegnarla solo in caso di avveramento della condizione.

(Oss.: art. 1182, comma 1 invariato del c. civ.)

Se la cosa perisce l'obbligazione si estingue.

Se la cosa risulta deteriorata il creditore può scegliere tra la risoluzione del contratto e la consegna della cosa nello stato in cui si trova senza riduzione del relativo prezzo.

Sono salve le disposizioni in materia di risarcimento del danno al creditore secondo le regole sulla responsabilità civile per il caso in cui la perdita o il deterioramento della cosa siano imputabili a colpa del debitore.

§ 3 – Della condizione risolutiva

Art. 1183 La condizione risolutiva non sospende l'esecuzione della prestazione fino a quando l'evento previsto non si verifica; l'obbligazione viene meno se la condizione si avvera.

(Nota: non è forse più indicato muovere dall'indicazione di ciò che vale a distinguere la condizione risolutiva da quella sospensiva? La parte ulteriore della § 3 è pertanto dedicata alla risoluzione.)

Art. 1184 Nell'ipotesi di cui all'articolo precedente la risoluzione opera con efficacia retroattiva, riportando la situazione allo stato preesistente al sorgere dell'obbligazione ed impone al creditore la restituzione di quanto ricevuto secondo le regole disposte dagli articoli 1161 – 1164-1.

(Nota: non è necessario far salva la possibilità di un patto contrario. La condizione estintiva, cui è dedicato l'articolo che segue, non è altro che una condizione risolutiva non retroattiva rimessa alla volontà delle parti.)

Tuttavia, il creditore è dispensato dall'obbligo di restituire i frutti percepiti prima dell'avveramento della condizione e sono fatti salvi gli atti di amministrazione che egli abbia compiuto in pendenza della stessa.

§ 4 – Della condizione estintiva

(Nota: c'è un parallelismo con il termine estintivo.)

Art. 1184-1 La condizione estintiva è quella che fa dipendere l'estinzione dell'obbligazione da un evento futuro e incerto. Non opera che per l'avvenire.

SEZIONE 2. DELLE OBBLIGAZIONI SOTTOPOSTE A TERMINE (ARTICOLI 1185–1188)

#### § 1 – Del termine in generale

Art. 1185 Il termine è un evento futuro e incerto che agisce sull'obbligazione ritardandone l'adempimento o estinguendola.

Può essere espresso o tacito, quando risulti in modo implicito dal tenore dell'accordo.

Il termine può consistere in una data certa o incerta, quando ne sia ignota la scadenza pur nella certezza che questa avverrà.

Art. 1186 Quando le parti indichino come termine soltanto un certo numero di giorni, mesi o anni, il computo si effettua a partire dal giorno della conclusione del contratto, salve diverse disposizioni stabilite dalla legge o dalle parti. E' escluso dal computo del termine il giorno a partire dal quale lo stesso inizia a decorrere.

Art. 1186-1 Nel caso in cui le parti abbiano convenuto di rinviare la fissazione del termine ad un momento successivo o di lasciare ad una di esse il compito di stabilirlo, decorso un ragionevole periodo di tempo senza che il termine sia stato fissato, potrà provvedervi il giudice secondo le circostanze.

#### § 2 – Del termine sospensivo

Art. 1187 Quanto è dovuto alla scadenza di un termine non può essere preteso prima della scadenza; è tuttavia esclusa la ripetizione di quanto sia stato prestato in anticipo.

Durante la pendenza del termine il creditore può compiere atti conservativi dei propri diritti ed agire contro il debitore che leda i suoi diritti.

(cfr. art. 1180 c. civ. e 1179 del presente paragrafo.)

Art. 1187-1 Il termine sospensivo si presume fissato nell'interesse del debitore, salvo che dal contratto o dalle circostanze non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambe le parti.

La parte nel cui interesse esclusivo sia stato stabilito il termine vi può rinunziare unilateralmente.

Art. 1187-2 Il debitore non può invocare il beneficio del termine quando non dà al creditore le garanzie che aveva promesse o diminuisce, per fatto proprio, quelle che aveva dato.

Parimenti, il debitore decade dal beneficio del termine se diviene insolvente o è dichiarato fallito.

#### § 3 – Del termine estintivo

Art. 1188 Il termine estintivo pone fine all'obbligazione per il futuro. Fino alla scadenza del termine l'obbligazione è pienamente vincolante.

# SEZIONE 3. DELLE OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE E FACOLTATIVE (ARTICOLI 1189 – 1196)

#### § 1 – Delle obbligazioni alternative

Art. 1189 L'obbligazione è alternativa quando consente la scelta di una delle due prestazioni in essa dedotte, cosicché l'esecuzione della prestazione scelta libera il debitore.

Se una delle prestazioni è impossibile o illecita al momento del sorgere del vincolo l'obbligazione ha per oggetto l'altra.

Art. 1190 La scelta tra le prestazioni alternative spetta al debitore se non è stato convenuto diversamente.

La parte che non esercita la facoltà di scelta a lei riservata entro il termine convenuto, ovvero entro un ragionevole periodo di tempo, è costituita in mora e la facoltà di scelta passa all'altra parte.

La scelta è irrevocabile.

Art. 1191 Il debitore non può scegliere né essere costretto ad eseguire parte di una prestazione e parte dell'altra.

(Oss.: ampliamento dell'art. 1191 c. civ.)

Art. 1192 Il debitore cui spetta la scelta, se una delle prestazioni diviene impossibile, anche per causa a lui imputabile, deve eseguire l'altra.

Nel caso di cui al precedente comma, se entrambe le prestazioni siano divenute impossibili e l'impossibilità di una di esse sia imputabile al debitore, questo deve corrispondere al creditore il valore della prestazione divenuta impossibile per ultima.

(Oss.: nuova formulazione dell'art. 1193 c. civ.)

Art. 1193 Il creditore cui spetta la scelta, se una delle prestazioni diventa impossibile, deve accettare l'altra, salvo che l'impossibilità sia imputabile al debitore, nel qual caso il creditore può esigere l'altra prestazione o l'equivalente di quella divenuta impossibile.

Nell'ipotesi di cui al precedente comma, se entrambe le prestazioni diventano impossibili e il debitore sia responsabile rispetto ad una di esse, il creditore può domandare l'equivalente dell'una o dell'altra prestazione.

(Oss.: nuova formulazione dell'art. 1194 c. civ.)

Art. 1194 Quando entrambe le prestazioni diventano impossibili per una causa non imputabile al debitore l'obbligazione si estingue.

(Oss.: ampliamento dell'art. 1195 c. civ.)

Art. 1195 I principi di cui agli articoli precedenti trovano applicazione anche nel caso in cui nell'obbligazione alternativa siano dedotte più di due prestazioni.

(Oss.: 1196 c. civ.)

§ 2 – Delle obbligazioni facoltative

Art. 1196 L'obbligazione è facoltativa quando, pur avendo per oggetto una determinata prestazione, il debitore si libera eseguendone un'altra.

Variante L'obbligazione è facoltativa quando, pur avendo per oggetto una determinata prestazione, come ad esempio un bene in natura, il debitore si libera eseguendone un'altra, come una somma di denaro.

L'obbligazione facoltativa si estingue se l'esecuzione della prestazione principale diventa impossibile per causa non imputabile al debitore.

# SEZIONE 4 – DELLE OBBLIGAZIONI IN SOLIDO (ARTICOLI 1197 – 1212)

§ 1 – Della solidarietà tra creditori

Art. 1197 L'obbligazione è in solido tra più creditori quando ciascuno di essi può chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore, sebbene il vantaggio prodotto dall'adempimento spetti congiuntamente a tutti i creditori e debba essere tra gli stessi ripartito.

(Oss.: art. 1197 c. civ. ritoccato)

Art. 1197-1 La solidarietà non si presume; deve essere prevista in modo espresso.

Art. 1198 Il creditore ha la scelta di pagare all'uno o all'altro dei creditori in solido quando non è stato richiesto da uno di essi.

La remissione del debito fatta da uno solo dei creditori in solido libera il debitore limitatamente alla parte che spetta a tale creditore.

Parimenti, la confusione o la compensazione che si verificano tra il debitore ed un creditore non estinguono l'obbligazione che per la parte spettante a tale creditore.

(Oss.: art. 1198 c. civ. Ritoccato.)

Art. 1199 Qualunque atto che interrompa o sospenda la prescrizione a favore di un creditore in solido giova agli altri creditori.

§ 2 – Della solidarietà tra debitori

Art. 1200 Si ha solidarietà tra debitori quando questi sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri nei confronti del creditore.

(Oss.: art. 1200 c. civ. Invariato.)

Art. 1201 L'obbligazione può essere in solido anche quando un debitore sia tenuto con modalità diverse da un altro all'esecuzione della stessa prestazione; ad esempio, se un debitore è obbligato sotto condizione mentre l'obbligazione di un altro è semplice, o se un debitore per adempiere dispone di un termine che invece non sia stato concesso a un altro.

(Oss.: art. 1201 c. civ.)

Art. 1202 La solidarietà non si presume; è disposta dalla legge, da un accordo o dagli usi commerciali.

(Oss.: la commissione Viney – Durry modella l'obbligazione in solido sulla solidarietà passiva.)

Art. 1203 Il creditore può scegliere tra più debitori in solido quello cui chiedere l'adempimento e questo non può opporgli il beneficio della divisione.

(Oss.: è' l'articolo 1203 del Code civil leggermente ritoccato.)

L'azione esercitata contro uno dei debitori non preclude al creditore di agire nei confronti degli altri.

(Oss.: il nuovo articolo 1203 combina le disposizioni degli articoli 1203 e 1204 c. civ.)

Art. 1204 Se la cosa che forma oggetto della prestazione perisce per causa imputabile a uno o più debitori, gli altri restano obbligati per l'equivalente; tuttavia essi non sono comunque tenuti al risarcimento del danno, salvo che fossero costituiti in mora al momento del perimento della cosa.

(Oss.: art. 1205 c. civ. Ritoccato.)

Art. 1205 L'azione promossa contro uno dei debitori in solido interrompe o sospende la prescrizione nei confronti di tutti.

Gli stessi effetti si producono con la costituzione in mora.

(Oss.: art. 1206 c. civ. Ritoccato.)

Art. 1206 La domanda degli interessi proposta nei confronti di un debitore in solido fa decorrere gli interessi nei riguardi di tutti.

```
(Oss.: art. 1207 c. civ. Invariato.)
```

Art. 1207 Il condebitore in solido convenuto dal creditore può opporre tutte le eccezioni che discendono dalla natura dell'obbligazione e quelle a lui personali, nonché quelle comuni agli altri condebitori.

Non può opporre le eccezioni personali degli altri condebitori o di uno di essi.

```
(Oss.: art. 1208 c. civ. invariato)
```

Art. 1208 Quando uno dei condebitori in solido succede al creditore, o il creditore succede ad uno dei condebitori, la confusione estingue l'obbligazione solo per la parte di questo condebitore.

```
(Oss.: art. 1209 c. civ. ritoccato.)
```

Art. 1209 Il creditore che rinunzia alla solidarietà in favore di uno dei condebitori può sempre agire contro gli altri, dedotta la parte del debitore che ha liberato dalla solidarietà passiva.

```
(Oss.:art. 1210 c. civ. invariato.)
```

Art. 1210 L'obbligazione in solido si divide di diritto tra i debitori; nei rapporti interni, ciascuno non è tenuto che per la propria parte.

Il debitore che ha pagato il debito comune può ripetere dagli altri soltanto la parte dovuta da ciascuno di essi.

```
(Oss.: art. 1213 e 1214, comma 2 c. civ. combinati e ritoccati.)
```

Art. 1211 I condebitori sono reciprocamente garanti della loro solvibilità.

La parte dovuta dal debitore insolvente è ripartita tra gli altri, compreso quello che abbia già pagato la propria parte di debito o che sia stato in precedenza liberato dalla solidarietà passiva.

```
(Oss.: art. 1214, comma 2 e 1215 c. civ. ritoccati.)
```

Art. 1212 Se l'affare per il quale il debito è stato assunto in solido riguarda uno solo dei condebitori, questo sopporta l'onere del debito in via esclusiva, cosicché non può agire in regresso verso gli altri qualora abbia pagato mentre è soggetto all'azione di regresso promossa dai condebitori che abbiano adempiuto.

```
(Oss.: art. 1216 c. civ. Ritoccato.)
```

SEZIONE 5. DELLE OBBLIGAZIONI INDIVISIBILI (ARTICOLI 1213 – 1217)

In un capitolo dedicato alle modalità dell'obbligazione, solo le obbligazioni indivisibili e non anche quelle divisibili costituiscono obbligazioni modali, sia tra condebitori sia, soprattutto, con riguardo agli eredi (ciò che spiega, del resto, la previsione dei relativi effetti in un unico articolo.)

La divisibilità dell'obbligazione dopo la morte non rappresenta una modalità dell'obbligazione. Il principio è quello della divisione di diritto tra gli eredi dei debiti e dei crediti del de cuius.

Quanto alla norma enunciata al primo comma dell'articolo 1220 del Codice civile (con una formulazione, del resto, alquanto significativa), è espressione sia del diritto che del senso comune. Il debitore non può costringere il creditore ad accettare un pagamento parziale. La norma riguarda il pagamento (cfr. infra l'art. 1224-1).

Art. 1213 L'obbligazione è indivisibile quando ha per oggetto una prestazione la cui esecuzione è insuscettibile di divisione, sia in senso materiale che immateriale.

(Oss.: art. 1217 c. civ. invariato)

Art. 1214 L'obbligazione è indivisibile, sebbene la cosa che ne costituisce l'oggetto sia per sua natura divisibile, quando la cosa stessa risulta dedotta nell'obbligazione in un modo che ne esclude la prestazione parziale.

(Oss.: art. 1218 c. civ. invariato)

Art. 1215 Ciascuno dei debitori di una obbligazione indivisibile risponde per l'intero.

La stessa regola si applica agli eredi del debitore di tale obbligazione.

(Oss.: art. 1222 e 1223 c. civ. invariati.)

Art. 1216 L'erede del debitore, convenuto per l'adempimento dell'intera obbligazione, può richiedere un termine per chiamare in causa i coeredi, salvo che la natura del debito imponga il suo personale adempimento, ferma la facoltà, in tal caso, di agire contro i coeredi per esserne rilevato.

(Oss.: art. 1225 c. civ. invariato)

Art. 1217 Ciascun erede può esigere l'adempimento dell'intera obbligazione indivisibile.

Il coerede non può rimettere l'intero debito né accettare l'equivalente della prestazione dovuta. Se un erede ha rimesso il debito o ricevuto l'equivalente della prestazione, il coerede può domandare la prestazione indivisibile scomputandone la parte del coerede che ha fatto la remissione o che ha ricevuto l'equivalente.

(Oss.: art. 1224 c. civ. invariato.)

#### CAPITOLO V – DELL'ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

Art. 1218 Le obbligazioni si estinguono:
per adempimento [pagamento];
per remissione del debito;
per compensazione;
per confusione;
per novazione e prescrizione, rispetto alle quali valgono disposizioni particolari.

### SEZIONE I. DELL'ADEMPIMENTO (ARTICOLI 1219 – 1236)

- § 1 Disposizioni generali
- Art. 1219 L'adempimento è l'esecuzione della prestazione dovuta.
- Art. 1220 Non può esservi adempimento senza debito: quanto è stato indebitamente pagato è suscettibile di ripetizione.

La ripetizione è esclusa rispetto alle obbligazioni naturali spontaneamente adempiute.

Art. 1221 L'obbligazione può essere adempiuta sia da chiunque vi abbia interesse, come avviene nel caso della prestazione eseguita da un condebitore o da un fideiussore, che da parte di coloro che agiscono in nome del debitore.

L'obbligazione può essere adempiuta anche da un terzo che non vi abbia interesse(1), salvo il diritto del creditore a rifiutare l'adempimento per un legittimo interesse (2). Al di fuori di questo caso, il terzo può domandare il rimborso di quanto prestato in forza di surrogazione volontaria o mediante azione personale di rivalsa.

Art. 1221-1 Per adempiere validamente è necessario essere capaci o legalmente rappresentati.

Ciononostante, il pagamento di una somma di denaro non è soggetto a ripetizione nei confronti del creditore che l'abbia impiegata in buona fede.

Art. 1221-2 L'adempimento deve essere fatto al creditore o al suo rappresentante.

L'adempimento non conforme all'obbligazione è valido se il creditore lo ratifica o se ne ha approfittato.

Art. 1222 E' liberatorio l'adempimento in buona fede al creditore apparente.

In caso di pagamento per via elettronica il creditore deve garantire al debitore la sicurezza del modo di pagamento proposto.

Art. 1223 Il creditore non è tenuto a ricevere una prestazione diversa da quella dovutagli, anche se di valore uguale o superiore.

Le parti possono comunque convenire che l'adempimento avvenga mediante una prestazione diversa.

Art. 1224 il debitore non può costringere il creditore a ricevere un adempimento parziale.

(Nota: è l'articolo 1244 c. civ. vigente.)

Anche se divisibile, il debito si reputa, ai fini dell'adempimento, come indivisibile tra creditore e debitore.

(Nota: ricorre qui il primo inciso dell'articolo 1220 che vale ad esprimere efficacemente il concetto.)

Art. 1224-1 Salvo il caso che sia indivisibile, il debito si divide tra gli eredi del creditore o del debitore. Gli eredi del creditore non possono esigere la prestazione che per la parte ad essi spettante. La stessa regola si applica agli eredi del debitore i quali sono tenuti all'esecuzione ciascuno per la sua parte.

(Nota: la prima parte della disposizione enuncia il principio della divisibilità. La seconda, tratta dall'art. 1220 c. civ. vigente, ne è l'esplicitazione.)

- Art. 1225 Il debitore di un'obbligazione pecuniaria è tenuto nei limiti della somma indicata nel contratto, salvo che si tratti di un debito di valore.
- Art. 1225-1 L'ammontare della somma dovuta può variare in forza di una clausola di indicizzazione.

A questa clausola si applicano le disposizioni del codice monetario e finanziario.

- Art. 1225-2 L'ammontare di una obbligazione avente per oggetto una somma di denaro può essere espresso anche non facendo ricorso alla moneta avente corso legale, dal momento che alla liquidazione si procede al momento del pagamento, in conformità delle disposizioni particolari stabilite dalla legge.
- Art. 1225-3 Se l'obbligazione produce interessi legali o convenzionali, questi possono a loro volta produrre interessi in caso di domanda giudiziale o in forza di un accordo particolare a condizione che dalla domanda o dal contratto risulti che si tratta di interessi scaduti da almeno un anno.

(cfr. art. 1154 c. civ. invariato)

Art. 1225-4 Ciononostante, i debiti periodici scaduti, come i canoni d'affitto di fondi rustici e di locazione e gli arretrati di rendite perpetue o vitalizie, producono interessi dal giorno della domanda giudiziale o del contratto.

La stessa regola si applica ai frutti da restituirsi ed agli interessi corrisposti al creditore da un terzo per conto del debitore.

(cfr. art. 1155 c. civ. invariato)

Art. 1226 In Francia l'adempimento di una obbligazione che abbia per oggetto una somma di denaro deve essere fatto con moneta avente corso legale sul territorio nazionale. Tuttavia, se l'obbligazione deriva da un contratto non regolato dal diritto interno o da una sentenza il pagamento può essere eseguito in Francia con moneta estera.

Art. 1226-1 La prestazione deve essere eseguita nel luogo determinato dal contratto. Se il luogo non è determinato, l'adempimento dell'obbligazione avente per oggetto una cosa certa e determinata deve essere eseguito nel luogo in cui la cosa stessa si trovava quando l'obbligazione è sorta.

Gli alimenti assegnati con provvedimento dell'autorità giudiziaria, se questa non ha disposto diversamente, devono essere prestati presso il domicilio o la residenza dell'avente diritto.

Al di fuori dei casi di cui ai commi precedenti, la prestazione deve essere eseguita presso il domicilio o la residenza del debitore.

Art. 1226-2 La prestazione deve essere eseguita non appena il debito diviene esigibile.

Tuttavia, tenuto conto della situazione del debitore e in considerazione delle esigenze del creditore, il giudice può disporre il rinvio o la rateizzazione del pagamento delle somme dovute di non oltre due anni.

Con specifica e motivata decisione, il giudice può anche disporre che le somme dovute alle scadenze rinviate producano interessi a tasso ridotto, comunque non inferiore a quello legale, ovvero che i pagamenti si imputino prima di tutto al capitale.

Il giudice può inoltre subordinare la concessione di tali misure al compimento, da parte del debitore, di atti idonei ad agevolare o a garantire il soddisfacimento del debito.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai debiti alimentari.

Art. 1226-3 Le decisione di cui all'art. 1226-2 sospende le procedure esecutive promosse o da promuoversi. I maggiori interessi e le penali maturati a causa del ritardo non sono dovuti durante il periodo di proroga fissato dal giudice.

Art. 1226-4 Le clausole contrattuali in contrasto con le disposizioni di cui agli articoli 1226-1 – 1226-2 sono considerate non apposte.

Art. 1227 Il debitore di una cosa certa e determinata è liberato consegnando la cosa nello stato in cui si trova al momento della consegna purché il suo deterioramento non dipenda da causa a lui imputabile o dal fatto dei suoi dipendenti e a condizione che il debitore stesso non fosse costituito in mora prima del verificarsi del deterioramento.

(art. 1245 c. civ. invariato)

Art. 1227-1 Se oggetto dell'obbligazione è una cosa determinata solo nel genere, il debitore non è tenuto a procurarne al creditore la migliore specie; ma non può neppure offrirne la peggiore.

(art. 1246 c.civ. invariato)

Art. 1227-2 Gli oneri dell'adempimento sono a carico del debitore.

#### § 2 - Dell'imputazione dei pagamenti

Art. 1228 – Chi deve interessi o altre somme periodiche esigibili non può, senza il consenso del creditore, imputare il pagamento agli interessi o agli arretrati: il pagamento parziale in linea capitale ed interessi si imputa prima agli interessi.

Art. 1228-1 Chi ha più debiti ha facoltà di dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare.

Art. 1228-2 In mancanza della dichiarazione di imputazione da parte del debitore, le parti possono di comune accordo imputare il pagamento ad un determinato debito. Se l'imputazione è indicata su una ricevuta rilasciata dal creditore, la sua ricezione da parte del debitore non può farne presumere l'accettazione.

Art. 1229 In difetto di imputazione secondo le regole di cui ai precedenti articoli, il pagamento deve essere imputato a norma delle disposizioni che seguono:

1° nel caso in cui il debitore sia tenuto per debiti scaduti e non l'imputazione è fatta ai primi;

2° quando si tratti di più debiti scaduti l'imputazione è fatta al debito che il debitore ha più interesse ad estinguere;

3° se i debiti scaduti sono della stessa natura l'imputazione è fatta al meno recente; se sono contestuali è fatta proporzionalmente ai vari debiti;

4° se l'imputazione riguarda soltanto debiti non ancora scaduti trovano applicazione le regole di cui ai numeri 2° e 3°.

Art. 2330 In caso di debiti molteplici, l'imputazione ad uno qualsiasi di essi si fa, occorrendo, in conformità al disposto dell'articolo 1228.

#### § 3 Della prova del pagamento

Art. 1231 Il pagamento si prova con qualunque mezzo.

Art. 1232 La restituzione volontaria del titolo originale risultante da scrittura privata o della copia spedita in forma esecutiva, fatta dal creditore al debitore, fa presumere la remissione del debito o il pagamento, salva prova contraria.

La restituzione fatta ad un condebitore in solido del titolo originale risultante da scrittura privata o della copia spedita in forma esecutiva produce gli stessi effetti a favore degli altri debitori.

Art. 1232-1 La restituzione della cosa ricevuta in pegno non è sufficiente a far presumere la remissione del debito.

(Nota: queste disposizioni corrispondono agli attuali articoli 1282, 1283, 1284 e 1286, inclusi nella sezione dedicata alla remissione del debito. Si tratta di norme che sembrano piuttosto funzionali a regolare la liberazione del debitore. Di qui l'opportunità di ricollegarle al momento del pagamento e della relativa prova).

§ 4 – Del deposito liberatorio con offerta di adempimento e costituzione in mora

(Nota: la rubrica (lunga) vuole evidenziare il legame tra il deposito liberatorio, l'offerta di pagamento e la costituzione in mora)

Art. 1233 Quando il creditore rifiuta di ricevere la prestazione esigibile, il debitore può depositare la cosa dovuta presso un terzo abilitato a riceverla.

Il deposito equivale a pagamento (1) se eseguito secondo le forme ammesse dalla legge (2). La liberazione del debitore si opera nei modi di seguito indicati.

(Note:

- (1) La regola fondamentale attorno alla quale ruota l'intera disciplina è enunciata per prima.
- (2) Questo rinvio generico consente di prescindere dalla ripetizione di quanto disposto dai numeri da 1 a 5 dell'art. 1258 c. civ. vigente.)
- Art. 1234 Il debitore deve notificare il deposito al creditore mediante una nuova offerta di pagamento secondo le modalità convenute.
- Art. 1234-1 Se la cosa depositata consiste in una somma di denaro il debitore è liberato, per capitale ed interessi, se nei due mesi a decorrere dalla notificazione fatta al creditore quest'ultimo non abbia contestato l'offerta.
- Art. 1234-2 Qualora la notificazione dell'offerta di pagamento non sia stata fatta alla persona del creditore, il debitore può presentare istanza al giudice dell'esecuzione affinché dichiari l'efficacia liberatoria della stessa, salvo il diritto del creditore di impugnarla.
- Art. 1235 Quando la cosa depositata consiste in un bene diverso dal denaro l'offerta di pagamento vale come intimazione al creditore di ricevere la cosa depositata o di contestare l'offerta nel termine di due mesi dalla sua notificazione.

(Nota: la distinzione tra le diverse modalità della notificazione non è ripetuta ma il risultato di questa scelta non è poi così negativo (c'è una logica).)

Art. 1235-1 Qualora il creditore non abbia assunto l'una o l'altra iniziativa entro il termine di cui all'articolo precedente, il debitore, su autorizzazione del giudice per l'esecuzione, dopo aver sentito o interpellato il creditore, può far vendere all'asta pubblica la cosa depositata il cui ricavato è depositato per conto del creditore, dedotte le spese per la vendita.

Fino a tale momento il rischio relativo alla cosa depositata è a carico del creditore.

Art. 1236 La notificazione dell'offerta di pagamento non interrompe la prescrizione.

Decorso il termine di prescrizione, il debitore può domandare la restituzione della cosa depositata.

Compiuta la prescrizione, l'impugnazione della decisione che dichiara liberato il creditore non può più essere proposta.

(Nota: l'offerta di pagamento costituisce formalmente una ricognizione di debito. Tuttavia il debitore è costretto a ricorrere alla procedura del pagamento coatto in quanto il creditore si è rifiutato di riceverlo. Sulla base di tale considerazione, non risulta improprio affermare che la prescrizione non viene interrotta.)

# SEZIONE 2. DELLA REMISSIONE DEL DEBITO (ARTICOLI 1237 – 1239-1)

Art. 1237 La remissione del debito è l'atto con il quale il creditore libera il debitore dall'obbligazione assunta con il consenso, espresso o tacito, di questo.

Art. 1238 La remissione del debito convenuta con uno dei debitori in solido libera anche gli altri debitori, salvo che il creditore non abbia espressamente manifestato la volontà di far valere i suoi diritti nei loro confronti.

In quest'ultimo caso il creditore può pretendere il pagamento del debito dedotta la parte dovuta dal debitore a favore del quale ha fatto la remissione.

Art. 1239 La remissione del debito accordata al debitore principale libera i fideiussori; quella concessa al fideiussore non libera il debitore principale.

Art. 1239-1 La liberazione disposta a favore di uno dei fideiussori non libera gli altri fideiussori.

I fideiussori tenuti in solido restano obbligati dedotta la parte del cofideiussore liberato.

Quanto il creditore ha ricevuto da un fideiussore per liberarsi dalla garanzia prestata deve essere imputato al debito e profittare al debitore principale e agli altri fideiussori.

SEZIONE 3. DELLA COMPENSAZIONE (ARTICOLI 1240 – 1247) Art. 1240 Quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per compensazione fino a concorrenza del debito minore, secondo le norme che seguono.

§ 1 – Della compensazione in generale

Art. 1241 La compensazione può essere legale, giudiziale o convenzionale.

Art. 1241-1 La compensazione legale si verifica solo tra due debiti reciproci e fungibili, ugualmente liquidi ed esigibili.

(Nota: i quattro presupposti essenziali sono enunciati congiuntamente. Il termine fungibile risulta corretto; "fungibili o dello stesso genere", una precisazione, questa, che, strada facendo, rivela la sua importanza; laddove "genere" è più appropriato di "specie".)

Sono fungibili i debiti che hanno per oggetto una somma di denaro o una determinata quantità di cose dello stesso genere.

I debiti aventi per oggetto delle cose determinate soltanto nel genere, il cui prezzo è fissato in un mercato regolamentato, si compensano con somme di denaro liquide ed esigibili.

Art. 1241-2 Il rinvio o la dilazione del pagamento concessi dal giudice al debitore non impediscono la compensazione.

Art. 1242 Tutti i debiti sono suscettibili di compensazione, quale che sia il titolo dell'uno o dell'altro, fatta eccezione per quelli relativi agli alimenti o ad un altro credito impignorabile.

(Nota: "suscettibile di compensazione" è un'espressione che vale qui ad evidenziare meglio la natura del debito.)

Art. 1243 La compensazione legale deve essere eccepita dal debitore convenuto. In tal caso, i debiti si estinguono fino a concorrenza dei rispettivi valori dal momento in cui si è determinata la loro coesistenza con le caratteristiche richieste dalla legge.

Art. 1243-1 Il fideiussore può opporre in compensazione ciò che il creditore deve al debitore principale; ma il debitore principale non può opporre in compensazione quanto il creditore deve al fideiussore.

Il debitore in solido non può opporre in compensazione il debito che il creditore ha verso un altro condebitore.

Art. 1244 Nel caso di cessione ad un terzo di un credito suscettibile di compensazione, il debitore ceduto può opporre la compensazione al cessionario, salvo che vi abbia espressamente rinunziato per iscritto.

(Oss.: concordanza con l'articolo 1257.)

Art. 1244-1 La compensazione non si verifica quando uno dei due crediti diviene indisponibile per effetto di pignoramento prima che il credito reciproco si sia reso liquido ed esigibile.

Art. 1245 Quando più debiti suscettibili di compensazione sono dovuti dalla stessa persona, si osservano per la compensazione le disposizioni dettate per l'imputazione di pagamento dall'articolo 1228-1.

Art. 1245-1 Chi ha pagato un debito suscettibile di compensazione non può più valersi, in pregiudizio dei terzi, dei privilegi e delle ipoteche che assistono il credito non opposto, salvo che abbia ignorato l'esistenza di questo per giusti motivi.

Art. 1246 La compensazione può essere fatta valere in giudizio dalla parte il cui credito non sia ancora liquido ed esigibile a condizione che il giudice, in quest'ultimo caso, abbia pronunciato la decadenza dal beneficio del termine. La compensazione ha effetto dal giorno della proposizione della domanda riconvenzionale.

Art. 1246-1 La compensazione giudiziale segue per il resto le regole della compensazione legale.

Art. 1247 Le parti possono convenire l'estinzione dei debiti reciproci. In tal caso, la compensazione si verifica dal giorno della conclusione dell'accordo.

§ 2 – Della compensazione dei debiti connessi

Art. 1248 Quando due debiti sono connessi, il giudice non può rigettare la domanda di compensazione per il fatto che uno di essi non presenta i requisiti di liquidità e di esigibilità.

Art. 1248-1 La cessione o il pignoramento di uno dei crediti connessi non impedisce la compensazione.

### SEZIONE 4. DELLA CONFUSIONE (ARTICOLI 1249 – 1250)

Art. 1249 Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, si verifica, di diritto, la confusione che produce l'estinzione dell'obbligazione.

Art. 1250 La confusione che riguarda il debitore principale giova ai suoi fideiussori.

Quella relativa al fideiussore non comporta l'estinzione dell'obbligazione principale.

Quella che si verifica rispetto ad un debitore in solido giova agli altri condebitori solo per la parte di debito da questo dovuta.

#### CAPITOLO IV - DELLE OPERAZIONI SU CREDITI

# SEZIONE 1. DELLA CESSIONE DEL CREDITO (ARTICOLI 1251 – 1257-1)

- Art. 1251 La cessione del credito è il contratto con il quale il creditore, cedente, trasferisce in tutto o in parte il proprio credito ad un terzo, cessionario, a titolo di vendita, di donazione o ad altro titolo particolare.
- Art. 1252 Possono essere ceduti crediti esistenti o futuri. In caso di cessione di un credito futuro, l'atto deve contenere l'indicazione degli elementi idonei a consentirne l'identificazione quando verrà ad esistenza.
- Art. 1253 La cessione del credito deve risultare da un atto scritto a pena di nullità, salvi i casi in cui sia richiesta la forma autentica.
- Art. 1254 Nei rapporti tra le parti, salvo diverso accordo, il perfezionamento del contratto è di per sé sufficiente produrre il trasferimento del credito.

A decorrere da tale momento, il trasferimento del credito è efficace nei confronti dei terzi e può essere ad essi opposto senza che siano richieste forme particolari. Nel caso in cui i terzi contestino la data in cui la cessione è avvenuta, la prova della sua autenticità grava sul cessionario che può dimostrarla con qualunque mezzo.

(cfr. art. 1698 c. civ.)

- (Nota G.C.: la regola è la stessa <u>"inter partes et erga omnes"</u>; l'equiparazione costituisce un'innovazione di tutto rilievo)
- Art. 1254-1 Tuttavia, il trasferimento di un credito futuro è efficace tra le parti e nei confronti dei terzi solo dal giorno in cui il credito stesso viene ad esistenza.
- Art. 1254-2 La cessione del credito è efficace nei confronti del debitore dal momento in cui gli sia stata notificata, per iscritto o in forma elettronica, da parte del cedente o del cessionario.
- Art. 1254-3 Il conflitto tra cessionari di uno stesso credito si risolve a favore di quello che ha acquistato per primo. La prova della data può essere data con qualunque mezzo.
- Art. 1255 Salvo patto contrario, la cessione comprende gli accessori del credito, quali le garanzie personali e reali che il cessionario può esercitare direttamente.

(Oss.: si conferma l'idoneità dell'art. 1692 del codice civile.)

Art. 1256 Il cedente deve garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione benché non prevista dal contratto.

Non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia; nel qual caso risponde solo nei limiti di quanto ha ricevuto.

Qualora abbia garantito la solvenza del debitore, la garanzia si intende riferita alla situazione attuale; può anche riguardare il futuro ma a condizione che il cedente lo abbia espressamente dichiarato.

(Oss.: cfr. art. 1693, 1694 e 1695 c. civ.)

Art. 1257 Quando accetta la cessione mediante atto scritto, il debitore ceduto può espressamente rinunciare a far valere nei confronti del cessionario, in tutto o in parte, le eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente.

In difetto di tale dichiarazione, il debitore può opporre al cessionario tutte le eccezioni relative al debito, comprese l'intrasmissibilità dell'obbligazione e le clausole compromissorie e simili.

Può opporre al cessionario la compensazione dei propri debiti connessi al debito ceduto.

Può anche opporre al cessionario l'estinzione del credito purché questa si sia verificata in epoca anteriore alla cessione.

Art. 1257-1 Un credito può essere ceduto senza corrispettivo a titolo di garanzia. In questo caso il credito torna al cedente non appena il cessionario sia stato soddisfatto o l'obbligazione per la quale la garanzia era stata prestata si estingua per altra causa.

### SEZIONE 2. DELLA SURROGAZIONE PERSONALE (ARTICOLI 1258 – 1264-2)

Art. 1258 La surrogazione nei diritti del creditore a favore del terzo che adempie l'obbligo altrui si realizza, di diritto o per volontà delle parti, mediante la sostituzione del creditore surrogato al creditore originario.

(Nota G.C.: la definizione proposta all'articolo 1258 del progetto risulta eccessivamente dottrinale e astratta. Si comprende come la finalità sia quella di evidenziare il dato, generalmente indiscusso, che la surrogazione nasconde in realtà una cessione del credito. Tuttavia la disposizione in esame non mette sufficientemente in rilievo il fatto che la surrogazione resta fondamentalmente una modalità dell'adempimento (aspetto tradizionale ormai superato in virtù della diversa collocazione della norma, la quale è stata separata dalla sezione dedicata all'adempimento). In particolare, non risalta immediatamente che sotto il profilo pratico, legale o negoziale che sia la surrogazione, questa costituisce pur sempre un meccanismo che opera in favore di colui che adempie. Questo adempimento originario che determina un vantaggio per il solvens che anticipa il denaro necessario per il pagamento del debito è un elemento di centrale importanza. E' la chiave del meccanismo surrogatorio. Era giusto che facesse la sua prima apparizione nella disposizione di apertura. E trova, del resto, la sua appropriata collocazione nel vigente articolo 1243 c. civ. C'è tutto lo spirito della surrogazione. Ouesto lo schema essenziale che ricorre in tutte le ipotesi

applicative dell'istituto: il vantaggio a colui che anticipa il denaro. Al postutto, il trasferimento del credito (che ne è il <u>risultato</u>) è ben posto in rilievo dall'articolo 1262 del progetto (conservare dunque l'articolo 1258 del progetto stesso verrebbe a costituire una ripetizione). Ma in compenso non è certamente inutile porre in risalto nella norma di apertura che la surrogazione personale, termine di notevole spessore giuridico, opera la sostituzione di un creditore ad un altro nel rapporto contrattuale (termine corrente d'immediata intelligibilità.)

N.B.: si preferisce parlare di "creditore surrogato" piuttosto che del "surrogato" in contrapposizione al "creditore originario".)

### Art. 1259 La surrogazione opera di diritto:

- 1) a vantaggio di chi, essendo con altri o per altri tenuto al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo:
- 2) a vantaggio dell'erede con beneficio di inventario che ha pagato con denaro proprio i debiti ereditari;
- 3) a vantaggio del creditore che paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito;
- 4) a vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga i creditori a favore dei quali l'immobile era stato ipotecato.

La surrogazione opera inoltre nei casi previsti dalle leggi speciali.

(Nota: suggerimenti per una progressione più coerente:

- a) La surrogazione legale prima della surrogazione negoziale;
- b) La disciplina generale(art. 1259 c. civ.) prima della legislazione speciale;
- c) Nell'enumerazione di cui all'articolo 1259, spostamento del n.3 al n.1 poiché costituisce l'ipotesi più pura tra quelle ordinarie e, sotto il profilo pratico, la più rilevante.)

Art. 1260 La surrogazione volontaria si realizza per iniziativa del creditore il quale, ricevendo il pagamento da un terzo, lo surroga nei propri diritti verso il debitore.

La surrogazione di questo tipo deve essere espressa.

Deve essere consentita contemporaneamente al pagamento, salvo che, per atto anteriore, il surrogante si sia impegnato a surrogare la controparte al momento del pagamento. La concomitanza della surrogazione e del pagamento può essere provata con qualunque mezzo.

(Nota: la formulazione qui proposta risulta molto simile a quella dell'articolo 1250, 1° comma c. civ. vigente. Pone in luce l'iniziativa disinteressata del creditore verso il terzo solvens.)

Art. 1261 Alle stesse condizioni di cui all'articolo precedente, la surrogazione volontaria si realizza su iniziativa del debitore il quale, ricevendo il prestito di una somma di denaro per pagare un proprio debito, surroga il mutuante nei diritti del

creditore con il consenso di questo. In tal caso, la quietanza rilasciata dal creditore deve indicare la provenienza della somma impiegata per soddisfare il debito.

La surrogazione può essere consentita dal debitore anche senza il consenso del creditore a condizione che il debito sia scaduto o che il termine sia stabilito in favore del debitore. A pena di nullità della surrogazione, il mutuo e la quietanza devono risultare da un atto avente data certa; nell'atto di mutuo deve essere dichiarato che la somma è stata prestata per pagare il debito e nella quietanza che il pagamento è stato eseguito col denaro dato a questo scopo dal nuovo creditore.

(Nota: "anche" ha la sua importanza dal momento che questo secondo comma si riferisce pur sempre alla surrogazione su iniziativa del debitore.)

- Art. 1262 La surrogazione trasferisce al suo beneficiario, nei limiti del valore che questo abbia corrisposto al creditore, il credito e i relativi accessori, comprese le garanzie che l'assistono. Il creditore surrogato esercita tutti i diritti e le azioni legati al credito che spettavano al creditore originario, fatta eccezione per i diritti di carattere esclusivamente personale.
- Art. 1263 Tuttavia, la surrogazione non può pregiudicare le ragioni del creditore che abbia ricevuto un adempimento parziale; in tal caso, questi può esercitare i propri diritti in misura corrispondente a quanto gli sia ancora dovuto, con preferenza sull'autore dell'adempimento parziale, salvo patto contrario.
- Art. 1264 Quando la surrogazione si verifica per volontà del creditore, il trasferimento del credito è opponibile al debitore dal giorno in cui questo ne ha avuto notizia.
- Art. 1264-1 Il debitore può opporre al creditore surrogato tutte le eccezioni che si riferiscono al debito, compresa l'incedibilità del credito e le clausole che regolano la soluzione delle controversie; può anche avvalersi della compensazione dei propri debiti connessi al debito verso il creditore originario.

Può inoltre opporre al creditore l'avvenuta estinzione del debito per qualunque causa anteriore alla surrogazione ovvero, nel caso di surrogazione per volontà del creditore, alla data in cui ha avuto notizia della surrogazione.

Art. 1264-2 La surrogazione è opponibile ai terzi dal momento in cui è eseguito il pagamento che la determina. L'opponibilità ai terzi della surrogazione si riferisce anche al trasferimento delle garanzie che assistono il credito, senza che sia richiesta, al riguardo, alcuna formalità.

Quando la surrogazione si opera per volontà del creditore, o del debitore con il consenso del creditore, non si richiede che l'atto abbia data certa. In caso di contestazione, l'onere di provare la data grava sul creditore surrogato che può dimostrarla con qualunque mezzo.

SEZIONE 3. DELLA NOVAZIONE (ARTICOLI 1265 – 1274)

# Art. 1265 La novazione è il contratto che ha per oggetto la sostituzione dell'obbligazione che estingue con l'obbligazione diversa che crea.

(Nota: la novazione è sempre un contratto, sebbene non sempre concluso tra il creditore e il debitore dell'obbligazione originaria. Tra questa e la nuova obbligazione vi è sempre una differenza. E' bene che questi due termini siano presenti nella definizione di apertura, così come i verbi "estinguere" e "creare".)

#### Art. 1266 La novazione avviene in tre modi:

- 1) quando un nuovo debitore è sostituito a quello originario che viene liberato dal creditore:
- 2) quando, per effetto di un nuovo contratto, un nuovo creditore è sostituito a quello originario rispetto al quale il debitore è liberato;
- 3) quando il debitore assume verso il creditore un nuovo debito che viene sostituito a quello originario che si estingue; in tal caso, si ha novazione quale che sia la diversità tra la vecchia e la nuova obbligazione.

(Nota: ricorre lo stesso tenore dell'articolo 1271 c. civ. vigente, la "roccia".)

# Art. 1267 La novazione si realizza solo se l'obbligazione originaria e la nuova obbligazione sono entrambe valide.

(Nota: questa disposizione è una semplice proiezione del requisito posto dal vigente articolo 1272 c. civ., relativo alla capacità di contrattare. Rende superfluo l'accostamento indiretto dell'articolo 1275 (del progetto). La novazione non è assimilata ad un contratto; è un contratto.)

# Art. 1268 La novazione non si presume; la volontà di produrla deve risultare in modo espresso dall'atto.

(Nota: è la stessa formulazione dell'articolo 1273 c. civ. vigente. La si dovrebbe forse appesantire esplicitando ulteriormente il concetto? Dopo la regola sulla prova nella prima parte della norma, la seconda proposizione, che è di diritto sostanziale, appare fuori luogo. E' d'altronde necessario, opportuno aggiungere quella precisazione? Se ne potrebbe dubitare.)

# Art. 1269 La novazione mediante sostituzione di un nuovo debitore può avvenire anche senza la volontà del debitore originario.

(Nota: l'articolo 1277 ripete la formulazione dell'attuale articolo 1274. Si osserva, strada facendo, che il debitore originario non è parte nella novazione, ma che questa è sempre un contratto.)

# Art. 1270 La novazione mediante sostituzione di un nuovo creditore può realizzarsi se il debitore ha in precedenza accettato che il nuovo creditore fosse designato da quello originario.

In caso di contestazione circa la data della novazione, la relativa prova grava sul nuovo creditore che può avvalersi di qualunque mezzo.

Art. 1271 L'estinzione dell'obbligazione si estende agli accessori ed alle garanzie, salvo che queste siano state o siano espressamente fatte salve di comune accordo da tutti gli interessati.

(Nota: ben venga questa nuova norma a carattere generale. Il principio che pone consente di inquadrare le disposizioni successive quali ipotesi applicative dello stesso.)

Art. 1272 La novazione conclusa tra il creditore e uno dei debitori in solido libera gli altri debitori.

(Nota: con qualche sfumatura, si conferma la lettera dell'art. 1281, comma 1, c. civ. vigente)

Art. 1273 Nel caso di cui all'articolo precedente, le garanzie reali del credito originario possono essere fatte salve soltanto sui beni del debitore che assume il nuovo debito, salvo patto contrario concluso con il condebitore.

(Nota: il secondo comma riproduce quasi interamente l'articolo 1280 c. civ. vigente.)

Art. 1274 La novazione conclusa tra il creditore e il fideiussore non libera il debitore principale. Salvo patto contrario, non sono parimenti liberati gli altri fideiussori.

(Nota: questa disposizione riproduce testualmente "l'ultima giurisprudenza").

### SEZIONE 4. DELLA DELEGAZIONE (ARTICOLI 1275 – 1282)

Art. 1275 Si ha delegazione quando, su ordine di una persona, il delegante, un'altra persona, il delegato, si obbliga nei confronti di una terza persona, il delegatario\*, che l'accetta come proprio debitore.

(Nota: \*quali tratti essenziali della delegazione, l'assunzione del vincolo da parte del delegato verso il delegatario e l'accettazione della delegazione da parte di quest'ultimo, devono necessariamente figurare nella disposizione di apertura.)

- Art. 1276 La delegazione è valida anche quando il delegante non è debitore del delegatario o il delegato non è debitore del delegante.
- Art. 1277 La delegazione ha per oggetto, secondo quanto stabilito dalle parti, una delle operazioni indicate negli articoli che seguono.
- Art. 1278 Quando il delegante è debitore del delegatario e questo lo libera con dichiarazione espressa, la delegazione realizza un cambiamento di debitore.

In questo caso la delegazione conferisce al delegatario un diritto immediato e autonomo verso il delegato il quale non può far valere nei suoi confronti le eccezioni personali del delegante. Art. 1279 Quando il delegante è debitore del delegatario e questo non lo libera con dichiarazione espressa, si ha delegazione semplice che assegna al delegatario un secondo debitore che diviene debitore principale.

Quando la delegazione ha per scopo di assegnare al delegatario un secondo debitore, il pagamento eseguito dal delegato libera il delegante.

Art. 1279-1 Se l'obbligazione del delegato è espressamente assunta come indipendente, il delegato non può opporre al delegatario le eccezioni personali del delegante o quelle che egli stesso avrebbe potuto opporre al delegante, salvo che non sia stato convenuto diversamente.

Se il delegato, su richiesta del delegante, ha promesso di pagare al delegatario quanto dovutogli dal delegante, il primo potrà opporre al delegatario le eccezioni personali del delegante, salvo che non sia stato convenuto diversamente.

Art. 1279-2 Il delegante, che sia debitore del delegatario, rimane obbligato, anche se quest'ultimo lo abbia liberato, sia nel caso in cui abbia garantito la solvibilità del delegato, sia nel caso in cui il delegato sia sottoposto ad una procedura concorsuale al momento della domanda di pagamento.

Art. 1280 Quando il delegato è debitore del delegante, spetta alle parti stabilire se il delegato prometta al delegatario quanto deve al delegante o se espressamente assuma un'obbligazione indipendente.

Si applica in tal caso il regime delle eccezioni di cui all'articolo precedente.

Art. 1281 Per effetto dell'assunzione dell'obbligo da parte del delegato nei confronti del delegatario il credito del delegante verso il delegato diventa indisponibile, cosicché non può essere ceduto o pignorato.

Se la data della delegazione risulta controversa, l'onere di provarla grava sul delegato che può dimostrarla con qualunque mezzo.

Il pagamento eseguito dal delegato al delegatario lo libera nei confronti del delegante.

E' salva ogni diversa convenzione delle parti.

Art. 1282 L'indicazione pura e semplice da parte del debitore che una persona dovrà pagare al suo posto non comporta né novazione né delegazione.

Vale lo stesso principio per il caso della semplice indicazione, da parte del creditore, di una persona quale incaricata di ricevere il pagamento in sua vece.

(Nota G.C.: la teoria generale della prova informa l'intero sistema del diritto privato. Troverebbe la sua collocazione naturale nel Titolo preliminare del Codice civile, soluzione, questa, improponibile allo stato attuale. Il Titolo dedicato alle obbligazioni giustamente ne accoglie una parte consistente, innanzi tutto in ragione del carattere generale della materia (al cui interno si profila un diritto comune dell'atto e del fatto giuridico) ed anche per non creare ostacoli all'opera dei pratici - preoccupazione essenziale, questa. Del resto, molta parte delle norme che regolano la prova sono integrate dal codice nella disciplina delle differenti materie (filiazione, regimi matrimoniali, possesso, ecc.). Tutto ciò considerato, il meglio sarebbe nemico del bene. Il senso pratico informa l'intero materia.)

### SEZIONE I. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE (ARTICOLI 1283 – 1290)

Art. 1283 Chi pretende l'adempimento di una obbligazione deve provarne l'esistenza.

Allo stesso modo, chi si dichiara liberato da una obbligazione deve provarne l'adempimento o il fatto che ne ha determinato l'estinzione.

(Nota G.C.: una scelta prudenziale suggerisce di non modificare questa disposizione. L'armonia tra il Codice civile e il Codice di procedura civile (art. 9) certo non guasta.)

Art. 1284 La prova degli atti e dei fatti da cui nascono obbligazioni può essere raggiunta, secondo le distinzioni di cui agli articoli seguenti, per atto scritto, a mezzo di testimoni, in via presuntiva, ovvero mediante confessione e giuramento.

(Nota G.C.: questa norma di apertura mostra il ventaglio dei mezzi di prova e introduce il concetto che le disposizioni in materia non sono le stesse per atti e fatti giuridici e che divergono anche in relazione all'uno o all'altro di tali mezzi.

Il riferimento agli <u>atti e fatti da cui nascono le obbligazioni</u> fa eco all'articolo di apertura del *Titolo dedicato alle obbligazioni (art. 1101)*.

L'enunciazione della prova per atto scritto introduce l'articolo che segue nel quale, mediante una semplice inversione, si lascia comparire la tradizionale formula equivalente "prova letterale" (occasione per ribadire la sinonimia).)

Art. 1285 La prova per atto scritto, o prova letterale, consiste in una serie di lettere, caratteri, numeri, segni o simboli di qualunque altro tipo idonei a esprimere un significato intelligibile, quale che sia il loro supporto materiale o la relativa modalità di trasmissione.

(Nota G.C.: la definizione della prova mediante atto scritto segue in via immediata l'enumerazione dei vari mezzi di prova. Tale definizione si rende necessaria in ragione del riconoscimento della scrittura in forma elettronica, rispetto alla quale è opportuna qualche precisazione. Quella degli altri mezzi di prova si rinviene nelle norme che ne definiscono la disciplina.

Lo sdoppiamento proposto dagli autori del progetto in ordine alla nozione di prova per iscritto è interessante, ma il vantaggio di riprendere con una leggera variazione

(l'inversione) il tenore dell'attuale articolo 1316 è, da un lato, come si è visto, quello di affermare la sinonimia tra prova scritta e prova letterale e, dall'altro, quello di assicurare il raccordo con l'articolo precedente.)

Art. 1285-1 La scrittura in forma elettronica fa prova come la scrittura su supporto cartaceo, a condizione che la persona da cui proviene possa essere debitamente identificata e che il testo sia redatto e conservato in modo idoneo ad assicurarne il contenuto originario.

(art. 1316-1 vigente)

Art. 1286 La sottoscrizione necessaria per il perfezionamento di un atto giuridico identifica colui che l'appone. La sottoscrizione manifesta il consenso delle parti alle obbligazioni che discendono da tale atto. Quando sia apposta da un pubblico ufficiale, conferisce carattere di autenticità all'atto.

La firma elettronica consiste nell'impiego di un procedimento affidabile di identificazione che garantisce il collegamento tra la sottoscrizione e l'atto al quale è apposta. L'affidabilità del procedimento si presume, fino a prova contraria, quando la firma elettronica sia stata apposta, l'identità del suo autore assicurata e l'integrità dell'atto garantita secondo le disposizioni dettate con decreto del Consiglio di Stato.

#### (art. 1316-4 vigente)

(Nota G.C.: il complesso di questi quattro articoli trova è qui collocato: 1) per non separarli dalla definizione di carattere generale che trova in essi il suo completamento; 2) se si accoglie il principio che le norme relative all'atto scritto in forma elettronica non riguardino in via esclusiva solo la prova degli atti giuridici ma abbiano una portata di carattere generale, cosicché possano applicarsi, quando occorra, anche ai fatti giuridici.)

### Art. 1287 La prova dei fatti è libera; può essere raggiunta con qualunque mezzo.

Salvo il caso in cui sia la legge a determinarlo, il valore delle prove è rimesso al libero convincimento del giudice.

### In caso di dubbio, il giudice si attiene al criterio della maggiore verosimiglianza.

(Nota G.C.: il principio della libertà di prova concerne tradizionalmente i fatti giuridici. Farne un principio comune agli atti e ai fatti non è compatibile con l'esistenza (e il necessario mantenimento) delle limitazioni relative alla prova degli atti giuridici.

L'importante non è tento definire la prova, nozione elementare che appartiene al senso comune, quanto piuttosto considerare che il problema teorico suscita controversie (il dilemma "verità del fatto o della prova?" e a tante altre possibili interrogativi).

Una disposizione relativa alla lealtà della prova pone anch'essa non pochi problemi (profilo, questo, che meriterebbe un approfondimento.)

Di contro, il riferimento al libero convincimento del giudice (locuzione ancora dibattuta), tralasciando le eccezioni stabilite dalla legge, sembra opportuno, come lo è la norma sul caso dubbio e sul criterio della maggiore verosimiglianza (la regola del melius jus) che informa la disciplina della prova in tutte le sue applicazioni (prova della proprietà inclusa).

Art. 1288 La prova degli atti giuridici è soggetta alle disposizioni particolari che riguardano la forma della prova per iscritto, la necessità della prova letterale e l'ammissibilità della prova testimoniale.

(Nota G.C.: enunciando in principio le limitazioni relative alla prova degli atti giuridici (in contrapposizione a quella dei fatti giuridici), questa disposizione ne indica l'oggetto, con ciò anticipando i titoli delle sezioni 1 e 2.)

# Art. 1288-1 Le presunzioni, la confessione e il giuramento sono regolati da disposizioni di carattere generale.

(Nota G.C.: si tratta di norme in materia di prova che valgono sia per gli atti che per i fatti giuridici. Si potrebbe esprimere il concetto anche in altro modo. Lo scopo è quello di preannunciare la sezione 3 (o le tre ultime sezioni, se l'analisi muove appunto dalla prospettiva della sezione 3.)

### Art. 1289 Gli accordi sulle prove sono leciti.

Non possono comunque eliminare le presunzioni stabilite dalla legge o limitare l'efficacia probante delle stesse né possono ridurre l'efficacia probatoria che la legge riconosce alla confessione o al giuramento.

Non possono neanche prevedere a vantaggio di una delle parti presunzioni assolute relative ai suoi atti scritti.

(Nota G.C.: nel concedere spazio agli accordi in materia di prove, sembra opportuno definirne i confini. E' quanto intende fare il nuovo articolo 1316-3.)

NB 1 : si sarà osservato che la disposizione relativa alle tacche (art. 1333) non ricorre più in questa versione del progetto. E' caduta in desuetudine.

Come suggeriscono gli autori del progetto, le norme relative alla convalida devono certamente trovare una diversa collocazione (artt. 1338, 1339, 1340 vigenti). D'onde il guadagno, complessivamente, dello spazio di tre articoli.

# Art. 1290 Il regime giurisdizionale delle prove e delle relative contestazioni è disciplinato dal Codice di procedura civile.

### SEZIONE 2. DELLA FORMA DELLA PROVA PER ISCRITTO DEGLI ATTI GIURIDICI (ARTICOLI 1291 – 1305)

(Nota G.C.: il titolo attuale "Della prova letterale" è troppo generico: alcune disposizioni relative alla prova letterale figurano nella sezione 2. Ed è eccessivamente vago: i requisiti stabiliti dalla legge in esso contenuti riguardano chiaramente ed esclusivamente la forma della prova per iscritto (e non la necessità di una prova letterale. V. la sezione 2).

La sezione potrebbe anche essere intitolata : "Della forma della prova letterale degli atti giuridici" (si vedrà).)

Art. 1291 La prova per iscritto di un atto giuridico può essere precostituita per atto pubblico o per scrittura privata.

Art. 1292 L'atto pubblico e la scrittura privata fanno prova tra le parti di ogni dichiarazione che vi è documentata purché direttamente riferibile al contenuto dispositivo dell'atto. Le dichiarazioni estranee al contenuto dispositivo valgono solo come principio di prova.

(art. 1320 vigente)

(dalla giurisprudenza formatasi sull'art. 1320 vigente, si ha modo di comprendere che le énonciations, in contrapposizione ai faits che l'ufficiale giudiziario attesta essere avvenuti in sua presenza, devono intendersi come le semplici dichiarazioni delle parti che valgono come presunzioni juris tantum.)

Art. 1293 In mancanza di un'espressa previsione normativa e in difetto di un valido accordo tra le parti, il giudice risolve il conflitto sulla prova letterale avvalendosi di qualunque mezzo per stabilire quale sia il documento più verosimile, indipendentemente dal relativo supporto.

(art. 1316-2 vigente)

§ 1 – Del titolo pubblico

(Nota G.C.: questione terminologica. Si può dire indifferentemente "titolo" o "atto" pubblico. Titolo è però un termine prestigioso che ben si attaglia all'autenticità. La prassi non è indotta in errore. Lo si può pertanto mantenere. L'inconveniente è rappresentato dal fatto che il "titolo originale", di cui si discute a proposito delle copie, può consistere in una scrittura privata (nulla è perfetto). La prassi non si lascia sviare da queste espressioni sinonimiche che le sono ben note.)

Art. 1294 E' pubblico l'atto ricevuto con le formalità richieste da un pubblico ufficiale abilitato a formarlo nel luogo in cui l'atto stesso è stato redatto.

Quando sia previsto, può essere redatto anche su supporto elettronico e conservato secondo le regole disposte con decreto del Consiglio di Stato.

(art. 1317 vigente)

Art. 1294-1 L'atto irregolare per incompetenza o difetto di capacità del pubblico ufficiale, ovvero per vizio di forma, vale come scrittura privata a condizione che sia stato sottoscritto dalle parti.

(art. 1318 vigente)

Art. 1294-2 L'atto pubblico fa piena prova dell'accordo in esso contenuto tra le parti contraenti e i loro eredi o aventi causa.

Tuttavia, in caso di proposizione in via principale di domanda di accertamento della falsità dell'atto, l'efficacia di questo è sospesa; nel caso in cui la falsità dell'atto sia

sollevata in via incidentale, il tribunale può, secondo le circostanze, disporre la temporanea sospensione dell'efficacia dell'atto.

(art. 1319 vigente)

§ 2 – Della scrittura privata

Art. 1295 La scrittura privata ha la stessa efficacia probatoria dell'atto pubblico tra coloro che l'hanno sottoscritta e i loro eredi o aventi causa purché riconosciuta da colui contro il quale è prodotta o legalmente considerata come riconosciuta.

(art. 1322 vigente)

Art. 1295-1 Colui contro il quale è prodotto un atto in forma di scrittura privata è tenuto a dichiarare formalmente se riconosce o disconosce la scrittura o la sottoscrizione come proprie.

I suoi eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la grafia o la sottoscrizione del loro dante causa.

(art. 1323 vigente)

Art. 1295-2 Qualora la parte contro la quale la scrittura privata è prodotta non riconosca la scrittura o la sottoscrizione come proprie, e nel caso in cui i suoi eredi o aventi causa dichiarino di non conoscere la grafia o la sottoscrizione del proprio dante causa, l'accertamento avviene in via giurisdizionale.

(art. 1324 vigente)

Art. 1296 Gli atti in forma di scrittura privata che documentano contratti a prestazioni corrispettive sono validi solo a condizione che siano redatti in tante copie originali quante sono le parti titolari dei contrapposti interessi dedotti nel contratto.

E' sufficiente un solo originale per una pluralità di persone titolari dello stesso interesse.

Ciascuna copia originale deve contenere la menzione del numero complessivo di originali che sono stati redatti dello stesso atto. Tuttavia la mancata menzione del fatto che gli originali esistano in duplice, triplice, o più copie non può essere fatta valere dalla parte che abbia dato esecuzione al contratto documentato dall'atto.

Queste disposizioni non trovano applicazione per gli atti redatti in forma elettronica.

(art. 1325 vigente)

Art. 1297 La prova dell'atto giuridico con il quale una sola parte si obbliga verso un'altra a pagare una somma di denaro o a consegnarle un bene fugibile deve risultare da un documento, sottoscritto da colui che assume l'obbligazione, che contenga l'indicazione autografa della somma o della quantità dovuta in lettere e in cifre.

Nell'ipotesi in cui manchi la corrispondenza tra quanto indicato in lettere e quanto indicato in cifre, l'atto redatto in forma di scrittura privata fa prova della somma o della quantità indicata in lettere.

Art. 1298 Gli atti redatti in forma di scrittura privata hanno data certa nei confronti dei terzi dal giorno della loro registrazione, dal giorno della morte di colui o di coloro che li hanno sottoscritti, ovvero dal giorno in cui il loro contenuto sia attestato da atti formati da pubblici ufficiali, quali i processi verbali di apposizione dei sigilli o d'inventario.

(art. 1328 vigente)

Art. 1299 La scrittura redatta da chi si affermi creditore non fa prova dell'obbligazione in essa indicata, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, dagli usi o dagli accordi tra le parti.

Negli ultimi due casi di cui al comma precedente, la scrittura privata vale solo come presunzione semplice e indizio.

Art. 1300 Le scritture fanno prova contro il loro autore; ma chi intende farle valere non può scinderne il contenuto.

Art. 1300-1 I registri e i documenti domestici non fanno prova a vantaggio di chi li ha redatti. Fanno prova contro di lui: 1° in tutti i casi in cui indichino in modo non equivoco un pagamento ricevuto; 2° in tutti i casi in cui contengano la dichiarazione espressa che l'annotazione è stata apposta in difetto di un documento rilasciato al titolare del credito indicato nell'annotazione stessa.

(art. 1331 modificato)

Art. 1300-2 L'annotazione apposta dal creditore alla fine, a margine o a tergo di un documento rimasto sempre in suo possesso fa fede, sebbene non sottoscritta né datata, qualora la si invochi per dimostrare la liberazione del debitore.

La stessa regola si applica nel caso in cui l'annotazione sia apposta a tergo, in margine o alla fine del duplicato di un titolo o di una quietanza a condizione che il duplicato sia nella disponibilità del debitore.

(art. 1332 vigente)

§ 3 – Della copia dei documenti e degli atti di ricognizione

Art. 1301 Le copie di un titolo originale esistente fanno fede solo di ciò che risulta dal titolo, la cui esibizione può sempre essere pretesa.

(art. 1334 vigente riprodotto)

Art. 1302 Quando il titolo originale non esiste più, le copie fanno fede nei termini appresso specificati:

1° Le copie spedite in forma esecutiva fanno fede come l'originale: lo stesso vale per le copie effettuate su disposizione del giudice, in presenza delle parti debitamente convocate, ovvero per le copie redatte in presenza delle parti con il loro consenso.

2°Dopo il rilascio delle copie spedite in forma esecutiva, le copie della minuta dell'atto, tratte dal notaio che lo ha ricevuto o da uno dei suoi successori o da un pubblico ufficiale che, nella qualità, ne è depositario possono, benché allestite senza l'autorità del magistrato o senza il consenso delle parti, fare fede, in caso di perdita dell'originale, di quanto in esse documentato a condizione che siano antiche.

Sono considerate antiche le copie che abbiano più di trenta anni.

Se hanno meno di trenta anni possono valere come principio di prova scritta.

3° Le copie dell'originale di un atto che non siano tratte dal notaio che l'ha ricevuto, o dal suo successore, ovvero dal pubblico ufficiale che ne sia depositario, sebbene antiche, valgono solo come principio di prova scritta.

4° Le copie delle copie possono, secondo le circostanze, avere un valore informativo.

(art. 1335 vigente riprodotto)

Art. 1303 La trascrizione di un atto sui pubblici registri vale solo come principio di prova scritta; a condizione inoltre:

1° che sia accertato che tutte le minute notarili dell'anno in cui l'atto sembra esser stato formato siano andate perdute ovvero quando si dimostri che la perdita della minuta dell'atto stesso è avvenuta a causa di un evento determinato;

2° che esista un regolare repertorio notarile dal quale risulti che l'atto è stato formato nella medesima data. Nel caso in cui, ricorrendo entrambi questi presupposti, sia ammessa la prova testimoniale, coloro che sono stati testimoni della formazione dell'atto, se ancora in vita, devono essere sentiti.

Art. 1304 In caso di perdita del titolo originale, la copia conforme e duratura di una scrittura privata può bastare a provarne l'esistenza.

Art. 1305 Gli atti di ricognizione non dispensano dalla produzione dell'atto principale, salvo che il contenuto di questo sia dagli stessi riprodotto in modo specifico.

Il contenuto degli atti di ricognizione che ecceda o differisca rispetto all'atto principale non ha alcun effetto.

Ciononostante, in caso di possesso di una pluralità di atti di ricognizione tra loro conformi, dei quali anche uno solo risalente di oltre trenta anni, il creditore può essere dispensato dall'onere di produrre l'atto principale.

(art. 1337 vigente riproposto)

# SEZIONE 3. DELLA NECESSITA' DELLA PROVA SCRITTA E DELLA PROVA PER TESTIMONI DEGLI ATTI GIURIDICI

(ARTICOLI 1306 – 1313)

(Nota G.C.: il titolo attuale non è soddisfacente. Quello proposto abbraccia il contenuto delle disposizioni della sezione che fissa <u>innanzi tutto l'esigenza</u> di una prova letterale e regola poi la prova testimoniale.)

Art. 1306 Gli atti giuridici aventi ad oggetto una somma o un valore superiore a quello stabilito in forza di decreto devono provarsi per iscritto.

Le parti non possono provare per testimoni patti contrari o aggiunti al contenuto dell'atto né dichiarazioni anteriori, contestuali o successive alla sua formazione, sebbene la somma o il valore che ne costituiscono l'oggetto siano di modesta entità.

Sono salve le disposizioni in materia di commercio.

Art. 1307 La regola di cui all'articolo precedente si applica anche nel caso in cui il limite di valore stabilito con decreto sia superato dalla somma di capitale e interessi di cui alla domanda giudiziale.

(art. 1342 vigente)

Art. 1308 Chi agisce per un valore superiore a quello previsto dall'articolo 1341 non è ammesso alla prova testimoniale anche se riduce la domanda originaria.

(art. 1343 vigente)

Art. 1309 E' parimenti esclusa la prova per testimoni di una somma inferiore a quella prevista dall'articolo 1341 quando si dichiari che la somma stessa costituisce la differenza o parte di un credito maggiore la cui esistenza non sia provata per iscritto.

(art. 1344 vigente)

Art. 1310 Se con la domanda proposta una parte intende far valere una pluralità di crediti non provati per iscritto il cui ammontare complessivo ecceda il valore di cui all'articolo 1341, la prova per testimoni non è ammessa, sebbene si alleghi che i crediti stessi si riferiscono a titoli distinti e siano sorti in epoche diverse, salvo che si tratti di diritti derivanti da successione, donazione od altro titolo riferibile a persone diverse.

(art. 1345 vigente)

Art. 1311 Tutte le pretese, quale ne sia il titolo, non interamente documentate per iscritto devono essere fatte valere con un'unica azione, esercitata la quale nuove domande non fondate su prova scritta non potranno essere accolte.

(art. 1346 vigente)

Art. 1312 Le regole di cui agli articoli precedenti sono derogate quando ricorra un principio di prova scritta.

Costituisce principio di prova ogni scrittura proveniente da colui contro il quale è rivolta la domanda o da chi lo rappresenta che rende verosimile il fatto allegato.

Le dichiarazioni rilasciate da una parte in sede di comparizione personale, il suo rifiuto di rispondere o la mancata comparizione possono essere valutate dal giudice alla stregua di un principio di prova scritta.

(art. 1347 modificato)

Perché la prova dell'atto sia raggiunta, il principio di prova scritta deve essere integrato da almeno uno degli altri mezzi di prova, da ritenersi tutti ammissibili.

(Nota G.C. : il principio di prova scritta non costituisce di per sé prova dell'atto allegato. Deve essere completato da un elemento di prova esterno all'atto.)

Art. 1313 Le regole di cui agli articoli precedenti sono derogate anche quando una parte non abbia avuto la possibilità materiale o morale di procurarsi una prova scritta dell'atto giuridico, ovvero abbia perduto il documento di cui avrebbe potuto avvalersi quale prova scritta a seguito di caso fortuito o di forza maggiore.

Lo stesso avviene nell'ipotesi in cui la parte o il depositario non abbiano conservato l'originale del documento e producano una copia che ne costituisce la riproduzione fedele e duratura. Si considera duratura la riproduzione indelebile dell'originale quando l'alterazione comporti una modificazione irreversibile del supporto.

SEZIONE 4. DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI PRESUNZIONI, CONFESSIONE E GIURAMENTO

(ARTICOLI 1314 – 1326-2)

§ 1 – Delle presunzioni

Art. 1314 Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice ricavano da un fatto noto per risalire a un fatto ignoto, dando questo come certo sulla base del fatto che lo rende probabile.

(n.d.r.: traduco "verosimile" come "probabile" poiché più volte la Cassazione ha chiarito che quando il legislatore adotta i termini verosimile e verosimiglianza l'interprete deve intenderli come probabilità in contrapposizione alla mera possibilità)

(art. 1349 modificato)

Art. 1315 E' legale la presunzione che una norma speciale collega a determinati atti o fatti; costituiscono casi di presunzione legale:

1° gli atti che la legge dichiara nulli presumendoli, in ragione della loro qualità, in frode alle sue norme;

2° i casi in cui la legge dichiara che la proprietà o la liberazione del debitore risultano da determinate circostanze;

3° l'autorità che la legge attribuisce alla cosa giudicata;

4° la forza che la legge riconosce alla confessione o al giuramento.

(art. 1350 vigente)

Art. 1316 Il giudicato fa stato limitatamente al suo oggetto. La cosa domandata deve essere la stessa; la domanda fondata sul medesimo titolo; e il giudizio tra le medesime parti e nella medesima loro qualità.

Art. 1317 La presunzione legale dispensa colui a favore del quale è disposta dall'onere di provare il fatto cui si riferisce quando siano certi gli elementi che rendono probabile il fatto stesso.

Contro le presunzioni legali non è ammessa la prova contraria nei casi in cui la legge ne fa discendere l'annullamento di determinati atti o preclude l'azione in giudizio, salvo che la legge stessa ammetta la prova contraria e salvo quanto disposto in materia di giuramento e di confessione giudiziali.

(art. 1352 modificato)

Art. 1318 Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla saggezza e alla prudenza del giudice il quale deve ammettere in via esclusiva presunzioni relative a fatti gravi, precisi e concordanti e solo nei casi in cui la legge consente la prova per testimoni, salvo che l'atto che si intende provare in via di presunzioni sia impugnato per frode o per dolo.

Le presunzioni di questo tipo ammettono sempre la prova contraria.

(art. 1353 modificato)

§ 2 – Della confessione

Art. 1319 La confessione che si fa valere nei confronti di una parte può essere stragiudiziale o giudiziale.

(art. 1354 vigente)

Art. 1320 L'allegazione di una confessione stragiudiziale meramente verbale è esclusa in tutti i casi in cui non è ammessa la prova per testimoni sui fatti oggetto della domanda.

(art. 1355 vigente)

L'efficacia probatoria di tale confessione è liberamente apprezzata dal giudice.

Art. 1321 La confessione giudiziale è la dichiarazione resa in giudizio dalla parte o dal suo procuratore munito di mandato speciale.

Fa piena prova contro il suo autore;

Non se ne può scindere il contenuto in pregiudizio di chi la rende;

Non può essere revocata, salvo che si provi che è stata determinata da errore di fatto. Non può essere revocata allegando l'errore di diritto.

(art. 1356 vigente)

§ 3 – Del giuramento

Art. 1322 Il giuramento giudiziale è di due specie:

1° Quello deferito d'ufficio dal giudice a una delle parti;

2° Quello che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione della causa: è detto decisorio.

(art. 1357 vigente)

Art. 1323 Il giuramento può essere deferito d'ufficio dal giudice a una delle parti sia per farne dipendere la decisione della causa, sia con l'unico scopo di stabilire il valore della controversia.

L'efficacia probatoria di tale giuramento è rimessa al libero apprezzamento del giudice.

(art. 1366 vigente)

Art. 1324 Il giudice non può deferire d'ufficio il giuramento né su domanda né su eccezione in mancanza delle condizioni di seguito indicate; è necessario:

1° Che la domanda o l'eccezione non siano pienamente provate;

2° Che non siano totalmente sfornite di prova.

Al di fuori di questi casi il giudice deve accogliere o rigettare la domanda.

(art. 1367 vigente)

Art. 1324-1 Il giuramento deferito d'ufficio dal giudice a una delle parti non può essere da questa deferito alla controparte.

(art. 1368 vigente)

Art. 1324-2 Il giuramento sul valore della cosa domandata può essere deferito dal giudice all'attore solo quando non sia altrimenti possibile determinarlo.

Il giudice in questo caso deve determinare il valore della cosa domandata secondo quanto accertato mediante il giuramento prestato dall'attore.

(art. 1369 vigente)

Art. 1325 Il giuramento decisorio può essere deferito per qualunque fatto controverso.

(art. 1358 vigente)

Art. 1325-1 Il giuramento non può essere deferito che sopra un fatto proprio della parte cui si deferisce.

(art. 1359 vigente)

Art. 1325-2 Il giuramento può essere deferito in qualunque stato della controversia, sempre che non vi sia un principio di prova a sostegno della domanda o dell'eccezione per la quale sia richiesto.

(art. 1360 vigente)

Art. 1325-3 Chi rifiuti di prestare il giuramento che gli è stato deferito o non lo riferisca alla controparte, come pure la controparte che rifiuti di prestare il giuramento che le è stato riferito, resta soccombente.

(art. 1361 vigente)

Art. 1325-4 Il giuramento non può essere riferito quando il fatto che ne costituisce l'oggetto non sia comune a entrambe le parti ma sia proprio di colui al quale il giuramento stesso è stato deferito.

(art. 1362 vigente)

Art. 1326 Quando il giuramento deferito o riferito sia stato prestato, la controparte non è ammessa a provarne la falsità.

(art. 1363 vigente)

Art. 1326-1 Quando la parte cui sia stato deferito o riferito il giuramento abbia dichiarato di essere disposta a prestarlo, la controparte non può più revocare la relativa istanza.

(art. 1364 vigente)

Art. 1326-2 Il giuramento fa prova a vantaggio o in pregiudizio di colui che l'ha deferito, ovvero dei suoi eredi e aventi causa.

Ciononostante, il giuramento deferito da uno dei creditori in solido al debitore libera questo solo per la parte dovuta a quel creditore.

Il giuramento deferito al debitore principale libera anche i fideiussori.

Il giuramento deferito ad uno dei debitori in solido giova anche agli altri condebitori.

Il giuramento deferito al fideiussore giova anche al debitore principale.

Negli ultimi due casi di cui ai commi precedenti il giuramento prestato dal debitore in solido o dal fideiussore giova agli altri condebitori o al debitore principale solo quando sia stato deferito al fine di accertare il debito e non la solidarietà o la fideiussione.

(art. 1365 vigente

### SOTTO-TITOLO II - DEI QUASI-CONTRATTI (ARTICOLI 1327 - 1339)

Art. 1327 I quasi - contratti sono dei fatti meramente volontari, quali la gestione senza titolo dell' affare altrui, il pagamento dell'indebito o l'arricchimento senza causa, da cui risulta l'obbligo di colui che ne approfitta senza averne diritto, e talvolta un impegno del loro autore nei riguardi altrui.

(Note:

- 1) L'articolo 1370 (1327?) riprende la trama attuale dell'articolo 1371. Il riferimento all'autore dei fatti rende superflua la precisazione « dell'uomo ». L'impegno di colui che beneficia di questi fatti nei confronti del loro autore viene in primis, poiché è comune a tutti i quasi -contratti (ed inerente alla nozione) allorché l'impegno dell'autore dei fatti è occasionale (ed in pratica proprio della gestione d'affari). La gestione senza titolo significa senza mandato né titolo legale o giudiziale d'intervento negli affari altrui.
- 2) L'articolo 1370 (1327?) così come enunciato sviluppa la definizione accennata nell'articolo 1101-2 comma 2 al titolo della fonte delle obbligazioni.
- 3) Le due specie particolari di quasi contratti e la teoria generale dell'arricchimento senza causa hanno in comune un vantaggio ricevuto da una persona la quale non ne ha diritto (criterio di raggruppamento suggerito da Carbonnier).
- 4) L'espressione « gestione senza titolo dell'affare altrui » è evidenziata per mettere in rilievo un punto comune a tutti i quasi contratti: senza titolo, indebito, senza causa. Nella sezione che le è consacrata, evidentemente, si tratta soltanto della gestione d'affari (ma si sarebbe potuto concepire come titolo del capitolo: « Della gestione senza titolo dell'affare altrui ». Perché no?).

#### CAPITOLO I – DELLA GESTIONE D'AFFARI

Art. 1328 Chi spontaneamente assume la gestione di un affare altrui a titolo gratuito, a l'insaputa o senza opposizione dell'interessato, è soggetto, in virtù del compimento degli atti giuridici e materiali della propria gestione, alle stesse obbligazioni che deriverebbero da un mandato espresso.

(Nota: il carattere gratuito del mandato risulta a sufficienza dalla circostanza che la remunerazione del gestore non rientra tra gli obblighi dell'interessato. L'utilità della gestione è un presupposto di tali obblighi che viene evidenziato dalla norma che li prevede, e tanto basta. Il riferimento agli atti materiali di gestione evoca un concetto consolidato.)

Art. 1328-1 La gestione dell'affare altrui e degli atti che da essa dipendono deve essere continuata da chi l'assume fino a quando l'interessato o il suo erede non siano in grado di provvedervi personalmente o possano trascurarla senza che da ciò discendano conseguenze pregiudizievoli.

(Nota: e' la riproposizione di due disposizioni: c. civ. artt. 1372 e 1373)

Art. 1328-2 Il giudice, in considerazione delle circostanze che hanno indotto ad assumere la gestione, può ridurre il risarcimento dei danni dovuti ad una cattiva gestione.

(Nota: e' pressappoco la stessa disposizione dell'articolo 1374, secondo comma, del c. civ. vigente. Si tratta di una norma elastica che merita d'essere confermata in quanto sollecita il giudice a tener conto delle diverse circostanze che hanno indotto il gestore ad intervenire (la necessità della gestione, l'animus del gestore, e via dicendo.))

Art. 1328-3 Colui il cui affare sia stato correttamente gestito deve adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunte a proprio nome, indennizzarlo di tutti gli impegni personali presi, rimborsargli tutte le spese utili o necessarie fatte e ristorarlo delle perdite subite, pur con l'esclusione di qualunque forma di remunerazione.

(Nota: "utilmente" è la parola chiave che precede l'elencazione delle obbligazioni che gravano sull'interessato, le quali sono appunto subordinate all'utilità della gestione; il riferimento alle perdite subite è una buona novità)

Art. 1329 Le disposizioni sulla gestione d'affari trovano applicazione anche quando la gestione sia intrapresa non nell'interesse esclusivo altrui ma nell'interesse comune del titolare dell'affare e del gestore.

Nel caso di cui al comma precedente, obblighi, spese e perdite si ripartiscono in misura proporzionale all'interesse di ciascuno.

Art. 1329-1 Se non ricorrono i presupposti della gestione d'affari ma questa procura comunque un risultato vantaggioso all'interessato, questo deve indennizzare il gestore secondo le regole dell'arricchimento senza causa.

(Nota: si sviluppa, con qualche adattamento nella formulazione, una proposta interessante)

#### CAPITOLO II – DEL PAGAMENTO DELL'INDEBITO

Art. 1330 Colui che riceve, per errore o scientemente, ciò che non gli è dovuto, è obbligato a restituirlo a colui dal quale lo ha indebitamente ricevuto.

(Nota : questo è l'articolo 1376 attuale, testo di base chiarissimo che configura tipicamente un quasi - contratto.)

Se tuttavia egli prova che il pagamento deriva da una liberalità, da una obbligazione naturale o da un'altra causa, non si fa luogo a restituzione.

(Nota : questa è un'aggiunta evidente, ma opportuna (per coerenza con diverse altre disposizioni ).)

Art. 1331 Si fa luogo a restituzione quando il debito che aveva giustificato il pagamento è in seguito annullato o risolto, o perde la sua causa in altro modo.

(Nota: punto interrogativo: questa disposizione fuoriesce dall'ambito del quasi – contratto. Questa è una <u>estensione</u> a dei casi che appartengono alla teoria delle nullità (delle sanzioni). D'altronde questa estensione è tutt'oggi contestata (Civ. 1ª 24 settembre 2002, D.2003.369.)

Art. 1332 Quando una persona, per errore o per violenza \* ha assolto il debito altrui, può farsi rimborsare o dal vero debitore\*\*, o dal creditore, salvo il caso in cui quest'ultimo, in seguito al pagamento, si sia privato del suo titolo o abbia rinunciato ad una garanzia\*\*\*.

(Note:

Art. 1333 Se c'è stata mala fede da parte di colui che ha ricevuto, quest'ultimo è tenuto alla restituzione tanto del capitale quanto degli interessi o dei frutti, dal giorno del pagamento.

(Nota: Questo è l'attuale art. 1378.)

Art. 1334 Se la cosa indebitamente ricevuta è una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta deve restituirla in natura, se esiste, o deve restituire il suo valore al giorno della restituzione, se questa è andata persa o deteriorata per propria colpa; egli è pure garante della sua perdita per caso fortuito, se l'ha ricevuta in mala fede.

(Note: Questo è l'attuale art. 1379 ma con il riferimento ad una cosa determinata (nel tenore attuale, il bene mobile corporale potrebbe essere un bene fungibile, ciò che non è pertinente in questa disposizione).)

Art. 1334-1 Se colui che ha ricevuto in buona fede ha venduto la cosa, egli non deve restituire che il prezzo della vendita; in caso contrario egli deve il valore della cosa al giorno della restituzione.

<sup>\*</sup> Aggiunta oggi generalmente ammessa.

<sup>\*\*</sup> L'attribuzione di questa opzione è interessante.

<sup>\*\*\*</sup> Il riferimento all'abbandono di una garanzia è ugualmente interessante.)

(Note: Questo è l'attuale art. 1380 con l'aggiunta dell'ipotesi contraria della mala fede.)

Art. 1335 Colui al quale la cosa è restituita deve rimborsare anche al possessore di mala fede tutte le spese necessarie ed utili che siano state effettuate per la conservazione della cosa.

(Nota : questa è l'attuale disposizione dell'art. 1381.)

#### CAPITOLO III – DELL'ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA

Art. 1336 Chi si arricchisce senza causa ai danni di un'altra persona deve a colui che s'impoverisce una indennità uguale alla minore delle due somme alle quali ammontano l'arricchimento ed il depauperamento.

(Note: questa formula tradizionale, in giurisprudenza, sembra preferibile a « nella misura del correlativo arricchimento».)

Art. 1337 L'arricchimento è senza causa quando la perdita subita dall'impoverito non deriva né da una sua liberalità in favore dell'arricchito, né dall'esecuzione delle obbligazioni cui è tenuto nei suoi riguardi, in forza di legge, giudicato o contratto, né dal perseguimento di un interesse meramente personale.

(Note: questa formulazione che sviluppa il titolo del capitolo, è più semplice e più chiara dell'enunciato inverso (« il vantaggio non è ingiustificato ») e permette di raggruppare tutti i casi di assenza di causa.)

Art. 1338 L'impoverito è sprovvisto di azione quando gli altri rimedi di cui disponeva sono preclusi da fatti giuridici impeditivi od estintivi del diritto come la prescrizione\*, o quando il suo depauperamento dipende da una colpa grave da parte sua\*\*.

(Note:

Art. 1339 L'arricchimento ed il depauperamento si determinano al giorno della domanda. Tuttavia, in caso di mala fede dell'arricchito, l'arricchimento si determina all'epoca in cui egli ne ha profittato.

(Nota : quest'articolo finale è utile.)

## SOTTO-TITOLO III – DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE (ARTICOLI 1340 - 1386)

La sussidiarietà dell'azione de in rem verso è indicata nella sua conseguenza principale.

<sup>\*\*</sup> La riserva della colpa grave è vicina alla giurisprudenza.)

#### CAPITOLO I : DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Questo capitolo è particolarmente rilevante poiché prende posizione su delle questioni fondamentali e molto controverse:

richiede un fatto illecito o anormale per fondare la responsabilità, ma precisa che per tale fatto non è richiesta la volontà di porlo in essere.

Sancisce la nozione di responsabilità contrattuale così come la regola del non cumulo della responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale, che tuttavia esclude nel caso di danno all'integrità personale.

Permette ad un terzo rispetto al contratto di chiedere il risarcimento del danno causato dall'inadempimento di un'obbligazione contrattuale, ma assoggetta in tal caso il terzo alla disciplina della responsabilità contrattuale a meno che egli non sia in grado di dimostrare l'esistenza di un fatto suscettibile di generare la responsabilità extra-contrattuale del convenuto. In quest'ultima ipotesi, il terzo ha facoltà di scelta tra i due diversi regimi.

Art. 1340<sup>4</sup> Ogni fatto illecito o anomalo che abbia causato ad altri un danno obbliga colui al quale è imputabile a risarcirlo.

Allo stesso modo<sup>5</sup>, ogni inadempimento di un'obbligazione contrattuale che abbia causato un danno al creditore obbliga il debitore a risponderne.

Art. 1340-1 Colui che ha causato un danno a terzi in istato di incapacità di intendere e di volere è ciononostante tenuto al risarcimento.

Art. 1341<sup>6</sup> In caso di inadempimento di un obbligazione contrattuale, né il debitore né il creditore possono sottrarsi all'applicazione delle disposizioni relative alla responsabilità contrattuale per optare a favore della responsabilità extra-contrattuale.

Tuttavia, quando l'inadempimento cagiona un danno all'integrità personale, la controparte può, per ottenere il risarcimento di tale danno, optare a favore del regime giuridico a lei più favorevole.

<sup>5</sup> Questa formula mira a sottolineare l'identità delle due responsabilità a dispetto dell'utilizzazione di due termini differenti (rispondere, risarcire) per ragioni stilistiche.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Questa norma d'apertura utilizza la nozione di "fatto illecito o anomalo" per introdurre le disposizioni relative alla responsabilità extra-contrattuale.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Il gruppo ha scelto di inserire questa disposizione dopo la norma generale di apertura che enuncia le diverse ipotesi di responsabilità piuttosto che modificare la definizione di illecito di cui all'art. 1352. Questa soluzione consente di evitare di affermare che l'incapace naturale possa commettere un illecito. Del resto, conferisce alla responsabilità dell'incapace (ed eventualmente del minore) una portata generale idonea a riferirla a tutti i fatti generatori di responsabilità extra-contrattuale e contrattuale.

Si osserverà che l'articolo 1351-1 esclude la negazione del risarcimento del danno per colpa della vittima quando questa sia incapace naturale. I membri del gruppo ritengono infatti che l'esclusione del risarcimento per il caso di colpa della vittima costituisca una pena privata che deve essere applicata unicamente a soggetti consapevoli delle conseguenze dei propri atti.

Art. 1342<sup>7</sup> Quando l'inadempimento di un'obbligazione contrattuale è causa diretta di un danno subito da un terzo, costui può domandarne il risarcimento al debitore in base agli artt. 1362 - 1366. E' allora sottoposto a tutti i limiti e alle condizioni che s'applicano al creditore che agisca per ottenere il risarcimento del proprio danno.

Egli può ugualmente essere risarcito in base alla responsabilità extracontrattuale, ma in tal caso lo grava l'onere della prova di uno dei fatti generatori previsti agli artt. 1352 - 1362.

#### CAPITOLO 2 - DELLE CONDIZIONI DELLA RESPONSABILITÀ

## SEZIONE 1. DISPOSIZIONI COMUNI ALLA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE ED EXTRA-CONTRATTUALE

#### § 1 − Il pregiudizio risarcibile

La definizione del pregiudizio risarcibile rimane abbastanza generica ma l'allusione alla lesione di un interesse collettivo è sembrata utile, particolarmente per consentire il ristoro del pregiudizio ecologico.

Sembra ugualmente auspicabile dedicare delle disposizioni speciali alle spese effettuate per minimizzare le conseguenze del fatto dannoso ed alla perdita di una possibilità.

Art. 1343<sup>8</sup> E' risarcibile ogni pregiudizio<sup>9</sup> certo consistente nella lesione di un interesse lecito, patrimoniale o extra - patrimoniale, individuale o collettivo<sup>10</sup>.

Alla luce della comunicazione dei lavori del gruppo 10 sugli effetti del contratto nei confronti dei terzi, la soluzione più equilibrata è sembrata quella di attribuire in via di principio ai terzi di un'azione risarcitoria che consentisse loro di far prevalere l'inadempimento contrattuale quando questo abbia loro causato un pregiudizio (cosa attualmente ammessa dalla Corte di Cassazione in considerazione dell'assimilazione degli illeciti), sottoponendo però il terzo a tutte le limitazioni derivanti dal contratto (clausole limitative o di esclusione della responsabilità, clausole sulla competenza, limite della prevedibilità del danno). Questa soluzione risponderebbe all'argomento generalmente invocato contro l'assimilazione degli illeciti (che, allo stato attuale, permette al terzo di fondare la propria pretesa [risarcitoria] sul contratto e, al tempo stesso, di sottrarsi agli inconvenienti dello stesso. Essa condurrebbe peraltro a porre fine a tutte le controversie e a tutte le distinzioni connesse alle catene ed ai gruppi di contratti, come pure a ricomprendere la situazione dei danneggiati di riflesso. In ogni caso il gruppo fa salva la possibilità per il terzo che voglia sottrarsi alle limitazioni derivanti da un contratto di cui non sia stato parte di basare la sua pretesa sulla responsabilità extra-contrattuale, a condizione però di provare la sussistenza, in questo caso, di tutti i presupposti neessari per far valere tale responsabilità.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Questo testo è il risultato di lunghe riflessioni...

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Si è sviluppata una discussione sull'opportunità di introdurre nel codice una definizione del danno (o del pregiudizio) risarcibile, attualmente mancante. Malgrado la difficoltà di tale definizione, il gruppo decide di non lasciarsi sfuggire l'occasione.

Il gruppo decide, all'esito della discussione, di dedicare due articoli ai due punti esaminati: le spese effettuate per prevenire un danno e la perdita di un'occasione. Per converso, non è parso utile dedicare un articolo specifico al lucro cessante.

Art. 1344 Le spese per prevenire un danno imminente o per evitare il suo aggravamento, così come per ridurne le conseguenze, costituiscono un pregiudizio risarcibile, dal momento in cui sono state ragionevolmente effettuate.

Art. 1345 Il pregiudizio futuro è risarcibile quando è la conseguenza certa e diretta di uno stato di cose attuale<sup>11</sup>.

Quando la certezza del pregiudizio dipende da un evento futuro e incerto, il giudice può condannare immediatamente il responsabile subordinando l'esecuzione della sentenza alla realizzazione di tale evento<sup>12</sup>.

Art. 1346 La perdita di un'occasione [opportunità] costituisce un pregiudizio risarcibile distinto dal vantaggio che avrebbe procurato tale occasione se si fosse realizzata [tale opportunità fosse stata sfruttata].

#### § 2 - Il nesso di causalità

Sembra illusorio cercare di definire il nesso di causalità attraverso una formula generale. Per contro, l'affermazione della responsabilità solidale dei membri di un gruppo dal quale ha origine il danno, quando l'autore non sia identificato, sembra utile, essendo tale solidarietà suscettibile di trovare applicazione in circostanze diverse.

Art. 1347 La responsabilità presuppone un nesso di causalità tra il fatto imputato al convenuto e il danno.

Art. 1348 Quando un danno è cagionato dal membro indeterminato di un gruppo, tutti i membri identificati ne rispondono solidalmente salva, per ciascuno di essi, la possibilità di dimostrare di non poterne essere l'autore<sup>13</sup>.

#### § 3 – Le cause di esonero

0

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> In quanto possibile, il gruppo ha cercato di dare un significato distinto ai termini « danno » e « pregiudizio », il danno designando la lesione alla persona o ai beni della vittima e il pregiudizio la lesione degli interessi patrimoniali o non-patrimoniali che ne consegue.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Il termine « collettivo » è stato introdotto al fine di permettere ai giudici di ammettere in particolare il ristoro del pregiudizio ecologico. Tuttavia il gruppo non ha preso posizione sull'individuazione dei soggetti che possano per ottenerlo (soggetti lesi, associazioni rappresentative di questi ultimi...). Ha ritenuto che tale questione abbia piuttosto carattere procedurale che sostanziale.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Tale formula è presa in prestito da alcune sentenze della Corte di Cassazione.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Tale soluzione, ammessa dalla giurisprudenza a favore delle vittime sieropositive contagiate dal virus dell' AIDS, sembra generalizzabile.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Questo articolo, che evoca la giurisprudenza ben nota sugli incidenti di caccia, potrebbe fornire una soluzione in tante altre situazioni, in particolare in caso di danni arrecati da un prodotto distribuito da alcune società, tutte identificate, qualora non si possa stabilire quale di queste società abbia venduto il prodotto all'origine dei pregiudizi subiti dalle vittime.

La norma fissa la nozione di causa esterna, risultando idonea a enumerare i fatti dai quali deriva. Per contro, definisce la forza maggiore riprendendo una delle formulazioni messe a punto dalla Corte di Cassazione.

Le modifiche rispetto alle soluzioni attualmente praticate riguardano il concorso di colpa della vittima del danno alla quale non si nega il risarcimento quando sia incapace naturale, mentre riceve un risarcimento parziale quando, pur capace, subisca un danno corporale. In compenso, viene precisato che il dolo della vittima la priva di ogni rimedio risarcitorio.

#### La responsabilità non sussiste quando il danno è dovuto ad una causa non imputabile avente carattere di forza maggiore.

La causa non imputabile è quella che consiste nel caso fortuito, nel fatto della vittima o nel fatto di un terzo di cui il convenuto non è tenuto a rispondere.

La forza maggiore consiste in un evento inevitabile che l'agente non poteva prevedere o di cui non si potevano evitare gli effetti attraverso l'adozione di misure idonee.

Art. 1350 Il danneggiato non ha diritto al risarcimento quando ha ricercato volontariamente il danno.

L'esclusione parziale [del risarcimento] non può risultare che da un fatto Art. 1351 colposo del danneggiato che abbia concorso alla produzione del danno<sup>14</sup>. In caso di lesione all'integrità fisica, solo la colpa grave del danneggiato può comportare l'esonero parziale<sup>15</sup>.

Art. 1351-1 Gli esoneri previsti nei due articoli precedenti non si applicano nei confronti dei soggetti incapaci d'intendere e volere.

#### SEZIONE 2. DISPOSIZIONI SULLA RESPONSABILITÀ EXTRA-CONTRATTUALE

#### § 1 – Responsabilità per fatto proprio

Vengono proposte una definizione della colpa di portata generale ed una precisazione riguardante la colpa della persona giuridica che può dipendere dalla sua organizzazione o dal suo funzionamento.

#### Art. 1352 Ogni fatto lesivo obbliga il suo autore a riparare il danno che ha cagionato.

Costituisce lesione la violazione di una regola di condotta imposta da una legge o da un regolamento o l'inosservanza di un dovere generale di prudenza o di diligenza.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Delle discussioni hanno avuto luogo per determinare se occorreva scrivere « del suo proprio danno » cosa che avrebbe quale conseguenza di escludere l'opponibilità della colpa della vittima iniziale alle vittime per riflesso (soluzione ammessa dalla Corte di Cassazione pronunciatasi su questo punto a sezioni unite nel 1981). La stesura scelta presenta il vantaggio di lasciare aperta la possibilità di una evoluzione.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Questa soluzione non è attualmente contemplata dal diritto positivo. E' una manifestazione di favore nei confronti delle vittime di danni all'integrità personale.

La lesione è esclusa quando l'autore del fatto si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. da 122-4 a 122-7 del Codice penale<sup>16</sup>.

E' colposo il fatto della persona giuridica non solo se ne è autore il rappresentante, ma anche se dipende da un difetto d'organizzazione o di funzionamento<sup>17</sup>.

§ 2 – Responsabilità per i danni da cose<sup>18</sup>

*Ouesto paragrafo mira a consacrare le soluzioni giurisprudenziali attualmente ammesse.* 

Si è sempre e comunque responsabili<sup>19</sup> dei danni cagionati dalle cose che si hanno in custodia.

Art. 1354-1 Il danno è attribuibile alla cosa quando questa, essendo in movimento, interseca il luogo in cui il danno si produce.

Negli altri casi, incombe al danneggiato provare che il danno è attribuibile alla cosa, dimostrando il vizio della stessa o l'anormalità della sua posizione o del suo stato.

Art. 1354-2 Il custode è colui che ha il controllo della cosa al momento del fatto dannoso. Il proprietario si presume custode.

Art. 1354-3 Né il vizio della cosa né l'impedimento fisico del custode costituiscono una causa di esonero della responsabilità.

Art. 1354-4 Gli artt. da 1354 a 1354-3 sono applicabili ai danni cagionati da animali.

§ 3 – Responsabilità per fatto altrui

<sup>16</sup> Che definiscono le cause di giustificazione.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> La nozione di "difetto d'organizzazione o di funzionamento", correntemente ammessa dalle giurisdizioni amministrative, è sembrata utilmente trasferibile in diritto privato.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Si è discusso in seno al gruppo relativamente all'utilità e all'opportunità del mantenimento del regime della responsabilità per i danni da cose in custodia così come esso è stato costruito dalla giurisprudenza sulla base dell'art. 1384, comma primo del codice civile.

Questa costruzione ha perso in parte interesse a seguito della promulgazione della legge del 5 luglio 1985 sull'indennizzo delle vittime di incidenti automobilistici.

Inoltre, nessun altro Paese prevede un regime simile, ed esso appare, in confronto alle legislazioni straniere, di grande severità. Alcuni si domandano dunque se non sarebbe auspicabile sostituirlo con un principio di responsabilità oggettiva per i danni da attività pericolose, come quello ammesso dalla giurisprudenza amministrativa. Questa soluzione avvicinerebbe il diritto francese alla maggior parte delle altre legislazioni

Infine, la maggioranza si è pronunciata a favore del mantenimento e della consacrazione legislativa dell'acquisito giurisprudenziale.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Questa precisazione ("de plein droit") è fatta per indicare chiaramente che non vi è possibilità di esonero della responsabilità per assenza di colpa.

La lista di casi di responsabilità per fatto altrui è notevolmente modificata in rapporto al diritto attuale. I regimi speciali di responsabilità dell'artigiano per il fatto dei suoi apprendisti e del precettore per il fatto dei suoi allievi sono soppressi.

I casi presi in considerazione si lasciano ricondurre a due modelli differenti. Alcuni sono basati sul controllo dei minori e dei maggiorenni il cui stato o la cui situazione necessitano di una sorveglianza particolare. Altri riguardano le persone che controllano l'attività altrui e se ne avvalgono. Al secondo modello sono ricondotti non soltanto la responsabilità del committente per il fatto del suo prestatore d'opera, ma anche quella delle persone fisiche o giuridiche che inquadrano l'attività di professionisti non integrati e che sono interessate all'attività di questi.

Queste forme di responsabilità sono tassative. Non sono subordinate alla prova della colpa del responsabile del fatto altrui ma a quella di un fatto che sarebbe risultato idoneo a fondare responsabilità personale dell'autore diretto se questo non avesse agito sotto il controllo altrui.

La responsabilità personale del prestatore d'opera non può essere coinvolta se non a condizione che il danneggiato non possa ottenere risarcimento né dal committente né dal suo assicuratore. Per contro, quella dei professionisti non integrati di cui altri risponda, rimane sottoposta al diritto comune.

Art. 1355<sup>20</sup> Si è sempre e comunque responsabili dei danni cagionati da coloro dei quali si regolano le modalità di vita o dei quali, nel proprio interesse, si organizza, inquadra o controlla l'attività.<sup>21</sup>

Questa responsabilità ricorre nei casi ed alle condizioni previste dagli artt. 1356 - 1360. Essa presuppone la prova di un fatto idoneo a rendere responsabile l'autore diretto del danno.

Art. 1356 Sono responsabili dei danni cagionati da un minore :

- Il padre e la madre in quanto esercitano la patria potestà;
- il tutore in caso di morte di questi;
- la persona fisica o giuridica incaricata, in forza decisione giudiziaria, amministrativa o tramite convenzione, di regolare le modalità di vita del minore. Questa responsabilità può cumularsi con quella dei genitori o del tutore<sup>22</sup>.

Art. 1357 E' responsabile dei danni cagionati da una persona maggiorenne il cui stato o condizione<sup>23</sup> impongono una vigilanza particolare la persona fisica o giuridica

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Questo articolo è un'elencazione dei diversi casi di responsabilità per fatto altrui.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Un' esitazione si è manifestata in ordine alla scelta tra "profitto", "vantaggio" e "interesse". Quest'ultimo termine è stato preferito poiché più neutro degli altri e suscettibile di comprendere l'ipotesi dell'aiuto volontario.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Questa possibilità di cumulo è attualmente esclusa dalla Corte di Cassazione. Essa ha costituito oggetto di discussione in seno al gruppo di lavoro.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Lo "stato" designa una deficienza fisica o mentale, mentre la "condizione" si riferisce, ad esempio, al caso di incarcerazione o di controllo esercitato dall'Autorità Giudiziaria o da una persona delegata dalla stessa.

incaricata, in forza di decisione giudiziaria, amministrativa o convenzione, di regola le sue modalità di vita.

Art. 1358 Le altre persone che assumono, a titolo professionale, un compito di sorvegliare altri, rispondono del fatto dell'autore diretto del danno, a meno che non dimostrino di non essere colpa<sup>24</sup>.

Art. 1359 Il datore di lavoro è responsabile dei danni cagionati dal suo dipendente [il coordinamento con l'art. 1360 raccomanda la scelta di termini italiani dotati di significati univoci come "datore di lavoro" e "dipendente" – benché il testo francese non usi *employeur* e *employé*]. Il datore di lavoro è colui che ha il potere di dare ordini o istruzioni relative all'espletamento delle mansioni del dipendente.<sup>25</sup>.

Il datore di lavoro non è responsabile se dimostra che il dipendente ha agito al di là delle sue mansioni, senza autorizzazione e per fini estranei ai suoi compiti<sup>26</sup>. Neppure lo è dimostra che la vittima non poteva credere legittimamente che il dipendente agisse per il datore di lavoro<sup>27</sup>.

Art. 1359-1 Il dipendente che, senza dolo, ha agito nell'ambito delle proprie mansioni, per finalità conformi ai suoi compiti e senza contravvenire agli ordini del datore di lavoro, non è personalmente responsabile verso il danneggiato a meno che questi non provi di non aver potuto ottenere né dal datore di lavoro né dal suo assicuratore il ristoro del danno subito. <sup>28</sup>

Art. 1360 <sup>29</sup> In assenza di rapporti di subordinazione, colui che inquadra o organizza l'attività professionale di un altra persona e ne trae un profitto economico è responsabile dei danni causati da questa nell'esercizio di tale attività. Così è, particolarmente, per le case di cura quanto ai danni causati dai medici che vi sono addetti. È onere del richiedente dimostrare che il fatto dannoso sia conseguenza dell'attività considerata.

Allo stesso modo, è responsabile colui che dirige e controlla l'attività economica o patrimoniale d'un professionista in situazione di dipendenza, benché agisca per proprio conto, allorquando la vittima dimostri che il fatto dannoso è da considerarsi in relazione

Il primo comma designa i "liberi professionisti", ovvero coloro che non ricevono né "ordini né istruzioni" (ad esempio il medico stipendiati).

Il secondo comma contempla essenzialmente i rapporti franchisor/ franchisee, società madri-filiali (da cui la precisazione "anche se agiscano per proprio conto").

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Questa norma si riferisce, per esempio, all'assistenza materna, al centro ricreativo o alla scuola a cui un bambino è stato temporaneamente affidato dai suoi genitori.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Questa definizione è più ristretta di quella attualmente ammessa dalla giurisprudenza. Ciò si spiega per l'esistenza di altri casi di "controllo dell'attività altrui" (si veda l'articolo 1360).

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Questa è la formula utilizzata dalle sezioni unite della Corte di Cassazione nella sentenza del 19 maggio 1988.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Questa norma riprende una giurisprudenza consolidata. Procede dall'idea che se la il danneggiato è in mala fede, il datore di lavoro deve essere esonerato pur se non si realizza il cumulo delle tre condizioni che, nella prima fase, sono costitutive dell'abuso di funzioni che lo esonera da responsabilità.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Questa disposizione si propone di modificare la soluzione adottata dalle sezioni unite della Corte di Cassazione nella sentenza "Costedoat" del 25 febbraio 2000. Invece di escludere la responsabilità personale del dipendente, la rende sussidiaria rispetto a quella del datore.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Le ipotesi contemplate nei due comma di tale articolo non sono esattamente le stesse :

all'esercizio del potere di direzione e controllo. Sono altresì responsabili le società controllanti per i danni cagionati dalle società controllate o i concedenti per i danni cagionati dai loro concessionari.

#### § 4 –Le turbative nei rapporti di vicinato

La disciplina elaborata dalla giurisprudenza è mantenuta. Per contro, il suo ambito di applicazione è modificato poiché è apparso che la responsabilità dell'imprenditore per i danni causati ai vicini del committente è indicativa di una ratio differente.

Art. 1361 Il proprietario, il possessore o il conduttore di un fondo, che causi una turbativa eccedente i limiti della normale tollerabilità è sempre e comunque responsabile delle conseguenze di tale turbativa.

§ 5 – Le attività pericolose <sup>30</sup>

Questa disposizione è innovativa. Essa è destinata a dotare il diritto francese di un regime di responsabilità finalizzato in particolare alle catastrofi industriali di grande entità.

Art. 1362 Ferme restando le disposizioni speciali<sup>31</sup>, colui che esercita un'attività, che superi i limiti di una normale pericolosità, anche se lecita, è tenuto a risarcire il danno derivante da tale attività.

Si reputa che un'attività superi i limiti di una normale pericolosità quando determina un rischio di danni gravi che possano prodursi contemporaneamente a carico di un gran numero di persone<sup>32</sup>

Chi esercita tali attività non può liberarsi se non dimostrando la colpa del danneggiato alle condizioni previste agli articoli da 1349 a 1351-1.

## SEZIONE 3. DISPOSIZIONI PROPRIE DELLA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE<sup>33</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Si è visto (si veda la nota n. 15) che si è discusso in seno al gruppo circa l'opportunità di mantenere la responsabilità per danni da cose in custodia oppure di adottare un modello del tipo "responsabilità per danni da attività pericolose" presente in molti ordinamenti stranieri. Secondo alcuni, il fatto di aver optato a favore del mantenimento della responsabilità per danni da cose non escluderebbe l'utilità di prevedere una responsabilità oggettiva per danni da attività pericolose se non fosse per il fatto che questo regime è caratterizzato da una delimitazione più rigida delle cause di esonero da responsabilità (previste dal comma 2). Secondo altri, le disposizioni degli articoli da 1354 a 1354-4, da una parte, e 1362, dall'altra, non avrebbero lo stesso ambito applicativo: si veda, a tale proposito, il rapporto introduttivo, III, 5°.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Si tratta delle norme che istituiscono un regime di responsabilità oggettiva a carico di alcune imprese, segnatamente delle compagnie aeree per i danni cagionati a terra dagli aeroveicoli, dei gestori di teleferiche per i danni cagionati ai terzi, dei gestori di reattori nucleari per gli incidenti avvenuti nell'area di localizzazione, etc.

Il sistema proposto è molto simile a quello che ispira questi articoli specifici. A breve si può dunque prevedere che alcuni di loro possano sparire, assorbiti dalla normativa generale.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> L'ipotesi contemplata è quella dei danni collettivi, per esempio quelli risultanti da un incidente industriale come quello che ha distrutto la fabbrica AZF a Tolosa.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Sulla spazio dato alla responsabilità contrattuale, si veda il rapporto introduttivo, II e III, 1°.

Il fatto che genera la responsabilità contrattuale è l'inadempimento, da valutarsi in relazione alla portata dell'obbligazione. E' parso dunque necessario un rinvio all'articolo 1149 che definisce le obbligazioni di mezzo e quelle di risultato. Tuttavia è stata proposta un'ulteriore versione di tale articolo al fine di evitare ogni ripetizione <sup>34</sup>.

Il ruolo della costituzione in mora è, del resto, precisato.

Dopo discussione, si è optato per il rifiuto del risarcimento del danno contrattuale imprevedibile.

Art. 1363 Il creditore di un'obbligazione originata da un contratto validamente formato può, in caso d'inadempimento<sup>35</sup>, chiedere al debitore il risarcimento del pregiudizio subito sulla base delle disposizioni della presente sezione.

Art. 1364 Nel caso in cui il debitore si obblighi a procurare un risultato ai sensi dell'articolo 1149, l'inadempimento è determinato dal solo fatto che il risultato non sia stato raggiunto, a meno che il debitore non invochi una causa non imputabile ai sensi dell'art. 1349.

In tutti gli altri casi, non è tenuto al risarcimento a meno che non abbia osservato la necessaria diligenza.

Art. 1365 Il risarcimento del pregiudizio derivante dal ritardo presuppone la costituzione in mora del debitore. La costituzione in mora non è richiesta per il risarcimento di ogni altro pregiudizio se non quando essa è necessaria per caratterizzare l'inadempimento<sup>36</sup>.

Art. 1366 Il debitore che non versi in dolo o colpa grave è tenuto a risarcire le sole conseguenze dell'inadempimento ragionevolmente prevedibili al momento della formazione del contratto.

## CAPITOLO III: DEGLI EFFETTI DELLA RESPONSABILITÀ

#### **SEZIONE 1. PRINCIPI**

Art. 1367 L'obbligazione risarcitoria nasce dal giorno della realizzazione del danno o, in caso di danno futuro, dal giorno in cui è acquisita la certezza del suo verificarsi.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Tale formulazione è la seguente :

<sup>&</sup>quot;L'obbligazione è di risultato quando il debitore si impegna a raggiungere il fine definito dal contratto. L'obbligazione è di mezzi quando il debitore si impegna soltanto a fornire i mezzi e la diligenza normalmente necessari per la realizzazione di tale fine. Questa obbligazione è più o meno estesa in riferimento a

normalmente necessari per la realizzazione di tale fine. Questa obbligazione è più o meno estesa in riferimento a taluni contratti i cui effetti a tale riguardo sono enunciati sotto i titoli che li riguardano" (Quest'ultima frase è ripresa dall'attuale articolo 1137 del codice civile).

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> L'inadempimento è qui inteso in senso generale comprensivo dell'esecuzione difettosa o tardiva.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> La disciplina della costituzione in mora è rinviata al gruppo che si occupa dell'esecuzione del contratto.

Questa disposizione é destinata a chiarire il diritto positivo che, su questo punto, è ambiguo.

Art. 1368 Il risarcimento può, a discrezione del giudice, essere in forma specifica o per equivalente, potendo, entrambe le misure essere sommate, al fine di assicurare il ristoro integrale del pregiudizio.

La nozione di "risarcimento in forma specifica" è consolidata, ivi compreso in materia contrattuale.

#### § 1 – Il risarcimento in forma specifica

Questo paragrafo disciplina soltanto le misure di risarcimento in forma specifica stricto sensu. Quelle previste dagli artt. 1143 e 1144 in vigore riguardano l'esecuzione e non attengono dunque al titolo "Della responsabilità".

Art. 1369 Quando il giudice ordina una misura di risarcimento in forma specifica, questa deve essere specificamente atta a rimuovere, ridurre o compensare [neutralizzare] il danno.

Art. 1369-1 Quando il danno è suscettibile di aggravarsi, rinnovarsi o perpetuarsi, il giudice può ordinare, su domanda del danneggiato, ogni misura idonea a prevenire queste conseguenze, ivi compresa, se necessario, la cessazione dell'attività dannosa.

Il giudice può ugualmente autorizzare il danneggiato ad adottare essa stessa queste misure a spese del responsabile. Costui può essere condannato ad anticipare delle somme necessarie.

#### § 2 – Il risarcimento per equivalente

Le principali innovazioni previste riguardano il risarcimento punitivo che è autorizzato a determinate condizioni (articolo 1371), la possibilità di ridurre l'entità del risarcimento quando la vittima non abbia dato prova di una diligenza sufficiente per ridurre il danno o evitarne l'aggravamento (articolo 1373) così come l'obbligo per il giudice di valutare distintamente ciascuno dei capi di pregiudizio allegati (articolo 1374) e la possibilità riconosciutagli, in circostanze particolari, di destinare il risarcimento danni a misura riparatrice specifica (articolo 1377).

Art. 1370 Fatte salve disposizioni o convenzioni contrarie, il risarcimento dei danni deve avere il fine di reintegrare la vittima, per quanto possibile, nella situazione in cui si sarebbe trovata se il fatto dannoso non avesse avuto luogo. Non deve risultarne, per il danneggiato, né una perdita né un profitto.<sup>37</sup>

Art. 1371 Chi ha deliberatamente causato un danno, in particolare se ha agito per procurare a sé o ad altri un profitto, può essere condannato, oltre al risarcimento danni

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> La riserva relativa a disposizioni o convenzioni contrarie permette di rendere tale articolo compatibile con quelli relativi alla clausola d'indennizzo forfetario (articolo 1383) e con le disposizioni di legge o regolamentari che limitino la riparazione di alcune tipologie di danno. D'altro canto, essa dovrebbe assicurare la compatibilità con l'articolo successivo riguardante il risarcimento danni punitivo.

compensativo, al risarcimento danni punitivo che il giudice ha la facoltà di destinare, in parte, al Tesoro. La decisione del giudice di concedere un risarcimento punitivo deve essere specificamente motivata ed il suo ammontare distinto da quello degli altri risarcimenti concessi al danneggiato. Il risarcimento punitivo non è assicurabile.

Art. 1372 Il giudice valuta il pregiudizio al giorno in cui emette la sua decisione, tenendo conto di tutte le circostanze che hanno potuto determinarne la consistenza e il valore, così come l'evoluzione ragionevolmente prevedibile.

Art. 1373 Se il danneggiato aveva la possibilità, con mezzi sicuri, ragionevoli e adeguati, di ridurre l'entità del pregiudizio subito o di evitarne l'aggravamento, della sua omissione si terrà conto riducendo il risarcimento, a meno che le misure non fossero di natura tale da minacciarne l'integrità fisica.

Art. 1374 Il giudice deve valutare separatamente ognuno dei pregiudizi che prende in esame. In caso di rigetto di una domanda relativa ad uno dei pregiudizi, il giudice deve motivare specificamente la sua decisione.

Art. 1375 Se il danneggiato afferma che uno dei pregiudizi non è ancora stato oggetto di domanda o che il danno ha subito un aggravamento, può sempre ottenere un risarcimento complementare, se del caso promovendo separato giudizio.

Art. 1376 Il risarcimento può essere accordato, a discrezione del giudice, sotto forma di capitale o di rendita, con riserva delle disposizioni di cui all'articolo 1379-3.

Art. 1377 Fatte salve circostanze particolari che giustifichino la destinazione da parte del giudice del risarcimento danni ad una misura di riparazione specifica<sup>38</sup>, il danneggiato è libero di disporre come crede delle somme attribuitegli.

§ 3 – Concorso di più persone.

Le soluzioni accettate sono molto vicine a quelle attualmente ammesse dalla giurisprudenza.

Art. 1378 Tutti i responsabili di un medesimo danno sono obbligati in solido<sup>39</sup> al risarcimento.

Se tutti i concorrenti in un fatto dannoso sono stati ritenuti responsabili in base alla prova della rispettiva colpa, l'onere del risarcimento si ripartisce in proporzione alla gravità della colpa di ciascuno.

Se nessuno dei concorrenti si trova in tale situazione, l'onere si ripartisce in parti uguali.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> L'articolo non definisce queste "circostanze particolari". Uno dei casi in cui la destinazione del risarcimento danni è più frequentemente raccomandato è quello dei danni ambientali.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> È sembrato inutile mantenere la distinzione tra obbligazioni in solido e solidarietà.

Altrimenti, il riparto è in funzione della gravità delle rispettive colpe, a carico dei soli concorrenti la colpa dei quali sia stata provata, che lo sia stata dal danneggiato o soltanto in occasione dell'azione di rivalsa<sup>40</sup>.

Art. 1378-1<sup>41</sup> E' inammissibile l'azione di rivalsa contro un parente del danneggiato quando questo non sia assicurato e qualora l'accoglimento della domanda avrebbe quale effetto di privare il danneggiato stesso, direttamente o indirettamente, in ragione della comunità di vita che intrattiene con il convenuto, del risarcimento al quale esso ha diritto.

E' parimenti inammissibile l'azione di rivalsa esercitata contro l'eredità del danneggiato diretto o contro l'assicuratore di questo.

#### SEZIONE 2. REGOLE SPECIFICHE DEL RISARCIMENTO DI ALCUNE CATEGORIE DI DANNO

§ 1 – Regole proprie al risarcimento dei danni all'integrità fisica della persona

Le disposizioni che seguono mirano a fornire un attendibile quadro giuridico al risarcimento del danno all'integrità fisica che è attualmente quasi abbandonato al potere sovrano dei giudici di merito. Esse mirano a ripristinare, in tale settore, contemporaneamente la certezza del diritto, l'uguaglianza tra i soggetti passibili di giudizio e l'efficacia del risarcimento.

Art. 1379 In caso di lesione dell'integrità fisica, la vittima ha diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e professionali da ragguagliarsi in particolare alle spese sostenute ed ai costi futuri, ai proventi perduti ed al mancato guadagno, così come al risarcimento dei danni non patrimoniali personali quali la lesione funzionale<sup>42</sup>, le sofferenze patite, il danno estetico, il pregiudizio specifico alla vita di relazione, il pregiudizio alla vita sessuale ed alle prospettive di realizzarsi nella coppia e nella famiglia.

I danneggiati di riflesso hanno diritto alla riparazione dei pregiudizi economici subiti consistenti in spese varie e perdite di proventi così come dei loro pregiudizi personali affettivi e di accompagnamento.

Il giudice deve distinguere, nella decisione, ciascun danno patrimoniale o personale che indennizza $^{43}$ .

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Su quest'ultimo punto, la soluzione proposta è differente da quella accolta attualmente dalla giurisprudenza.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Questo articolo amplia l'ambito di applicazione di soluzioni ammesse dalla giurisprudenza in materia di incidenti automobilistici.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Si potrebbe indicare tale pregiudizio mediante altre espressioni quali "pregiudizio fisiologico" o "deficit funzionale".

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Questa elencazione dei pregiudizi è utile, non soltanto per obbligare i giudici di merito a motivare compiutamente le loro decisioni sul risarcimento, ma anche per permettere l'imputazione della rivalsa dei terzi pagatori voce per voce, così come è previsto dall'articolo 1379-6.

Art. 1379-1 L'ampiezza della lesione funzionale è determinata secondo la tabella d'invalidità stabilita per decreto.

Art. 1379-2 Il danno all'integrità personale deve essere valutato senza tener conto di eventuali predisposizioni della vittima salvo che queste non abbiano già subito conseguenze pregiudizievoli al verificarsi del fatto dannoso<sup>44</sup>.

Art. 1379-3 Il risarcimento dovuto per il mancato guadagno professionale, per la perdita di sostegno materiale o per l'assistenza di un terzo si effettua, salva decisione contraria specificamente motivata, sotto forma di rendita indicizzata. Il giudice ha discrezionalità nella scelta dell'indice<sup>45</sup>.

Nel decidere, il giudice può disporre sin da subito che la rendita sarà aggiornata in caso di diminuzione o aggravamento del danno, a condizione di fissare esplicitamente la periodicità e le condizioni della revisione.

Art. 1379-4 I terzi pagatori che abbiano versato alla vittima di un pregiudizio derivante da una lesione all'integrità fisica le prestazioni tassativamente elencate qui di seguito, godono di un'azione di rivalsa contro colui che è tenuto al risarcimento o contro il suo assicuratore da conteggiarsi su quanto dovuto alla vittima.

Art. 1379-5<sup>46</sup> Danno diritto a rivalsa le prestazioni seguenti, quando hanno un legame diretto con il fatto dannoso:

- 1. Le prestazioni versate dagli organismi, enti e servizi che gestiscono un regime obbligatorio di previdenza sociale e da quelli elencati agli articoli 1106-9, 1234-8 e 1234-20 del codice agricolo;
- 2. Le prestazioni elencate al II dell'articolo primo dell'ordinanza n° 59-76 del 7 gennaio 1959 relativa alle azioni di responsabilità civile dello Stato e di alcune altre persone pubbliche;
- 3. Le somme versate come rimborso dei trattamenti medici e riabilitativi;
- 4. Gli stipendi ed i loro accessori, corrisposti dal datore di lavoro nel periodo d'inattività successivo all'evento che ha cagionato il danno;
- 5. Le indennità di malattia giornaliere e le indennità d'invalidità versate dalle mutue regolamentate dal codice della mutualità, gli enti previdenziali regolamentati dal codice della previdenza sociale o dal codice agricolo e le società assicurative regolamentate dal codice delle assicurazioni.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Il problema del ruolo delle predisposizioni della vittima ha dato origine ad una giurisprudenza (casistica giurisprudenziale) molto complessa. La formula proposta esprime la posizione che sembrerebbe adottata attualmente dalla maggior parte delle sentenze.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Questa disposizione dovrebbe determinare l'abrogazione dell'articolo n. 1 della legge del 27 dicembre 1974 relativa alla rivalutazione delle rendite indennizzatrici in materia di incidenti stradali.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Gli articoli 1379-5 e 1379-6 riproducono 1'articolo 29 della legge 5 luglio 1985 e l'articolo 131-2 del codice delle assicurazioni. Potrebbero essere sostituiti da un semplice rinvio a tali articoli (si veda, a tal proposito, il rapporto introduttivo, I, 2°), ma il gruppo ha preferito riprodurli per ragioni di praticità e per cristallizzare la soluzione data il 1 dicembre 2003 dalla Corte di Cassazione a sezioni unite in ordine agli indennizzi versati dagli assicuratori di persone.

Art. 1379-6 Quando è previsto nel contratto, l'azione di rivalsa dell'assicuratore che ha versato alla vittima un anticipo sull'indennità dovuta il sinistro può essere esercitata contro la persona obbligata al risarcimento nel limite del saldo disponibile dopo il pagamento dei terzi menzionati all'articolo precedente. Essa deve essere esercitata, se vi è luogo, nel termine concesso dalla legge ai terzi pagatori per esigere i loro crediti.

Nei contratti di assicurazione che prevedono l'indennizzo dei pregiudizi derivanti da una lesione all'integrità fisica, l'assicuratore può essere surrogato nei diritti del contraente o degli aventi diritto contro il terzo responsabile, per il rimborso delle prestazioni assicurative previste dal contratto. Le prestazioni sono considerate a titolo assicurativo, quando, anche se calcolate in funzione di elementi predeterminati, esse si misurano in funzione del pregiudizio subito e ne dipendono nelle loro modalità di calcolo e di attribuzione.

Art. 1379-7<sup>47</sup> Le azioni surrogatorie dei terzi pagatori si esercitano voce per voce, nei limiti della parte di indennità, posta a carico del responsabile, in ristoro dei pregiudizi che i terzi pagatori hanno contribuito ad erogare. Tali azioni di rivalsa si esercitano alle medesime condizioni anche se il giudice ha risarcito soltanto la perdita di una occasione [opportunità].

Art. 1379-8 Salve le prestazioni menzionate all'articolo 1379-5, nessun versamento effettuato a vantaggio della vittima in virtù di un'obbligazione legale, convenzionale o statutaria, dà diritto ad un'azione contro la persona tenuta al risarcimento o contro il suo assicuratore<sup>48</sup>.

Ogni disposizione contraria alle prescrizioni degli articoli da 1379 a 1379-8 è ritenuta non scritta a meno che essa non sia più favorevole alla vittima.

§ 2 – Regole proprie al risarcimento dei danni arrecati ai beni

Tali norme riproducono delle soluzioni ammesse dalla giurisprudenza e generalmente condivise dalla dottrina.

Art. 1380 In caso di distruzione o di deterioramento di un bene, la vittima ha diritto, ad un risarcimento idoneo a consentire la sostituzione o il ripristino del bene, senza deduzioni giustificate dall'obsolescenza. Non si tiene conto del plusvalore eventualmente inerente alla riparazione.

Se tuttavia il costo della riparazione eccede quello della sostituzione, il danneggiato non può esigere che quest'ultima.

Art. 1380-1 Quando il bene non può essere né riparato né sostituito, il danneggiato ha diritto al valore di questo bene nel suo stato anteriore al danno, stimato al giorno della decisione. Il responsabile può esigere che il bene gli sia consegnato nel suo stato attuale.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> L'adozione di questa disposizione comporterebbe l'abrogazione dell'articolo 31 della Legge del 5 luglio 1985 e la modifica degli articoli 736-1 comma 3 e 454-1 comma 3 del codice della previdenza sociale.

Si tratta di una innovazione richiesta da numerosi autori.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Questa disposizione richiama l'articolo 33 della legge del 5 luglio 1985.

Lo stesso dicasi quando questo, destinato alla vendita, non è più in condizione di essere venduto.

Art. 1380-2 Se, nonostante le riparazioni, il bene ha perduto una parte del suo valore, il danneggiato ha diritto ad un indennità di deprezzamento.

Ha diritto, inoltre, al risarcimento dei danni conseguenti al mancato godimento e, all'occorrenza, delle perdite di sfruttamento.

§ 3 – Regole proprie al risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nel pagamento di una somma di denaro

Tali norme sono quelle enunciate dall'attuale articolo 1153. Al contrario, quelle che figurano all'articolo 1153-1 non trovano collocazione nel codice civile, ma nel codice di procedura civile.

Art. 1381<sup>49</sup> Il risarcimento del pregiudizio derivante dal ritardo nel pagamento di una somma di denaro consiste in una condanna agli interessi al tasso legale.

Questo risarcimento è dovuto senza che il creditore sia tenuto a giustificare alcuna perdita. Esso non è dovuto che dal giorno della costituzione in mora<sup>50</sup>, salvo che la legge disponga altrimenti.

Il creditore al quale il debitore moroso ha causato un pregiudizio ulteriore, può ottenere un risarcimento danni distinto dagli interessi moratori del credito.

#### SEZIONE 3. LE CONVENZIONI SUL RISARCIMENTO

#### § 1 – Convenzioni che escludono o limitano il risarcimento

Si propone di autorizzare le clausole limitative della responsabilità in materia extracontrattuale dal momento che la responsabilità non è fondata sulla colpa. Al contrario, le differenti limitazioni che la giurisprudenza ha introdotto o che la dottrina ha proposto per limitare la validità o l'efficacia di queste clausole in materia contrattuale sono accolte.

Disposizioni speciali sono state previste al fine di imporre l'accettazione della clausola da parte della persona che deve subirne le conseguenze.

Art. 1382 Le convenzioni che hanno per oggetto di escludere o limitare il risarcimento sono in principio valide, tanto in materia contrattuale quanto extra-contrattuale<sup>51</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Questo testo riprende pressoché integralmente l'attuale articolo 1153. Semplicemente, nell'ultimo comma « indipendente dal ritardo » è stato sostituito da « ulteriore » e l'eccezione, abbastanza misteriosa, delle « regole proprie del commercio e della cauzione » è stata soppressa.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> La definizione di messa in mora (ingiunzione di pagare...) non è richiamata. Essa dovrà essere elaborata dal gruppo incaricato dell'esecuzione.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Il riconoscimento della validità delle convenzioni limitative della responsabilità di natura delittuosa è un'innovazione importante in rapporto al diritto attuale. Esso riguarda principalmente le relazioni tra vicini o tra

Art. 1382-1 Nessuno può escludere o limitare il risarcimento del danno all'integrità personale di cui sia responsabile<sup>52</sup>.

Art. 1382-2 Un contraente non può escludere o limitare il risarcimento del danno causato alla sua controparte con dolo o colpa grave o dall'inosservanza di una delle sue obbligazioni essenziali<sup>53</sup>.

In assenza di una controprestazione reale, seria e chiaramente convenuta, un professionista non può escludere o limitare il suo obbligo di risarcire il danno contrattuale causato ad un non-professionista o consumatore<sup>54</sup>.

Art. 1382-3 In materia contrattuale, la parte alla quale viene opposta una clausola che esclude o limita il risarcimento deve averne potuto prendere conoscenza prima della formazione del contratto.

Art. 1382-4 In materia extra-contrattuale, non si può escludere o limitare il risarcimento del danno che si è cagionato per colpa propria<sup>55</sup>.

Negli altri casi, la convenzione produce effetti purché chi la invoca provi che la il danneggiato l'aveva accettata in modo non equivoco.

#### § 2 – Convenzioni di risarcimento forfetario e clausole penali

E sembrato inutile mantenere la distinzione tra clausola penale e clausola di risarcimento forfetario così come le disposizioni degli attuali articoli da 1226 a 1230, 1232 e 1233 che non trovano quasi mai applicazione e il cui significato è controverso. Per contro, i due sistemi di revisione giudiziaria disciplinati attualmente dagli articoli 1152 e 1231 sono mantenuti, fatta eccezione per la facoltà di revisione al rialzo di una penalità manifestamente irrisoria che non sembra affatto utilizzata.

Art. 1383 Quando le parti hanno fissato anticipatamente il risarcimento dovuto, il giudice può, anche d'ufficio, moderare la sanzione convenuta se essa è manifestamente eccessiva.

Il giudice dispone del medesimo potere relativamente alle clausole il cui oggetto sia di costringere il debitore contrattuale all'esecuzione.

persone che esercitano un'attività in comune senza aver concluso un contratto di società o di associazione. Tale validità è ammessa da numerosi ordinamenti stranieri.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Tale soluzione non è stata, sino ad oggi, affermata esplicitamente dalla giurisprudenza, benché essa sia stata sostenuta quasi unanimemente dalla dottrina.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Tali soluzioni sono attualmente consacrate dalla giurisprudenza.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Questa soluzione può sembrare nuova. In realtà, è del tutto in linea con le posizioni adottate dalla Commissione sulle clausole abusive.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Questa disposizione limita seriamente la portata del principio posto dall'articolo 1382.

Quando l'obbligazione è stata eseguita in parte, la sanzione convenuta può, anche d'ufficio, essere ridotta dal giudice in misura proporzionale al vantaggio che l'esecuzione parziale ha procurato al creditore, ferma restando l'applicazione del comma precedente.

Ogni patto contrario si considera non apposto.

### SEZIONE 4. LA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITÀ

La disposizione che figura oggi all'articolo 2270-1 è ripresa ad eccezione del termine "extra-contrattuale". Si propone dunque di sottoporre alla medesima prescrizione l'azione di responsabilità contrattuale e l'azione di responsabilità extra-contrattuale.

Art. 1384 Le azioni di responsabilità civile si prescrivono in dieci anni a decorrere dal momento in cui il danno si è manifestato o si è aggravato, senza riguardo, in caso di danno all'integrità personale, alla data della stabilizzazione degli esiti della lesione<sup>56</sup>.

## CAPITOLO IV - DEI PRINCIPALI REGIMI SPECIALI DI RESPONSABILITÀ O DI RISARCIMENTO

#### SEZIONE 1. IL RISARCIMENTO DELLE VITTIME DELLA STRADA

Le disposizioni che seguono sono molto vicine agli articoli da 1 a 6 della legge del 5 luglio 1985. Esse se ne distaccano, tuttavia, su tre punti :

Il conducente è assimilato alle altre vittime;

Gli incidenti ferroviari e tranviari sono assimilati agli altri incidenti nei quali è implicato un veicolo terrestre a motore;

La disposizione riguardante in particolare i fanciulli, le persone anziane ed i portatori di handicap è soppressa, tutte le vittime potendo vedersi opposta esclusivamente la loro colpa inescusabile se causa esclusiva dell'incidente.

Art. 1385 Le vittime di un incidente stradale in cui è implicato un veicolo terrestre a motore così come i suoi rimorchi o semi-rimorchi sono risarcite dei danni imputabili a tale incidente dal conducente o dal custode del veicolo implicato, anche qualora esse siano trasportate in virtù di un contratto.

Non costituisce un incidente stradale quello che risulta dall'utilizzo di un veicolo immobile ed in una funzione estranea allo spostamento.

In caso di incidente complesso, ogni veicolo intervenuto a qualsiasi titolo nel verificarsi dell'incidente vi è coinvolto.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Questa precisazione non è conforme alla giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha introdotto, contrariamente al testo, questo riferimento alla data di consolidamento.

Anche qualora un solo veicolo sia coinvolto in un incidente, ogni vittima può chiedere il risarcimento ad uno qualsiasi dei responsabili, ivi compreso il custode al conducente o il conducente al custode<sup>57</sup>.

Art. 1385-1 Le vittime non possono vedersi opporre il caso fortuito o il fatto di un terzo anche qualora questi presentino i caratteri della forza maggiore.

Art. 1385-2 Le vittime sono risarcite dei danni derivanti dalle offese alla loro persona, senza che possa esser loro opposta la propria colpa ad eccezione della colpa non scusabile se essa è stata causa esclusiva dell'incidente.

Tuttavia, nel caso previsto al comma precedente, le vittime non sono risarcite dall'autore dell'incidente per i danni alla loro persona quando esse hanno volontariamente ricercato il danno che hanno subito.

Art. 1385-3 La colpa della vittima ha come effetto quello di limitare o escludere il risarcimento dei pregiudizi derivanti da un'offesa ai suoi beni; l'esclusione del risarcimento deve essere specificamente motivata in riferimento alla gravità della colpa.

Le forniture e gli apparecchi rilasciati dietro prescrizione medica danno luogo a risarcimento secondo le regole applicabili al risarcimento dei danni alla persona.

Quando il conducente di un veicolo terrestre a motore non ne è il proprietario, la colpa del conducente può essere invocata contro il proprietario per il risarcimento dei danni causati al proprio veicolo. Il proprietario ha un'azione di rivalsa contro il conducente.

Art. 1385-4 I danneggiati di riflesso sono risarciti tenendo conto delle limitazioni o esclusioni opponibili al danneggiato diretto.

La colpa del danneggiato di riflesso gli è opponibile alle condizioni previste agli articoli 1385-2 e 1385-3<sup>58</sup>.

Art. 1385-5 I responsabili sono obbligati in solido nei confronti della vittima.

Quando dei terzi sono responsabili di un incidente stradale sulla base del diritto comune, sono ugualmente obbligati in solido.

Il conducente o il custode di un veicolo terrestre a motore coinvolto in un incidente stradale dispone di un azione di rivalsa contro altri conducenti o custodi di veicoli coinvolti o contro terzi responsabili dell'incidente in virtù del diritto comune. Allo stesso modo, il responsabile di un incidente stradale in base al diritto comune può esercitare azione di rivalsa contro i conducenti o i custodi dei veicoli coinvolti nell'incidente.

.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Questi tre ultimi comma esplicitano delle soluzioni evidenziate dalla giurisprudenza a partire dal 1985.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Questa norma consacra ed estende la giurisprudenza che ammette l'opponibilità della colpa della vittima di riflesso conducente.

L'onere del risarcimento si ripartisce secondo le disposizioni degli articoli 1378 e 1378-1.

#### SEZIONE 2. LA RESPONSABILITÀ DA PRODOTTI DIFETTOSI

(Gli articoli da 1386-1 a 1386-18 attuali del codice civile diventano gli articoli da 1386 a 1386-17, l'espressione "del presente titolo", che figura in molti di questi articoli, è sostituita dall'espressione "della presente sezione)

#### LIBRO III – TITOLO XX

## DELLA PRESCRIZIONE E DEL POSSESSO (ARTICOLI DAL 2234 AL 2281)

- Art. 2234 La prescrizione è un modo di acquistare un diritto o di liberarsi da un'obbligazione grazie al decorso di un certo lasso di tempo, e secondo le condizioni stabilite dalla legge.
- Art. 2235 Si può rinunciare alla prescrizione quando questa è compiuta.
- Il termine della prescrizione estintiva può essere abbreviato o prorogato con l'accordo delle parti o dei loro legali rappresentanti; ma esso non può essere ridotto a meno di un anno né esteso a più di dieci anni.
- Art. 2236 La rinuncia alla prescrizione è espressa o tacita; la rinuncia è tacita quando risulta da un fatto che implica la rinuncia al diritto acquisito.
- Art. 2237 Colui che non può disporre validamente del proprio diritto non può rinunciare alla prescrizione quando questa è compiuta.
- Art. 2238 I giudici non possono rilevare d'ufficio la prescrizione, quand'anche essa sia d'ordine pubblico.
- Art. 2239 La prescrizione può essere opposta in ogni stato e grado del giudizio, anche davanti alla Corte d'Appello, a meno che, secondo le circostanze, non si debba presumere che la parte che non ha opposto l'eccezione di prescrizione vi abbia tacitamente rinunciato.
- Art. 2240 I creditori, o chiunque abbia interesse a che la prescrizione si compia, possono opporla, o invocarla benché il debitore o il proprietario vi rinunci.
- Art. 2241 Le cose fuori commercio non sono suscettibili di prescrizione acquisitiva.

Art. 2242 Lo Stato e gli enti pubblici anche locali sono soggetti alle stesse prescrizioni dei privati, e possono allo stesso modo opporle o invocarle.

#### CAPITOLO II – DEL POSSESSO

- Art. 2243 Il possesso è l'appartenenza o il godimento di una cosa o di un diritto che abbiamo o esercitiamo personalmente, o per mezzo di un altro che l'ha o lo esercita in nostro nome.
- Art. 2244 Per il compimento della prescrizione acquisitiva è necessario il possesso continuo e non interrotto, pacifico, manifesto, non equivoco, e a titolo proprietario.
- Art. 2245 Si presume sempre che il possesso sia diretto, e a titolo proprietario, se non si provi che esso è cominciato per conto di un altro.
- Art. 2246 Se il possesso è cominciato per conto di altri, si presume sempre che esso continui allo stesso titolo, salvo prova contraria.
- Art. 2247 Gli atti facoltativi e quelli compiuti con l'altrui tolleranza non sono utili né ai fini del possesso né della prescrizione acquisitiva.
- Art. 2248 Gli atti compiuti in modo violento non sono, parimenti, utili al compimento della prescrizione acquisitiva.

Il possesso utile inizia quando la violenza è cessata.

- Art. 2249 Quando il possessore attuale provi di aver posseduto in passato, si presume che egli abbia posseduto anche nel tempo intermedio, salva prova contraria.
- Art. 2250 Per compiere la prescrizione acquisitiva, si può unire al proprio possesso quello del proprio autore, indipendentemente dal modo in cui gli si è succeduti, a titolo universale o particolare, a titolo gratuito o oneroso.

#### CAPITOLO III – DELLE CAUSE CHE IMPEDISCONO LA PRESCRIZIONE

Art. 2251 A favore di coloro che possiedono per conto di altri la prescrizione acquisitiva non si compie, quale che sia la durata del possesso.

Così, il locatario, il depositario, l'usufruttuario e tutti coloro ai quali a titolo precario appartiene la cosa altrui, non possono invocare a proprio favore la prescrizione acquisitiva.

Art. 2252 Gli eredi di coloro che possedevano la cosa ad uno qualsiasi dei titoli menzionati dall'articolo precedente non possono invocarne la prescrizione acquisitiva.

- Art. 2253 Tuttavia, a favore dei soggetti di cui agli articoli 2252 e 2250 si compie la prescrizione acquisitiva qualora sia mutato il titolo del loro possesso, sia per causa proveniente da un terzo, sia in forza di opposizione da essi fatta contro il diritto del proprietario.
- Art. 2254 A favore di coloro ai quali i locatari, i depositari, e gli altri possessori a titolo precario abbiano trasmesso la cosa in forza di un titolo che sia idoneo a trasferirne la proprietà può compiersi la prescrizione acquisitiva.
- Art. 2255 La prescrizione acquisitiva non si compie contro il proprio titolo, nel senso che non si può mutare per conto proprio la causa e l'origine del proprio possesso.
- Art. 2256 La prescrizione estintiva può compiersi contro il proprio titolo, nel senso che si consegue la liberazione dell'obbligazione che si è contratta.

## CAPITOLO IV – DELLE CAUSE CHE INTERROMPONO E CHE SOSPENDONO IL CORSO DELLA PRESCRIZIONE

#### SEZIONE 1. DELLE CAUSE CHE INTERROMPONO LA PRESCRIZIONE

- Art. 2257 La prescrizione può essere interrotta naturalmente o civilmente.
- Art. 2258 L'interruzione è naturale, quando il possessore è privato per più di un anno del godimento della cosa, sia da parte del precedente proprietario, sia anche da parte di un terzo.
- Art. 2259 L'interruzione è civile quando il debitore o il possessore riconosce, anche tacitamente, il diritto di colui contro il quale la prescrizione opera.
- Art. 2260 La prescrizione è interrotta anche da un atto esecutivo quale un precetto o un sequestro.
- Art. 2261 L'interruzione sopprime il periodo di prescrizione trascorso; essa fa decorrere una nuova prescrizione della stessa durata della precedente.

Obs.: L'art. 2253, relativo ad un'altra ipotesi d'interversione è mantenuto.

## SEZIONE 2. DEL CORSO DELLA PRESCIZIONE E DELLE CAUSE CHE LO SOSPENDONO

Art. 2262 La prescrizione decorre dal giorno in cui il creditore può far valere il proprio diritto.

**Art. 2263** La prescrizione non decorre:

relativamente ad un credito sottoposto a condizione, fino a quando la condizione non si verifichi o divenga impossibile;

relativamente alla garanzia per evizione, finché l'evizione non sopravviene;

relativamente ad un credito sottoposto a termine, fino alla scadenza del termine.

Art. 2264 La prescrizione non decorre o è sospesa, fin quando le parti contrattano in buona fede.

Lo stesso vale fin quando il debitore ignori l'esistenza o l'importo del credito.

- Art. 2265 La sospensione della prescrizione ne arresta temporaneamente il decorso senza sopprimere il periodo già trascorso.
- Art. 2266 La prescrizione decorre contro chiunque non si trovi nell'impossibilità di far valere il proprio diritto a causa di un impedimento risultante dalla legge, dall'accordo o dalla forza maggiore.

La forza maggiore, quando è temporanea, opera come causa di sospensione purché sia sopravvenuta nei sei mesi precedenti lo spirare del termine di prescrizione.

- Art. 2267 La prescrizione è sospesa nel corso del giudizio e fino alla sua definizione.
- Art. 2268 La prescrizione non decorre nei confronti dei minori non emancipati e dei maggiori d'età sottoposti a tutela.
- Art. 2269 La prescrizione non decorre tra i coniugi.
- Art. 2270 La prescrizione è sospesa nei confronti dell'erede con riguardo ai crediti che egli vanta nei confronti dell'eredità.
- Art. 2271 La prescrizione decorre nei confronti dell'eredità giacente, benché manchi un curatore.

La prescrizione decorre anche durante il termine per l'accettazione dell'eredità.

# CAPITOLO V – DEL TEMPO RICHIESTO PERCHÉ OPERI LA PRESCRIZIONE

#### SEZIONE 1. DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 2272 La prescrizione si computa per giorni, e non per ore.
- Art. 2273 La prescrizione si verifica quando è decorso l'ultimo giorno del termine.

Art. 2274 Tutte le azioni si prescrivono in tre anni, senza che colui che eccepisce la prescrizione abbia l'onere di indicarne un titolo o che gli si possa opporre l'eccezione di mala fede.

#### SEZIONE 2. DELLE PRESCRIZIONI SPECIALI

Art. 2275 Tuttavia, si prescrivono in dieci anni:

- 1. le azioni civili di risarcimento del danno biologico e di ogni danno causato da atti di vandalismo:
- 2. le azioni di nullità assoluta;
- 3. le azioni relative ad un diritto accertato da un giudicato o risultante da altro titolo esecutivo:
- 4. le azioni di responsabilità e di garanzia contro l'appaltatore di cui agli artt. da 1792 a 1792-2

Art. 2276 La proprietà dei beni immobili si acquista in virtù del possesso decennale.

Variante: La proprietà dei beni immobili si acquista in virtù del possesso ventennale. Tuttavia, tale termine è ridotto a dieci anni se il possessore ha acquistato l'immobile in buona fede e in forza di un titolo idoneo a trasferirne la proprietà.

Art. 2277 Le norme contenute nel presente titolo si applicano senza pregiudizio [nel rispetto] delle disposizioni del Nuovo Codice di procedura civile, del Codice penale, del Codice di procedura penale, del Libro I, dei Titoli I e V del Libro III del presente Codice, dei Libri V e VI del Codice di commercio, della legge del 29 luglio 1881 sulla libertà di stampa, dei trattati internazionali ratificati dalla Francia e delle norme dell'Unione europea.

Esse non si applicano ai termini legali o inferiori a sei mesi durante i quali un'azione deve essere esercitata o un diritto fatto valere, a pena di decadenza.

# SEZIONE 3. DEL TERMINE MASSIMO PER LE PRESCRIZIONI ESTINTIVE

Art. 2278 Tuttavia, ogni azione si prescrive in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto da cui deriva l'obbligazione, indipendentemente dal oggetto di questa, dal momento iniziale, dalle interruzioni, dalle sospensione e dagli accordi che modifichino il termine della prescrizione. Le azioni derivanti da crimini contro l'umanità sono imprescrittibili,

Per quanto riguarda le azioni civili di risarcimento di un danno biologico e dei danni provocati da atti di vandalismo o da un attentato all'ambiente, tale termine è di trent' anni.

#### SEZIONE 4. DEL POSSESSO DI BENI MOBILI

#### Art. 2279 Per i beni mobili, il possesso vale titolo.

Tuttavia colui che ha perduto o che è stato spogliato del possesso della cosa la può rivendicare entro tre anni a decorrere dal giorno della perdita o dello spoglio, nei confronti di colui nelle cui mani egli la trova; fatta salva l'azione di questi contro colui che gliela ha trasmessa.

Art. 2280 Se il possessore attuale delle cosa sottratta o perduta l'ha acquistata in una fiera o in un mercato, o in un'asta pubblica, o da un commerciante di cose dello stesso genere, il proprietario originario può farsela restituire a patto di rimborsare al possessore il prezzo che la cosa gli è costata.

Il locatore che, in virtù dell'articolo 2102, rivendichi i beni mobili trasferiti senza il suo consenso e che senza il suo consenso siano stati acquistati, è tenuto a rimborsare all'acquirente il prezzo che gli sono costati.

#### SEZIONE 5. DIRITTO TRANSITORIO

Art. 2281 La legge che proroghi il termine della prescrizione è senza effetto nei confronti della prescrizione quando questa è compiuta; essa si applica quando l'azione non era ancora prescritta al momento dell'entrata in vigore della legge.

Quando la legge riduce il termine della prescrizione, essa decorre dall'entrata in vigore della legge, purché il termine complessivo non ecceda quello previsto dalla legge anteriore.